

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di aprile 1989	
89/C 159/01	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti diffuse	1
89/C 159/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura	3
89/C 159/03	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle garanzie prestate da enti creditizi o imprese di assicurazione	4
89/C 159/04	Parere in merito alla proposta di terza direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli	7
89/C 159/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	10
89/C 159/06	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti	13

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 159/07	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri	16
89/C 159/08	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la patente di guida	21
89/C 159/09	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità	23
89/C 159/10	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo delle biotecnologie (1990-1994): BRIDGE, ricerca biotecnologica per l'innovazione, lo sviluppo e la crescita in Europa	26
89/C 159/11	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologici della Comunità europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992)	31
89/C 159/12	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente la televisione ad alta definizione	34
89/C 159/13	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta (ONP)	37
89/C 159/14	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità	38
89/C 159/15	Parere in merito — alla proposta di direttiva del Consiglio sull'introduzione dell'etichettatura nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari destinati al consumatore finale e — alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale	41
89/C 159/16	Parere in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio relativo alla proibizione di fumare nei luoghi pubblici	44
89/C 159/17	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi	47
89/C 159/18	Parere in merito — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata, — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata	50

(segue in terza pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 159/19	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	51
89/C 159/20	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica	52
89/C 159/21	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate	52
89/C 159/22	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli	54
89/C 159/23	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 80/778/CEE sull'acqua potabile, 76/160/CEE sulle acque di balneazione, 75/440/CEE sulle acque superficiali e 79/869/CEE sui metodi di misura e le frequenze di analisi delle acque superficiali	55
89/C 159/24	Parere in merito — al progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità dei Dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM), — alla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti d'oltremare	56
89/C 159/25	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991)	62
89/C 159/26	Parere in merito — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e — alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità	65
89/C 159/27	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive	67

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti diffuse⁽¹⁾

(89/C 159/01)

Il Consiglio, in data 23 marzo 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Saïu, in data 4 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a larga maggioranza (3 astensioni e 3 voti contrari) il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'aumento del livello dei nitrati nelle acque comunitarie solleva due problemi fondamentali per l'ambiente: il rischio di deterioramento dell'acqua potabile e l'eutrofizzazione delle acque costiere ed interne.

1.2. Le due principali fonti diffuse di nitrati sono l'agricoltura e gli scarichi delle acque luride. L'inquinamento da nitrati d'origine agricola è dovuto a talune prassi di sistemazione del terreno, o di colture, ed a un'eccessiva o inadeguata applicazione di deiezioni o fertilizzanti chimici.

1.3. La Commissione propone una procedura per controllare gli scarichi di nitrati nelle acque. Gli Stati membri dovrebbero identificare le «zone vulnerabili», quelle maggiormente colpite dall'inquinamento da nitrati e nelle quali occorre adottare provvedimenti. Questi ultimi riguardano la determinazione, a livello comunitario, di dosi massime di concime organico, la fissazione da parte delle autorità nazionali di dosi massime di fertilizzanti chimici, le prassi di gestione del terreno ed il tenore massimo di nitrati nelle acque luride municipali.

1.4. L'applicazione della direttiva potrà avere conseguenze finanziarie per taluni agricoltori in quelle regioni nelle quali un'elevata concentrazione di nitrati è dovuta a ragioni storiche. In tale contesto, la Commissione rammenta la recente comunicazione «Ambiente e Agricoltura», nella quale si stabilisce che gli Stati membri hanno la possibilità di inserire nei loro programmi l'assistenza tecnica e/o finanziaria appropriata per aiutare i produttori agricoli ad adeguarsi al nuovo contesto agroeconomico.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva COM(88) 708 def., che è giustificata in quanto si rileva la tendenza alla concentrazione di nitrati per un valore pari o superiore al limite massimo di 50 mg per litro di acqua potabile fissato della Commissione con la Direttiva 80/778/CEE. L'approvazione è soggetta alla presa in considerazione delle osservazioni generali e particolari, soprattutto di quelle riguardanti le deiezioni.

2.2. Il Comitato è d'accordo sulle considerazioni che hanno portato la Commissione a prevedere misure comunitarie per i concimi organici mentre la fissazione delle dosi massime di concimi chimici, le pratiche di sistemazione dei terreni e il limite di contenuto di nitrati nelle acque luride municipali sono di competenza delle

⁽¹⁾ GU n. C 54 del 3. 3. 1989, pag. 4.

autorità nazionali, con la riserva che gli orientamenti previsti dalla Commissione siano corretti in funzione dell'eterogeneità, soprattutto delle condizioni climatiche e della composizione dei suoli delle regioni della Comunità.

2.3. La direttiva, per quanto riguarda sia l'elaborazione che l'applicazione, avrà effetti positivi solo se l'agricoltura, l'industria e gli enti locali saranno sensibilizzati e realmente associati, e se la popolazione verrà regolarmente informata in merito all'evoluzione della qualità e del contenuto di nitrati dell'acqua potabile e delle acque luride municipali.

2.4. Tenendo conto che, in numerose abitazioni rurali e isolate, è talvolta difficile raggiungere il livello raccomandato di 44 mg per litro di nitrato per evitare il rischio di metemoglobinemia, in particolare quando dipende da piccole fonti private, è opportuno promuovere nelle zone vulnerabili programmi per la costruzione di reti di distribuzione idrica.

2.5. La definizione e la delimitazione delle zone vulnerabili possono avere un impatto notevole sul reddito dei produttori agricoli residenti entro i loro confini. Occorre dunque che gli Stati membri badino ad evitare, mediante azioni concertate, di prendere misure troppo diverse che porterebbero come conseguenza a distorsioni di concorrenza tra i produttori agricoli di Stati membri confinanti.

2.6. I concimi organici animali devono formare oggetto di riflessione e di studi relativi alla loro produzione, all'immagazzinamento, al periodo di applicazione al terreno e anche al loro trattamento preliminare mediante metanizzazione per garantire la redditività delle aziende, soprattutto nell'ambito del Valoren.

2.7. L'uso razionale delle deiezioni e dei fertilizzanti chimici nelle coltivazioni presuppone la loro applicazione in funzione dei bisogni delle piante, dello stato dell'inquinamento dell'acqua dai nitrati, delle diversità dei suoli, della loro capacità a produrre nitrati a causa della loro composizione fisica e biologica, nonché delle differenze climatiche e dell'effetto delle radiazioni solari.

È pertanto necessario raccomandare agli Stati membri l'attuazione dei programmi di fertilizzazione razionale tenendo conto delle analisi dei suoli praticate in modo sistematico nonché il ricorso ad altri metodi.

2.8. Il Comitato propone che gli Stati membri approntino tali programmi adeguati, da affidare alla gestione di enti ufficiali o di organismi privati convenzionati con lo Stato.

2.9. Lo spandimento sul suolo delle deiezioni nelle aree vulnerabili dev'essere autorizzato solo se forma

oggetto di analisi preliminare del contenuto di elementi fertilizzanti, soprattutto di azoto inorganico.

2.10. Considerando che provvedimenti penalizzanti non possono essere sufficientemente dissuasivi, la direttiva dovrebbe formare oggetto di raccomandazioni dirette agli Stati membri affinché tali programmi permettano di informare, consigliare ed assistere i produttori e gli utilizzatori di deiezioni e fertilizzanti in modo da massimizzare gli effetti attesi dalla direttiva ed accelerarne l'applicazione.

2.11. La definizione dei periodi durante i quali lo spandimento delle deiezioni sul suolo è vietato dovrebbe essere completata dalla definizione dei periodi nei quali lo spandimento è « consigliato », considerando le condizioni ottimali di riduzione dei rischi di inquinamento. Se in tali periodi lo spandimento non è possibile perché incompatibile con le attività turistiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere misure di compensazione.

2.12. In sede di applicazione di altri provvedimenti relativi all'agricoltura, quali la messa a riposo delle terre, occorre imperativamente tenere conto delle condizioni di applicazione delle deiezioni animali e dei fertilizzanti.

2.13. Tenuto conto dell'importanza prioritaria che riveste il miglioramento dell'ambiente ai fini del conseguimento dell'obiettivo, le disposizioni di cui all'Allegato 3 dovrebbero avere carattere imperativo. Occorrerebbe quindi che, analogamente agli articoli 4.1 e 4.2, anche l'articolo 4.3 avesse carattere obbligatorio.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 2, lettera d)

Il Comitato si stupisce che il numero degli animali non possa essere variato in funzione della quantità di nitrato prodotta dalle loro deiezioni o da quelle prese in considerazione.

Infatti, la loro composizione è molto varia a causa in particolare dei diversi regimi alimentari degli animali.

Dato che il numero di animali è determinato rispetto alla superficie di applicazione e non rispetto a quella di produzione, il termine « animali » non può limitarsi a quelli allevati a scopo produzione o di lucro, ma anche agli animali domestici o a quelli allevati per compagnia o a scopo educativo.

3.2. Articolo 2, lettera h)

Lo scarico in canali o nei corsi d'acqua vicini non può essere considerato « applicazione ai terreni », in quanto

è per natura suscettibile d'inquinare senza alcun apporto economico, come previsto dal quarto considerando.

Tali scarichi dovrebbero essere vietati e formare oggetto di un controllo e di un trattamento particolare.

3.3. *Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)*

I quantitativi di deiezioni non possono essere determinati, in particolare nelle zone vulnerabili, quando non si conoscano la natura del terreno, il tenore dei concimi organici ed il numero di animali presenti sulla superficie in questione. È quindi fondamentale prevedere il censimento degli animali presenti sulla superficie in questione. Sarebbe quindi opportuno modificare di conseguenza il testo della lettera a).

3.4. Il Comitato ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 debbano riguardare solo i requisiti

tecnici non suscettibili di comportare gravi conseguenze economiche negli Stati membri.

3.5. La relazione di cui all'articolo 10 dovrebbe essere trasmessa al Comitato economico e sociale.

3.6. *Allegato 2*

Sarebbe opportuno aggiungere all'elenco i cavalli e comprendere nella categoria « Buoi giovani o buoi da macello » altri ruminanti presenti nei parchi di divertimento e negli zoosafari, quali daini, caprioli, cervi, ecc.

3.7. *Allegato 3*

Aggiungere tecniche quali il lagunaggio, l'uso di batteri, di enzimi, ecc.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽¹⁾

(89/C 159/02)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens, in data 5 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni di carattere generale

Il Comitato approva integralmente la proposta di direttiva in esame, volta a permettere la graduale eliminazione delle unità di misura del sistema « imperiale ». È infatti necessario tener conto delle abitudini nazionali,

spesso radicate nei costumi. Qualsiasi cambiamento in tale settore crea problemi ai cittadini, soprattutto agli anziani.

1.1. Si spiega così l'estensione delle disposizioni fino al 1994 od al 1999.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 7.2.1989, pag. 7.

1.2. Inoltre, per ragioni di commercio internazionale, la Commissione ha previsto un'unità di misura addizionale, la *Troy ounce*, che diverrà pertanto un'unità di misura adottata nell'intera Comunità.

1.3. Quanto alle utilizzazioni particolari, punto 2, capitolo II dell'Allegato, è chiaro che i cartelli stradali non pongono alcun problema agli altri Stati membri.

1.4. Tuttavia, sempre al punto 2, capitolo II dell'Allegato, per quanto concerne il latte e la *pint*, è necessario far sì che in caso d'esportazione verso altri Stati membri il valore approssimato venga anch'esso apposto sull'imballaggio.

Per quanto attiene all'*acre*, se la vendita di terreni situati nel Regno Unito oppure in Irlanda è pubblicizzata in

altri paesi, bisognerebbe altresì che il valore approssimativo di tale unità di misura venisse menzionato nei cartelli di vendita fuori di tali paesi.

1.5. Per le unità di misura di cui al punto 3, capitolo IV dell'Allegato, non sussistono evidentemente problemi per il *fathom* e per il *therm* date le loro tradizioni internazionali o nazionali.

1.6. Invece, per la *pint* e la *fluid ounce*, in caso d'esportazione, si dovrebbe menzionare il valore in unità di misura del sistema internazionale (SI) anche per queste unità di misura.

1.7. Infine, per quanto concerne l'*ounce*, dato che si tratta di prodotti alla rinfusa, si può considerare si tratti di vendite meramente locali.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle garanzie prestate da enti creditizi o imprese di assicurazione⁽¹⁾

(89/C 159/03)

Il Consiglio, in data 24 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Meyer-Horn, in data 5 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. In base alla proposta di regolamento in esame, tutte le autorità pubbliche hanno l'obbligo di accettare le garanzie prestate da qualsiasi ente creditizio o impresa di assicurazione autorizzati da qualsiasi Stato membro della Comunità. Non sarà più dunque lasciata alla

discrezione di tali autorità pubbliche la valutazione dell'affidabilità finanziaria degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione di altri paesi. Le normative non conformi a tale principio devono essere soppresse. Occorre quindi modificare in tal senso soprattutto il regolamento del 1977 sul transito comunitario, in modo che siano accettate le garanzie offerte da qualsiasi ente creditizio o impresa di assicurazione autorizzati in uno

(1) GU n. C 51 del 28. 2. 1989, pag. 6.

degli Stati membri della Comunità, e non più solo quelle dei garanti riconosciuti nello Stato membro interessato.

1.2 Il principio di cui al punto 1.1 dev'essere realizzato con la proposta di regolamento in esame, nonostante oggi vi siano ancora diverse condizioni di controllo valide per gli enti creditizi (per quanto riguarda ad esempio la solvibilità e il capitale proprio) e per le compagnie di assicurazione, e nonostante la responsabilità non ricada unicamente sulle autorità di controllo del paese in cui essi hanno sede. Le autorità pubbliche sarebbero pertanto obbligate ad accettare le garanzie senza essere contemporaneamente informate circa le condizioni giuridiche di controllo, in base alle quali le garanzie sono concesse nei singoli paesi della Comunità.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva in linea di massima l'iniziativa della Commissione di assicurare, mediante la proposta di regolamento [COM (88) 805], che la valutazione dell'affidabilità degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione spetti d'ora in poi unicamente alle autorità di controllo all'uopo responsabili e non venga lasciata alla discrezione delle autorità pubbliche di altri Stati membri.

Pur accettando pienamente tale principio, il Comitato si chiede se le conseguenze pratiche giuridiche di un tale regolamento siano state pienamente valutate per sapere quale diritto nazionale occorra applicare e quale sia il foro competente (v. punto 3.2).

2.2. Il Comitato approva anche il fatto che lo strumento giuridico previsto sia quello del regolamento basato sull'articolo 100 A del Trattato CEE, che disciplinerebbe direttamente i rapporti tra prestatori e beneficiari della garanzia in tutti i paesi comunitari.

3. Osservazioni sui singoli articoli

3.1. In base all'articolo 1, diretto destinatario del regolamento è qualsiasi «autorità pubblica». Nella motivazione relativa all'articolo 1, la Commissione afferma che per autorità pubblica si intende qualsiasi «ente» che possa impegnare la responsabilità di uno Stato membro (o delle Comunità europee). Come esempi vengono citati, sempre in detta motivazione, gli enti locali, gli enti di previdenza e assistenza sociale, le autorità giudiziarie, le rappresentanze diplomatiche di dette autorità nei paesi terzi. Il Comitato si chiede se l'elenco di tali «autorità pubbliche» non possa essere ampliato al di là dei precedenti esempi. Sarebbe concepibile ad es. far rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 1 i notai in qualità di pubblici ufficiali, nonché determinati istituti di credito pubblici, qualora il concetto di «autorità pubblica» non fosse definito più chiaramente nello stesso regolamento. Il Comitato dà per scontato che il regolamento vale in ogni caso per quegli enti che altrimenti, soprattutto se tale regola-

mento non esistesse, potrebbero richiamarsi alla loro qualità di autorità o alla loro funzione ufficiale per ottenere probabilmente che venga assicurata la garanzia di un ente creditizio o impresa di assicurazione con sede nello stesso Stato.

3.2. L'articolo 1 prescrive l'obbligo di accettare garanzie prestate da tutti gli enti creditizi o imprese di assicurazione autorizzate in uno Stato membro della Comunità in base alle Direttive 77/780/CEE e 73/239/CEE. Tuttavia, nel regolamento in esame, non viene specificato quale regime giuridico si applichi e qual sia il foro giuridionale competente. Si dà apparentemente per scontato che venga applicato il diritto nazionale dell'ente pubblico beneficiario della garanzia, che lo stesso ente pubblico stabilisca il foro nazionale competente e che l'utilizzazione o l'esecuzione della garanzia avvengano in base alle disposizioni del paese del beneficiario.

3.2.1. La responsabilità giuridica è disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Esistono tuttavia dei dubbi: l'accordo è entrato in vigore senza riserve in tutti gli Stati membri? Che effetto ha la sua successiva modifica, avvenuta attraverso l'articolo 3 dell'accordo del 9 ottobre 1978 concluso dopo l'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda e che esclude espressamente le questioni doganali, fiscali e amministrative? Quando si prevede questo accordo sarà applicato in Grecia (dove è stato firmato il 25 ottobre 1982) e in Spagna e Portogallo (dove non è stato ancora firmato)?

3.2.2. Il diritto nazionale che verrà applicato sarà determinato dalle disposizioni dell'accordo di Roma del 19 giugno 1980. Tale accordo non è ancora ratificato, però codifica il diritto internazionale privato applicato in tutti gli Stati membri. In seguito a ciò, in mancanza di accordi, varrebbe forse, in caso di accettazione di una garanzia, il diritto del prestatore di garanzia obbligato al pagamento?

3.2.3. Alla luce delle domande che si pongono, si dovrebbe garantire quanto segue:

- l'obbligo di accettazione di una garanzia previsto dall'articolo 1 del regolamento non deve far sì che il creditore sia soggetto a disposizioni diverse da quelle derivanti dai suoi obblighi principali,
- il creditore ha la possibilità di fissare, in caso di garanzia prestata da un altro paese comunitario, un foro competente nazionale e di procedere all'eventuale esecuzione della garanzia nella forma semplificata prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

3.3. L'obbligo di accettare la garanzia si basa sulla considerazione che le disposizioni prudenziali esistenti in tutti gli Stati membri della Comunità, che continuano ad essere allineate e sviluppate, assicurano il controllo dell'attività di prestazione di garanzia di qualsiasi ente creditizio e impresa di assicurazione. Nelle motivazioni della Commissione si afferma che un ente creditizio o impresa di assicurazione autorizzati in base al sistema comunitario armonizzato hanno tutti i motivi per osser-

vare i limiti fissati dalle norme di vigilanza, giacché in caso contrario si renderebbe necessario il ritiro dell'autorizzazione. Il Comitato si chiede se basti tale riferimento per dare la necessaria certezza giuridica. Tale certezza giuridica presuppone infatti che le prestazioni di garanzia di enti creditizi ed imprese di assicurazione siano rese in base a condizioni di controllo comparabili, in particolare nell'ambito delle norme giuridiche di sorveglianza — che dovranno essere ravvicinate — relative a determinati parametri quali la dotazione di capitale proprio, il coefficiente di solvibilità, gli stanziamenti di bilancio e i grandi fidi. Il Comitato chiede di garantire la necessaria certezza giuridica offerta specie nel caso in cui il regolamento diventi normativa direttamente applicabile molto prima della concretizzazione, prevista per il 1992, delle diverse direttive ancora in sospeso sul ravvicinamento delle disposizioni di controllo degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione. Per quanto concerne la condizione di parallelismo temporale della normativa, il Comitato richiama l'attenzione sul suo parere⁽¹⁾ in merito alla proposta di seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 42 (punto 1.4.2).

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

3.4. Con l'articolo 2 della proposta di regolamento si intende modificare il Regolamento (CEE) n. 222/77 sul transito comunitario per prevedere anche le prestazioni di garanzia da parte di garanti non autorizzati dallo stesso Stato membro, in particolare enti creditizi o imprese di assicurazione autorizzate in altri Stati membri in base alle Direttive 77/780/CEE e 73/239/CEE. Il Comitato si chiede se nella proposta di regolamento non ci si debba riferire più esplicitamente all'elemento di discrezionalità da parte delle autorità amministrative previsto in altre disposizioni comunitarie relative alle garanzie. Nelle motivazioni sull'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione sostiene che non è necessario modificare tali disposizioni in quanto l'articolo 1 «limita» la discrezionalità nel caso di garanzie di enti creditizi e di imprese di assicurazione. Anche il sesto considerando parla di una «limitazione» della valutazione discrezionale. Il Comitato dà per scontato che nel settore disciplinato dal regolamento non c'è più spazio per una libertà discrezionale, cosicché si esclude la discriminazione dei garanti di altri paesi CEE, conformemente alle intenzioni della proposta di regolamento.

Parere in merito alla proposta di terza direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli⁽¹⁾

(89/C 159/04)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Speirs, in data 5 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere all'unanimità meno un'astensione.

Il Comitato concorda con la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni generali

1.1. La direttiva proposta è accolta favorevolmente in quanto porta avanti il lavoro intrapreso dalle due prime direttive sull'assicurazione degli autoveicoli, volto a promuovere la libera circolazione dei veicoli e dei loro passeggeri migliorando la protezione assicurativa e garantendo una copertura finanziaria per le vittime di sinistri nell'intera Comunità. È necessario tuttavia, per maggior chiarezza, migliorare la formulazione di taluni articoli.

1.2. Le disposizioni principali della direttiva proposta possono essere così riassunte:

- a) Tutti i passeggeri, esclusi il conducente e i passeggeri che siano saliti coscientemente e volontariamente su di un veicolo rubato, devono avere la protezione di una copertura assicurativa danni terzi (taluni paesi non richiedono attualmente una copertura dei passeggeri).
- b) Gli Stati membri debbono garantire che le polizze d'assicurazione danni terzi autoveicoli offrano la copertura minima richiesta dalla legge in tutti gli Stati membri. In tal modo in futuro qualsiasi polizza di assicurazione autoveicoli danni terzi dovrebbe, sulla base d'un unico premio, garantire la copertura nell'intera Comunità.
- c) I fondi di garanzia, creati tra l'altro per compensare le vittime di conducenti non assicurati, non devono richiedere che tali vittime stabiliscano anzitutto che, sebbene spetti alla parte avversa e non assicurata offrire un indennizzo, questa non è in grado o non è disposta a pagare.
- d) In caso di disputa tra assicurato e fondo di garanzia circa a chi spetti indennizzare la vittima d'un sinistro, gli Stati membri debbono obbligare l'una o

l'altra delle parti ad indennizzare la vittima senza indugi.

1.3. Il Comitato si rende conto che la proposta della Commissione è basata sul principio del sistema della carta verde, cioè viene fornita obbligatoriamente la copertura minima richiesta per legge nel paese visitato (si veda quanto all'allegato). Il Comitato prende nota del fatto che la Commissione non ha scelto la possibilità di richiedere che le polizze d'assicurazione autoveicoli stilate negli Stati membri che impongono per legge alti livelli di copertura applichino i medesimi livelli nell'intera Comunità indipendentemente dal (minor) livello richiesto nel paese visitato. Il Comitato può accettare l'impostazione della Commissione a patto che questa sorvegli attentamente il progresso verso i livelli minimi di copertura obbligatori per legge previsti dall'articolo 1.2 della seconda direttiva sull'assicurazione (84/5/CEE, vale a dire una copertura minima di 350 000 ECU per vittima od un «pacchetto» minimo di 500 000 ECU per tutti i danni alla persona indipendentemente dal numero delle vittime; 600 000 ECU per tutti i danni alla persona, compresi i danni materiali, dovuti a un incidente).

1.4. La fine della «copertura in un solo Stato» sembra la proposta più controversa. Il Comitato approva l'approccio della Commissione. Le compagnie di assicurazione adatteranno sicuramente i premi per gli autoveicoli per i quali non vi è alcuna probabilità di essere introdotti in uno Stato diverso da quello di immatricolazione.

1.5. È chiaro che la seconda direttiva non viene ancora applicata nella sua interezza in tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe fare tutto il necessario per garantire il rispetto dello spirito e della lettera della legge.

1.6. A quanto consta la Commissione sta discutendo, con i paesi che hanno già segnalato la propria disponibilità a soddisfare su basi di reciprocità alle disposizioni della prima e della seconda direttiva, un'estensione per rispettare le scadenze della direttiva in esame. Il Comitato intende incoraggiare la Commissione a porta-

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 20.1.1989 pag. 12

re avanti tali discussioni con fermezza per garantirne una prossima applicazione da parte dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

1.7. La Commissione dovrebbe prendere le misure necessarie per assicurare che i fondi di garanzia, nella misura della loro responsabilità, indennizzino con rapidità le vittime non appena determinata la responsabilità e l'ammontare della compensazione.

1.8. Il Comitato chiede alla Commissione di garantire che gli assicuratori prendano come elemento determinante nelle polizze le condizioni potenziali di rischio e non la cittadinanza dei clienti.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Il Comitato approva questo articolo nel suo insieme. La Commissione dovrebbe garantire che la copertura assicurativa sia offerta anche alle persone costrette a viaggiare contro la propria volontà.

2.2. Articolo 2

L'impiego di termini quali «medesimo unico premio» assieme alla frase «almeno la copertura imposta dalla legge in ciascuno degli altri Stati membri» rendono poco chiaro il significato di questo articolo. Bisognerebbe riformularlo alla luce del punto 1.3 succitato,

affinché sia evidente che per copertura si intende quella minima regolamentare richiesta dalla legislazione dei singoli Stati membri fermo restando che l'assicuratore ha il diritto di accordare una copertura supplementare.

2.3. Articolo 3

L'insistenza sull'impossibilità o sul rifiuto di pagare confondono i termini del problema. Occorrerebbe indicare chiaramente che l'articolo entra in gioco solo dopo la determinazione della responsabilità e dell'ammontare dell'indennizzo da pagare in tribunale o per accordo delle parti in causa.

2.4. Articolo 4

L'articolo dovrebbe essere formulato diversamente in modo da prevedere per gli Stati membri l'obbligo di mettere a punto un meccanismo, quando questo non esista già, in base al quale una parte viene designata quale responsabile in primo luogo dell'indennizzo della vittima. La Commissione dovrebbe sollecitare gli Stati membri a far sì che l'indennizzo delle vittime venga effettuato in maniera rapida ed adeguata.

2.5. Articolo 5

Sarebbe auspicabile riformulare questo articolo e puntualizzare che la direttiva entra in vigore solo un anno dopo essere stata adottata dal Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

ALLEGATO

Assicurazione autoveicoli obbligatoria negli Stati membri al 1° gennaio 1989

Stato membro	Lesioni personali per sinistro		Lesioni personali per persona		Danni materiali	
	Valuta	ECU	Valuta	ECU	Valuta	ECU
Belgio	Illimitato		Illimitato		Illimitato (eccetto incendio ed esplosione)	
Danimarca	60 milioni di Dkr	7 514 136	50 milioni di Dkr	6 261 780	5 milioni di FB	115 940
Rep. fed. Germania	1,5 milione di DM	721 848	1 milione di DM	481 232	10 milioni di Dkr	1 252 356
Grecia	10 milioni di DR	62 965			400 000 DM	192 493
Spagna			8 milioni di Ptas	58 024	2 milioni di DR	12 593
Francia			5 milioni di FF	722 871	2,2 milioni di Ptas	15 957
Irlanda	Illimitato		Illimitato		3 milioni di FF	433 723
Italia	500 milioni di LIT	333 544	300 milioni di LIT	200 127	40 000 £IRL	51 672
Lussemburgo	Illimitato		Illimitato		50 milioni di LIT	35 355
					Illimitato (eccetto incendio ed esplosione)	
Paesi Bassi	2 milioni di FL (compresi i danni materiali)	855 334			50 milioni di FL	1 159 396
Portogallo	20 milioni di Esc (compresi i danni materiali)	122 236	12 milioni di Esc (compresi i danni materiali)	73 342		
Regno Unito	Illimitato		Illimitato		250 000 £ST	360 288

Note: — Tassi di conversione dell'ECU al 30 settembre 1987 (ammontare arrotondato per difetto o eccesso in unità ECU).

— Francia, Rep. fed. Germania, Italia, Paesi Bassi e Portogallo applicano importi superiori per determinate categorie d'autoveicoli; Grecia ed Italia applicano importi minori per tutte, o talune, categorie di motocicli.

Fonte: Commissione delle Comunità europee

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁽¹⁾

(89/C 159/05)

Il Consiglio, in data 3 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Saiu, in data 5 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, a maggioranza, con 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato, pur riconoscendo che la Commissione ha ottimi motivi per voler risolvere la problematica della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, considera che la proposta di direttiva in esame non affronti l'assieme dei problemi posti e ritiene necessario rivederne il testo, soprattutto tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati nel presente parere.

1.2. La direttiva in esame concerne le invenzioni biotecnologiche, cioè tutte quelle tecniche che utilizzano o causano mutamenti organici in un materiale biologico, in microrganismi, piante o animali, oppure causano mutamenti in materiali inorganici usando mezzi biologici. La biotecnologia comprende i settori in cui l'attività inventiva è più dinamica e promettente ed i relativi risultati hanno notevole importanza economica e sociale.

1.3. La protezione giuridica esistente quale appare nelle legislazioni nazionali degli Stati membri della Comunità si basa sugli accordi internazionali conclusi negli anni '60:

- La Convenzione UPOV (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali) del 1961,
- La Convenzione di Strasburgo del 1963,

i cui principi sono stati in seguito ripresi:

- nella Convenzione sul brevetto europeo del 1973,
- nella Convenzione sul brevetto comunitario del 1975.

Dai testi summenzionati risulta che solo una parte delle invenzioni biotecnologiche è ammessa alla tutela brevettuale (la microbiologia).

In generale, la situazione giuridica è caratterizzata da lacune e contraddizioni nelle legislazioni e nei regola-

menti, da divergenze interpretative e da una generale scarsità di soluzioni giurisprudenziali.

1.4. La direttiva ha lo scopo di permettere all'industria comunitaria di far fronte nel settore biotecnologico alla concorrenza delle grandi nazioni, soprattutto Stati Uniti e Giappone, riducendo o addirittura eliminando il ritardo acquisito.

La direttiva è altresì volta a favorire il mercato interno eliminando le differenze nazionali esistenti a livello di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il che non può essere realizzato né dalla Convenzione sul brevetto comunitario (CBC) né da quella sul brevetto europeo (CBE).

Le disposizioni della direttiva debbono essere compatibili con quelle delle convenzioni internazionali esistenti.

Esse poggiano su quattro principi:

- le scoperte in quanto tali non vengono considerate invenzioni brevettabili.

«Non è brevettabile la scoperta in quanto tale, bensì la sua utilizzazione a scopi di trasformazione o moltiplicazione.»

La differenza tra semplice scoperta d'una sostanza naturale e possibilità di brevettare è funzione del grado d'intervento tecnico umano necessario ad ottenerla,

- le varietà vegetali e animali come tali nonché i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali sono esclusi dalla tutela brevettuale,
- i procedimenti microbiologici o i relativi prodotti sono ammessi alla tutela brevettuale,
- i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico applicati al corpo animale non sono considerati invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, qualora vengano praticati per scopi terapeutici.

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 13. 1. 1989, pag. 3.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [COM(88) 496 def. — SYN 159] fatte salve le seguenti osservazioni di carattere generale e particolare.

2.2. Una direttiva del genere rappresenta un primo passo in avanti verso l'allargamento del campo delle brevettabilità.

2.3. L'agricoltura è uno dei settori più direttamente interessati poiché fa un uso assai intensivo dei prodotti provenienti dalla biotecnologia.

2.4. Per tale motivo il Comitato lamenta che un'impostazione globale non abbia potuto comprendere simultaneamente i problemi relativi alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e quelli concernenti i diritti di costitutore europeo.

2.5. Il Comitato è convinto che una tale impostazione simultanea avrebbe consentito di realizzare un sistema più equilibrato tra il diritto di costitutore ed il brevetto, salvaguardando diritti ed interessi delle parti in causa (produttori agricoli e cooperative agricole, costitutori, ricercatori, industria).

Sebbene la direttiva sia stata elaborata con il consenso di tutte le direzioni interessate, il metodo di lavoro, consistente nel trattare anzitutto la questione della brevettabilità e quindi, l'evoluzione del diritto di costitutore in relazione con la brevettabilità di cui sopra, non ha permesso a tutte le parti interessate di dialogare con profitto.

Di fatto la maggior parte delle soluzioni adottate sono quelle dell'Ufficio mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), che per il proprio studio del 1987 si è basato su di una consultazione che rappresentava soltanto gli interessi dell'industria.

Inoltre tale impostazione simultanea sarebbe stata capace di meglio evitare i rischi dovuti all'estensione della protezione delle invenzioni biotecnologiche nonché l'interazione tra effetti dei brevetti e diritti dei costitutori vegetali, vale a dire delle possibilità di doppia protezione, capace di danneggiare tanto i produttori agricoli quanto i consumatori.

La CBE non regola infatti più tali questioni mentre l'Ufficio europeo dei brevetti non ha alcuna competenza in materia.

2.6. La distinzione tra varietà vegetali cosiddette « tradizionali », e cioè provenienti da metodi di selezione noti, sottoposti alla protezione giuridica specifica del diritto di costitutore previsto dall'UPOV e che ha dato buona prova di sé, da un lato, e le varietà vegetali dette « nuove », vale a dire quelle che incorporano i risultati d'una ricerca biotecnologica dall'altro, potrebbe provocare un conflitto giuridico sul medesimo oggetto qualora si tratti d'un'invenzione biotecnologica incorporata in una varietà vegetale.

2.7. Il Comitato suggerisce che si attui un sistema di brevetti volto a consentire una soluzione equilibrata tale da non avvantaggiare alcuna delle parti in causa.

Il costitutore che desideri utilizzare un'invenzione brevettata per scopi di costitutore dovrà richiedere un contratto di licenza al possessore del brevetto col versamento d'un compenso adeguato.

Tale versamento porrà termine al diritto del detentore di brevetto sulla varietà creata in un secondo tempo dal costitutore.

2.8. Affinché i ricercatori possano portare a buon esito i propri lavori, la direttiva dovrebbe permettere il medesimo libero accesso automatico in vigore per le varietà esistenti a fini di ricerca vegetale, così come previsto dalla Convenzione UPOV.

2.9. Un tale sistema dovrebbe esser realizzato in maniera tale da far sì che i diversi costitutori che utilizzano, direttamente o tramite una qualche varietà, un'invenzione biotecnologica, possano suddividere i costi tra loro, allo scopo di favorire il miglioramento continuo delle varietà ed evitare l'insorgere di monopoli, che nel tempo possono pregiudicare l'innovazione.

2.10. Il Comitato esprime altresì timori circa i possibili effetti delle due disposizioni combinate, la tutela brevettuale delle sostanze viventi ed il meccanismo d'estensione dei brevetti. Tali effetti cumulativi sono di natura tale da ridurre il campo d'applicazione dell'UPOV e possono dunque comportare la scomparsa del costitutore indipendente.

2.11. Il Comitato ritiene d'altro canto che uno degli obiettivi essenziali della direttiva in esame: mettere l'Europa su di un piano di parità rispetto al Giappone e agli Stati Uniti in materia d'ottenimento dei brevetti, potrà essere realizzato solo in parte.

2.12. Il Comitato reputa infatti che tale risultato si possa ottenere soltanto tramite un'accresciuta motivazione dei ricercatori, la quale è precisamente condizionata dall'apparire d'un vero e proprio statuto dell'inventore, argomento che la direttiva non affronta.

Si osservi che in vent'anni i giapponesi hanno depositato ed ottenuto il quintuplo dei brevetti presentati ed ottenuti da qualsiasi altro paese del mondo.

2.13. L'efficacia dei giapponesi è conseguenza soprattutto della legislazione nipponica sulla protezione delle invenzioni, elaborata nel 1967, che poggia

— sul sistema del primo inventore,

— sulla legge di motivazione.

Il Comitato ritiene auspicabile ed urgente che la Commissione valuti l'opportunità di prevedere una direttiva comunitaria capace di avere analoghi effetti benefici sulla motivazione dei ricercatori, riconoscendone i diritti e garantendo loro di poter partecipare ai frutti delle loro invenzioni.

2.14. L'attuale proposta di direttiva non prevede, purtroppo, l'armonizzazione negli Stati membri delle procedure di composizione delle controversie che possono intervenire tra il diritto della proprietà intellettuale e il diritto del lavoro nonché le giurisdizioni competenti.

È lecito chiedersi se il principio della Commissione Nazionale delle Invenzioni degli Stipendiati, introdotto in Francia dall'articolo 68 *bis* della legge del 13 luglio 1976, non meriterebbe di essere esteso a livello europeo.

2.15. Il Comitato, pur favorevole alla tutela brevettuale delle sostanze viventi, ad eccezione delle varietà di piante e di razze animali, sottolinea che tale nuova situazione d'estensione del campo della brevettabilità può sollevare problemi etici per determinate applicazioni, soprattutto quando si tratti di animali per i quali si dovrebbe tener conto degli effetti secondari potenziali, in particolare il dolore che essi possono provare.

Parimenti il Comitato si rammarica che l'uomo, in quanto tale, non venga espressamente menzionato nella direttiva come non brevettabile.

Infatti, la direttiva non prevede espressamente il divieto di applicare all'uomo i procedimenti biotecnologici che ne modificano il patrimonio genetico per motivi diversi da quelli volti alla salvaguardia od al miglioramento della salute.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 3

L'articolo è troppo generico. Esso non esprime con sufficiente chiarezza il rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione UPOV che impone agli Stati partecipanti di prevedere un'unica forma di protezione giuridica per un medesimo genere o per una stessa specie botanica.

Il testo non dice espressamente che la varietà non è brevettabile poiché rientra nel diritto di costituzione.

Il Comitato propone quindi che l'articolo venga modificato nel seguente modo:

«I microorganismi e le componenti genetiche di piante ed animali, sino al protoplasma, sono considerati oggetti ammessi alla tutela brevettuale.»

Questa nuova formulazione dell'articolo 3 farebbe sì che un assieme di componenti genetiche formi una varietà e risulti pertanto escluso dal diritto dei brevetti.

Inoltre le classificazioni d'ordine superiore alle varietà debbono restare al di fuori di un sistema di protezione giuridica per brevetto.

Un nuovo genere, che risponda tuttavia alle caratteristiche d'una varietà, può infatti ricadere sotto la tutela del diritto di costituzione.

3.2. L'esclusione dell'organismo umano dalla tutela brevettuale è prevista nella CEE, ma non può essere da questa imposta agli Stati membri. È quindi opportuno che la direttiva la preveda espressamente con un articolo specifico dove si indichi chiaramente che l'organismo umano non è brevettabile.

3.3. Articolo 10

Sostituire l'ultima frase del paragrafo «vengono usati per finalità che non siano private o sperimentali» con la seguente: «vengono usati per finalità industriali a scopo di sfruttamento commerciale».

3.4. Articolo 12 — paragrafo 2

L'estensione dei diritti ai prodotti ottenuti con un procedimento di produzione brevettabile non esclude dalla brevettabilità le varietà di piante e di animali, ciò che è in contraddizione con il 1° e il 2° rigo dell'articolo 3, paragrafo 1, dove si legge: «che non siano varietà di piante e di animali».

Le piante e le sostanze vegetali sfuggono dal campo della brevettabilità, solo qualora siano prodotte con un procedimento biotecnologico già noto, come precisa l'articolo 3, paragrafo 2; ma resta l'equivoco sulle varietà di animali.

3.5. Articolo 13

Il diritto alla tutela brevettuale non può applicarsi alle piante e/o agli animali nei quali sia stata incorporata l'invenzione, conformemente al nuovo articolo 3.

3.6. Articolo 14, paragrafo 3

La disposizione del paragrafo 3 costituisce un grave squilibrio d'ordine giuridico tra interessi del costitutore e quelli del detentore del brevetto.

La disposizione è anzi superflua, in quanto il detentore che introduca un gene in una pianta oppure in un animale si comporta da costitutore. Creando una nuova varietà egli viene infatti a ricadere nel diritto di costitutore.

Inoltre se un costitutore ha ottenuto una licenza su di un'invenzione e non la sfrutta, il detentore del brevetto può far valere una licenza di dipendenza per motivi d'approvvigionamento del mercato, prevista dal diritto dei brevetti.

Il paragrafo 3 dell'articolo 14 dovrebbe pertanto venir modificato in tal senso; un inventore che non sia costitu- tore può sfruttare commercialmente la propria inven- zione se tale sfruttamento è realizzabile solamente sotto forma d'una varietà utilizzando un meccanismo di licenza.

3.7. *Articolo 15, paragrafo 3, lettera b), ii)*

Aggiungere quanto segue:

« ed il diritto di sfruttare le invenzioni brevettate allo scopo di ottenere nel mercato un'offerta sufficiente a condizioni ragionevoli. »

3.8. *Articolo 17*

Il Comitato non condivide la necessità d'introdurre una deroga al diritto comune quale quella rappresentata dall'inversione dell'onere della prova.

L'inversione dell'onere della prova, oltre a modificare la prassi giuridica di numerosi Stati membri, rischia di porre il costituente d'una varietà nella quale sarebbe

incorporata un'invenzione biotecnologica in una posi- zione difficile, soprattutto con i meccanismi d'estensio- ne peraltro previsti nella direttiva.

Sembra infine che vi sia quasi una volontà di sfavorire il diritto di costituente rispetto al brevetto se si conside- ra la posizione della Commissione all'articolo 14, para- grafo 4, favorevole al ricorso al giudice in caso di controversia.

Del resto il fatto stesso di affidare alle istanze giudiziarie nazionali il compito d'arbitrare le controversie tra titolari di brevetto e titolari di diritti di costituente su questioni quali la significatività del progresso tecnico o l'importo del canone introduce una possibilità di distorsione della concorrenza che non ha ragion d'es- sere.

3.9. *Articolo 19, lettera a)*

I funghi commestibili, le cellule e le alghe sono oggetto di riserve da parte del settore agricolo viste le implica- zioni esistenti per quanto riguarda il diritto di costitu- tore.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti⁽¹⁾

(89/C 159/06)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Burnel, in data 13 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria a maggioranza e 1 astensione il seguente parere.

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il Comitato economico e sociale è pienamente

consapevole della portata e della complessità del feno- meno della povertà nell'area comunitaria. Nella relazio- ne informativa elaborata dalla sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », il Comitato ha eviden- ziato queste gravose realtà circoscrivendo, ai fini di una

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 9. 3. 1989, pag. 11.

maggiore efficacia, le proprie riflessioni e proposte a tre temi prioritari:

- il diritto all'istruzione e alla formazione,
- il diritto alla comunicazione ed all'informazione,
- la garanzia di un reddito minimo finalizzato al reinserimento professionale e sociale.

Giova inoltre rammentare che la relazione informativa sulla povertà ha sottolineato come sia di fondamentale importanza lottare strenuamente contro le cause della povertà per prevenirne gli effetti, in particolare attraverso un'azione vigorosa e prioritaria a favore dell'occupazione. La relazione in parola ha inoltre fatto rilevare la necessità di condurre delle azioni anche in materia di alloggio e di lotta contro l'analfabetismo.

Oltre alle misure di carattere generale occorre intervenire a livello locale, in modo quanto più ravvicinato alle realtà da risanare, ed a favore dei gruppi maggiormente vulnerabili, quali i minorati⁽¹⁾.

Il Comitato ribadisce l'importanza che esso ha sempre attribuito alla protezione sanitaria e sociale degli individui e dei nuclei familiari, specie attraverso una sicurezza sociale fondata sulla solidarietà.

Ciò equivale ad affermare il carattere imprescindibile delle azioni politiche nazionali e comunitarie. Il programma presentato dalla Commissione è complementare rispetto alle misure che devono essere adottate a livello nazionale, regionale e locale.

2. Il Comitato ha già affermato che per condurre un'azione di grande incisività e debellare questo male che sta corrodendo le nostre società occorre applicare strumenti di portata considerevole.

3. La dotazione finanziaria della proposta di decisione — sulla quale il Comitato deve pronunciarsi — per un «programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti», pur essendo nettamente superiore a quella dei programmi precedenti, rimane ancora troppo esigua tenuto conto dell'entità e dell'urgenza dei problemi cui occorre far fronte. Detto programma ha carattere sperimentale in quanto si limita essenzialmente a 30 interventi denominati «esperienze modello». Tali interventi dovranno avere valore esemplificativo per l'azione degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie.

4. È quindi tenendo presente il carattere circoscritto del programma, ma anche la ricchezza che può nascere dal raffronto di esperienze, che vanno valutati i punti forti e le carenze della proposta.

5. Il Comitato si rammarica innanzitutto che, nel definire le esperienze modello che si propone di sovvenzionare, la proposta non si avvalga maggiormente degli insegnamenti tratti dai programmi precedenti. Il pro-

gramma proposto somiglierebbe meno ad una richiesta di autorizzazione di spesa laddove fosse stato possibile classificare le azioni in alcune grandi categorie quali: tentativo di ripetere in un altro Stato ed in un altro contesto sociale un'esperienza riuscita in un paese; analisi delle cause del fallimento di un'esperienza di un programma precedente; lancio di un'esperienza su nuove basi, ecc.

5.1. Il Comitato ribadisce fermamente che le esperienze modello prescelte devono presentare un carattere di esemplarità tale da consentire a tutti i partner nazionali, regionali e locali di trarne insegnamenti per la propria azione di lotta contro la povertà. Solo a questa condizione potrà essere evitata, nei dodici paesi della Comunità, la corsa al finanziamento comunitario.

5.2. Considerato che il progetto di azione comunitaria consente di finanziare solo 30 esperienze modello e di prestare assistenza ad appena un centinaio di migliaia di indigenti, risulta effettivamente essenziale che la scelta delle esperienze venga operata in base a detti criteri di esemplarità e non a quelli della frammentazione delle esperienze o dell'attribuzione di una rincompensa alle richieste pervenute più tempestivamente.

5.3. Il Comitato ha ripetutamente evidenziato la sostanziale importanza delle azioni preventive in materia di lotta contro la povertà, nonché delle misure suscettibili di combatterne alle radici le cause (inerenti alla società e strutturali). Esso auspica quindi che talune esperienze modello siano finalizzate alla prevenzione della povertà nelle zone in declino o che accusano un ritardo di sviluppo, nonché in quelle che rischiano di diventare vulnerabili in seguito al completamento del grande mercato interno.

5.4. Coniugare il programma di azione di lotta contro la povertà con l'intervento dei fondi strutturali dovrebbe consentire di attribuire all'azione comunitaria un'importanza sufficientemente significativa da incitare i governi degli Stati membri e gli enti regionali e locali a partecipare finanziariamente a progetti ambiziosi. Occorre altresì che la Commissione provveda a che i governi e le autorità regionali e locali collaborino *in loco* in conformità della decisione adottata dal Consiglio in merito al controllo dell'impiego dei fondi strutturali ed alle sue disposizioni d'applicazione.

5.5. Per quanto attiene alla realizzazione del programma, il Comitato propone di conglobare tutte le dimensioni della povertà e di elaborare una strategia integrata economica e sociale di lotta contro la povertà in tutte le sue manifestazioni.

6. La seconda osservazione di carattere generale riguarda l'eccessivo peso relativo attribuito nel progetto

⁽¹⁾ Parere del CES sui minorati, GU n. C 347 del 22. 12. 1987 e GU n. C 189 del 28. 7. 1986.

di bilancio all'assistenza tecnica ed alle misure di accompagnamento (9 milioni di ECU su un bilancio di 70 milioni). Pur senza trascurare il valore di tale programma di azione in termini di scambio di esperienze e l'importanza dell'assistenza tecnica, il Comitato si chiede se non sia possibile definire delle modalità di accompagnamento del programma meno onerose, ma pur sempre efficaci. La Commissione dovrebbe quindi dotarsi di mezzi propri senza però privarsi dell'indispensabile assistenza di consulenti esterni.

7. La terza osservazione generale riguarda il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di povertà. Il Comitato non può che approvare il principio di una più rigorosa definizione della « soglia » della povertà e dell'istituzione di un programma che consenta di procedere a raffronti tra gli Stati membri. In sede di elaborazione della relazione informativa sopramenzionata, il Comitato stesso ha risentito della mancanza di informazioni attendibili al riguardo.

7.1. Il Comitato ritiene tuttavia che la funzione di migliorare le conoscenze in materia compete prioritariamente all'Istituto statistico delle Comunità europee ed agli istituti statistici nazionali che devono quindi tenerne conto nei propri bilanci. Il Comitato riconosce nondimeno la necessità di misure di incitamento ed approva il fatto che taluni stanziamenti di detto programma di azione comunitario siano destinati ad una migliore conoscenza del fenomeno della povertà.

7.2. A parere del Comitato è inoltre fondamentale che le analisi del seguito del programma vengano effettuate con una maggiore frequenza e che i risultati di tali lavori gli vengano trasmessi.

8. Il Comitato ribadisce la necessità di intensificare la collaborazione con le organizzazioni internazionali, specie con l'UNESCO ed l'Ufficio internazionale del

lavoro (BIT), nonché con le grandi organizzazioni non governative che si occupano dei problemi connessi alla povertà.

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Articolo 2

Il Comitato rammenta le osservazioni formulate nella propria relazione informativa in merito alla difficoltà di enunciare una definizione della povertà valida per tutte le forme e tutti i casi di povertà in ogni epoca ed in ogni luogo. Il Comitato ritiene inoltre che la scelta dell'espressione « meno favoriti » non sia delle più felici.

Articolo 3

Il Comitato reputa che sarebbe necessario definire delle priorità soprattutto in base agli insegnamenti tratti dalle esperienze precedenti.

Articolo 5

Sarebbe opportuno precisare il ruolo della Commissione e del gruppo di consulenti.

Articolo 9

La composizione del comitato consultivo dev'essere ampliata in modo da includere esperti non governativi con una lunga esperienza di lavoro nel settore della lotta contro la povertà in tutte le sue manifestazioni.

Articolo 12

Le relazioni sull'attuazione e sui risultati del programma devono essere trasmesse anche al Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri⁽¹⁾

(89/C 159/07)

Il Consiglio, in data 23 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Giacomelli, in data 11 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, all'unanimità meno 5 astensioni, il seguente parere.

Osservazione preliminare

Pur riconoscendo che la proposta di regolamento in esame rappresenta un primo tentativo per una possibile soluzione del problema statistico che si porrà riguardo agli scambi intracomunitari di beni, il Comitato constata che non può essere dissociato dalla questione dell'armonizzazione dell'imposizione indiretta, sulla quale si è espresso in parecchi pareri approvati nella sessione plenaria del 7 luglio 1988 (cfr. punto 2.6 infra). Pertanto il Comitato può accogliere la proposta solo nella prospettiva delle numerose osservazioni di fondo formulate all'epoca e delle riserve d'ordine fondamentale e tecnico espresse nei vari capitoli del presente parere.

1. Introduzione

1.1. Attualmente, e probabilmente così sarà sino alla fine del 1992, scadenza prevista per il completamento del mercato interno europeo, le statistiche del commercio estero degli Stati membri, per quanto riguarda tanto il flusso di merci intracomunitario quanto gli scambi con i paesi terzi, si basano sull'utilizzazione delle informazioni fornite nell'adempimento delle formalità collegate al passaggio delle frontiere interne ed esterne della Comunità. Tali dati sono estratti dai fogli per le statistiche del documento amministrativo unico (DAU), formulario doganale introdotto il 1° gennaio 1988 ed utilizzato negli scambi di tutti paesi della Comunità tra di loro o con i paesi terzi, apportando, nello stesso tempo, un quadro armonizzato e standardizzato nelle sue codificazioni, per la raccolta dei dati utilizzati dagli statistici.

Alla stessa data è stata applicata la nomenclatura combinata comunitaria, strumento ormai unico per la designazione dei prodotti. Rispondendo ad obiettivi statistici e tariffari essa riflette allo stesso tempo l'armonizzazione europea e l'impostazione unificata tra statistiche e controllo amministrativo degli scambi.

1.2. L'obiettivo generale del Libro bianco tradotto nell'Atto unico europeo comporta, tra l'altro, l'eliminazione, dal 1° gennaio 1993, delle frontiere fisiche. Sono pertanto condannate a sparire le formalità alle frontiere, i controlli e la relativa documentazione, quest'ultima in quanto vettore per la raccolta delle informazioni statistiche.

1.3. Il libro bianco raccomanda la soppressione delle frontiere intracomunitarie: continuano però ad esistere ambiguità nel testo e nello spirito, in ordine alle conseguenze per le statistiche del commercio estero degli Stati membri. Il paragrafo 45 fa propria l'idea che per stabilire le statistiche degli scambi intracomunitari dovranno essere applicate tecniche diverse dalla raccolta attuale dei dati attraverso i documenti doganali.

1.4. Il Libro bianco prevede che dovranno essere le imprese a fornire le informazioni statistiche, fatto che può far temere che invece di uno snellimento si manifesti un mantenimento o persino un appesantimento dell'onere amministrativo. Gli autori della proposta di regolamento all'esame cercano invece di rassicurare gli operatori economici interessati, facendo loro intravedere l'attuazione di un sistema sostitutivo capace di soddisfare le esigenze d'informazione esistenti, pur limitando il contributo che le imprese devono fornire. In questo ordine di idee, si propone, per l'elaborazione delle statistiche degli scambi di beni tra gli Stati membri, l'istituzione di un sistema permanente di raccolta di dati chiamato sistema Intrastat (art. 6 della proposta di regolamento).

1.5. Si verificherà dunque che, se la soppressione delle frontiere fisiche che caratterizzerà il grande mercato unico di domani si realizzerà, manifestandosi agli occhi dei cittadini con la sparizione delle soste alle frontiere intracomunitarie, agli operatori economici continueranno tuttavia ad essere imposte formalità in modo da soddisfare le esigenze d'informazione della Comunità e degli Stati membri sugli scambi di beni intracomunitari. Rimane ovviamente inteso che tutti coloro che sono soggetti all'obbligo d'informazione dovranno, secondo il diritto comunitario, sottoporsi a regole comuni in modo che la libera circolazione delle merci all'interno del futuro grande mercato unico avvenga dappertutto alle stesse condizioni per tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 5. 4. 1989, pag. 4.

1.6. Gli autori della proposta in esame prevedono che dopo l'abolizione del supporto vincolante costituito dalle formalità doganali da espletare al momento del passaggio delle frontiere interne, si porrà il problema di sensibilizzare i fornitori dell'informazione riguardo ai loro doveri statistici. Essi suggeriscono due tipi d'intervento: uno, detto « preventivo », da realizzarsi attraverso istruzioni amministrative o operatori intermediari (agenti in dogana, trasportatori), l'altro, detto « critico », che prevede il ricorso a registri di operatori intracomunitari che vanno costituiti e gestiti dalle amministrazioni nazionali di ogni Stato membro.

1.7. Si precisa che il sistema di raccolta proposto continuerà ad ammettere la globalizzazione delle informazioni per un determinato periodo di riferimento, possibilità della quale attualmente si avvalgono operatori di tutte le dimensioni, a condizione che la loro organizzazione interna glielo consenta. D'altro canto si descrive il nuovo sistema come orientato in funzione delle nuove prospettive dischiuse dagli incessanti sviluppi delle tecniche del trattamento automatico dell'informazione; la Commissione ha il compito di adottare in questo settore le disposizioni più appropriate agli sviluppi tecnologici del dopo 1992.

1.8. La motivazione della proposta in esame non nasconde i rischi che l'applicazione del nuovo sistema di raccolta statistica può far correre, nel senso che esso dovrà cogliere eventi che si svolgono in uno spazio economico sconosciuto. Gli autori ritengono pertanto preferibile, prima di riflettere sulle misure d'accompagnamento e d'esecuzione, esaminare più da vicino questioni delicate come per esempio:

- l'utilizzazione a fini statistici delle formalità esistenti,
- l'opportunità di mantenere talune disposizioni nazionali,
- i limiti della collaborazione tra amministrazioni fiscali e servizi statistici,
- la necessità di organizzare periodicamente indagini complementari sui movimenti di merci esclusi dalla raccolta o dovuti a persone non soggette all'obbligo dell'informazione.

Gli autori nutrono la speranza che le difficoltà che emergeranno durante i primi anni potranno essere appianate o risolte in capo a tre o quattro anni.

1.9. L'Intrastat, che sarà applicabile anche alle statistiche del transito e dei depositi (certe eccezioni sono previste per beni che restano sottoposti a formalità doganali e fiscali: beni provenienti da paesi terzi e che nel quadro del perfezionamento doganale sono

trasportati da uno Stato membro verso un altro), riserverà alle statistiche del commercio tra Stati membri un ruolo prioritario nel passaggio dal vecchio al nuovo modo di raccolta.

Il Regolamento (CEE) n. 1736/75⁽¹⁾ del Consiglio del 24 giugno 1975 fissava simultaneamente definizioni e metodi uniformi per il commercio estero della Comunità e il commercio estero tra gli Stati membri. Circa dieci anni più tardi il Regolamento (CEE) n. 2954/85⁽²⁾ del Consiglio definiva, ai fini dell' « uniformazione e della semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri l'oggetto di questa, in modo da poterlo distinguere chiaramente dall'oggetto delle statistiche del commercio estero della Comunità » (primo considerando) e constatava che a tale scopo « certe disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1736/75 non sono più applicabili per le statistiche del commercio tra gli Stati membri ».

1.10. L'eliminazione, prevista dal 1° gennaio 1993, delle frontiere fisiche e fiscali intracomunitarie farà perdere alle statistiche riguardanti gli scambi di beni tra gli Stati membri il riferimento e il supporto rappresentato dalle formalità e dai controlli imposti dalle amministrazioni doganali agli spedizionieri e ai destinatari delle merci che circolano all'interno della Comunità. Ecco perché la proposta in esame intende prevedere sin d'ora l'istituzione immediata di un nuovo sistema di raccolta basato su reti amministrative di controllo esistenti, che assicuri la continuità dei risultati statistici e permetta, con una verifica più ravvicinata possibile, di valutarne i parametri di completezza e di attualità, al fine di individuare eventuali lacune e debolezze e di procedere immediatamente, se necessario, al suo miglioramento e alla sua semplificazione, affinché gli scambi di beni non risentano di eventuali imperfezioni del sistema. La proposta in esame intende quindi adattare le regole e le disposizioni della statistica degli scambi tra gli Stati membri come definita dal Regolamento (CEE) n. 2954/85; la motivazione prevede inoltre che disposizioni analoghe siano elaborate per l'attuazione di statistiche riguardanti il transito e il deposito, non appena comincerà a funzionare la raccolta dei dati sul commercio detto speciale.

1.11. Gli autori della proposta in esame mostrano di voler evitare agli operatori economici, nella gestione della loro impresa, la necessità di distinguere, per esigenze statistiche, tra gli scambi intracomunitari e il commercio con operatori di paesi terzi. Inoltre vogliono impedire che il sistema Intrastat crei un processo di raccolta incompatibile con quello che resta applicabile agli scambi extracomunitari, in base al Regolamento (CEE) n. 1736/75. Ciò non toglie tuttavia che la com-

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1.

plexità dei rapporti tra i due tipi di dati obblighi a rinviare a più tardi la fissazione di talune regole riguardanti soprattutto la trasmissione dell'informazione.

2. Osservazioni generali

2.1. Occorre riconoscere agli autori della proposta di regolamento in esame il merito di essersi dedicati alla soluzione di un problema complicato e difficile: vista l'urgenza della situazione, con il mercato unico alle porte, prevedere in tempo utile l'attuazione di un sistema di raccolta di dati poco oneroso per il commercio intracomunitario che non sarà più soggetto a formalità alle frontiere e che dovrà pertanto poter essere rilevato da statistiche largamente indipendenti dai supporti amministrativi, cioè da documenti rispondenti ad altre esigenze collegate al passaggio delle frontiere e di cui le statistiche non erano, in ultima analisi, che un sottoprodotto.

2.2. Si ha perciò conferma implicitamente del fatto che la creazione del vasto mercato interno, spazio senza frontiere fisiche, tecniche o fiscali, secondo la logica del Libro bianco, non può applicarsi integralmente nel campo dell'informazione statistica. Vi è in effetti motivo di dubitare che nel 1993 l'integrazione europea avrà raggiunto un grado tale da poter orientare e misurare nei suoi risultati un'unica politica economica monetaria, commerciale ed estera con un solo sistema statistico di dimensioni europee.

2.3. Il completamento del mercato interno non esclude la necessità di informazioni di dimensione nazionale, ovvero regionale. Gli autori stessi ne riconoscono la necessità, in quanto tali informazioni dovranno permettere agli Stati membri di valutare individualmente, come nel corso dei trent'anni passati, la loro crescita e di seguire, ovvero orientare, l'evoluzione verso la coesione economica e sociale dell'Europa alla luce del progressivo completamento del mercato interno. L'elaborazione del sistema statistico europeo non potrà d'altronde essere né la semplice somma, a livello comunitario, delle statistiche degli Stati membri, poiché tale soluzione non fornirà alcuna indicazione sui flussi interregionali che d'ora in poi saranno di primaria importanza in un'Europa sempre più basata sulle regioni, né la copia del sistema americano che non misura affatto gli scambi tra i differenti Stati. Nell'ottica del mercato unico, le statistiche comunitarie dovranno dunque coprire contemporaneamente lo spazio comunitario e la dimensione interregionale dei flussi commerciali.

2.4. In questo senso è sembrato ad alcuni esperti che, per soddisfare il fabbisogno d'informazioni dettagliate sugli scambi di beni, articolate per prodotto e per paese, di ciascuno Stato membro, ci si debba avvalere della procedura del documento amministrativo unico ai fini della rilevazione statistica. Le ragioni sono varie, poiché

esso permette la conoscenza dettagliata dei flussi (senso, natura dei prodotti, valori, quantitativi, paesi partner), l'analisi delle condizioni di trasporto, le condizioni finanziarie (analisi dei contratti commerciali, dei valori fatturati, delle monete di fatturazione), la conoscenza degli operatori del commercio estero, con riserva dell'istituzione da parte degli Stati membri, entro il 31 dicembre 1992, di un registro degli operatori intracomunitari (art. 10, par. 1, della proposta di regolamento).

2.5. Il Comitato ha esaminato in dettaglio e debitamente apprezzato il valore tecnico della proposta presentata dalla Commissione, sebbene questa lasci sussistere un certo numero di incertezze, sia sulla fattibilità, sull'affidabilità del sistema che sui vincoli amministrativi e di controllo che sussistono soprattutto per gli operatori dopo la soppressione della sosta alle frontiere la quale, d'altronde, ha soprattutto un significato simbolico. Esso deve però prendere atto che la sua posizione sulla sostanza della proposta in esame resta condizionata dall'impostazione caratterizzata da riserve prudenziali già formulate in ordine all'armonizzazione del sistema delle imposte indirette, impostazione che senza rinnegare l'obiettivo dell'eliminazione delle frontiere si riflette negli otto pareri⁽¹⁾ adottati in materia nella 257ª sessione plenaria del 7 luglio 1988.

2.6. La proposta di regolamento in esame presuppone l'attuazione delle iniziative d'armonizzazione dei regimi impositivi indiretti e delle misure connesse, quali esse derivano dalle differenti comunicazioni o proposte di direttiva della Commissione [doc. COM (87) 320-321-322-323-324-325-326-327-328]. Sotto questo aspetto vanno ricordati soprattutto il trattamento fiscale delle esportazioni che non sarebbero d'ora in avanti più esonerate, bensì sottoposte all'IVA nel paese d'origine (inversione della territorialità), nonché l'instaurazione del meccanismo di compensazione dell'IVA per le vendite intracomunitarie, sistema che, a causa della sua complessità e dei seri dubbi sul suo funzionamento, ha sollevato controversie e interrogativi non solo in seno al Comitato, ma anche in altri ambiti e in altri organismi.

La proposta in esame è di natura principalmente tecnica e quindi non può essere vista che nell'ottica delle soluzioni che saranno poi definitivamente prese in materia d'armonizzazione dei regimi d'imposizione indiretta, ovvero del momento in cui questa sarà finalmente realizzata. A tale proposito, il Comitato si permette di rinviare al punto 6.6 del parere CES 739/88 sulla comunicazione globale della Commissione relativa al « ravvicinamento delle aliquote e all'armonizzazione delle strutture delle imposte indirette » [COM(87) 320 def. 2], punto di portata generale nel quale si afferma che « la convergenza fiscale non va considerata come la condizione *sine qua non* per la realizzazione del mercato unico ». Inoltre, indipendentemente dai dubbi che ren-

(1) GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 14, pag. 19, pag. 21, pag. 24, pag. 27, pag. 29, pag. 34, pag. 36.

dono aleatorio il funzionamento del meccanismo di compensazione, resta da vedere se la Commissione manterrà le proposte comportanti la soppressione della detassazione all'esportazione o se essa opererà per un sistema di rinvio del pagamento all'interno, il che permetterebbe di mantenere il sistema attuale di raccolta dei dati statistici sul commercio intracomunitario e di rinunciare all'introduzione del meccanismo di compensazione, il quale, da un punto di vista fiscale, è presupposto della proposta in esame.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articoli 6 e 7

L'articolo 6 istituisce il sistema Intrastat come un sistema permanente di raccolta statistica sugli scambi di beni tra Stati membri della Comunità.

L'articolo 7, paragrafo 5, prevede che, salvo decisione contraria del Consiglio da prendere al più tardi entro il 31 dicembre 1991, le disposizioni nazionali relative alle statistiche del commercio intracomunitario ai sensi dell'articolo 4 cesseranno di essere applicabili dopo il 31 dicembre 1992.

Come conseguenza, l'armonizzazione massima delle procedure, cui la proposta di regolamento è diretta, rischia di essere sfasata rispetto alla situazione attualmente in vigore in certi Stati membri. Si tratta di Stati o di entità geografiche di dimensioni ridotte come il Benelux dove la raccolta di dati avviene in pratica, parzialmente, per riflesso *miroitage*, cioè con una dichiarazione unica all'esportazione, mentre le imprese rimangono esonerate dalla dichiarazione all'importazione nel quadro del sistema del « Relevé Benelux 50 ». Sarebbe quindi opportuno esaminare la possibilità di prevedere una deroga allo scopo di evitare la distruzione di tale entità all'interno della Comunità e di mantenere nel nuovo sistema, mediante adattamento, la dichiarazione unica per il commercio intra-Benelux.

3.2. Articoli 21, 22 e 23

Nell'elenco dei dati da menzionare nel supporto dell'informazione statistica si parla solo dello Stato membro di provenienza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, mentre non è prevista alcuna informazione sul paese d'origine.

Certo è vero che per la grande maggioranza degli Stati membri tale informazione è di estrema importanza, sia per l'analisi specifica dei movimenti intracomunitari sia per il confronto con gli scambi con i paesi extracomunitari. Sembra quindi indispensabile reinserire la voce « paese d'origine » al paragrafo 1 dell'articolo 23.

Inoltre, obiezioni, e addirittura un movimento di rifiuto, si sono fatti strada nel frattempo nel settore dell'industria siderurgica la quale, per le necessità statistiche

che le sono proprie, ritiene che, per quanto concerne l'applicabilità, l'affidabilità e la completezza della nomenclatura e del supporto statistico, il sistema Intrastat, nella formulazione della Commissione, non servirà punto alle sue esigenze. D'altro canto, l'industria siderurgica afferma che essa è retta da un trattato (CECA) diverso da quello di Roma e che come settore « delicato », essa obbedisce ad obblighi statistici peculiari. Altri settori sensibili, come quello tessile e l'agricoltura potrebbero anch'essi essere indotti a considerare il sistema Intrastat inadeguato e insufficiente. Si pone quindi il problema dell'inserimento di dispositivi di deroga che prevedono un trattamento statistico a parte per settori che ne abbiano legittimamente bisogno.

3.3. Articoli 28 e 29

S'impone una riserva di fondo in merito agli articoli 28 e 29. L'articolo 28 istituisce un « comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri » e ne determina la composizione e il funzionamento; l'articolo 29 attribuisce a detto comitato un carattere esclusivamente consultivo, mentre le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento proposto, che saranno prese sulla base di questo articolo 29, possono determinare decisioni che comportano investimenti finanziari nelle amministrazioni e nelle imprese di diversi Stati membri. Sembra pertanto inammissibile escludere il Consiglio dal processo di decisione, soprattutto perché l'articolo 29 attribuisce un massimo di competenze alla sola Commissione, con un'unica restrizione di cui all'articolo 27, lettera b, che afferma che le disposizioni adottate dalla Commissione riguardanti la semplificazione dell'informazione statistica non potranno essere applicate anteriormente al 1° gennaio 1999.

Quanto alla funzione del suddetto comitato, va notato che l'attuale « Comitato delle statistiche del commercio estero » è istituito come comitato di gestione. Date soprattutto le implicazioni delle disposizioni previste nell'articolo 29 si chiede di conferire anche al Comitato delle statistiche degli scambi intracomunitari la funzione di comitato di gestione in cui gli Stati membri possono essere associati più efficacemente al processo decisionale riguardante le misure previste nel quadro del regolamento previsto. Occorrerà quindi modificare di conseguenza l'articolo 29, evitando così di creare divergenze tra le strutture dei comitati che si occupano rispettivamente delle statistiche del commercio intracomunitario e di quelle del commercio extracomunitario.

3.4. Articoli 29 e 30

Vanno senz'altro riconosciuti gli sforzi che gli autori della proposta di regolamento hanno con tutta evidenza dispiegato per elaborare un sistema sufficientemente flessibile e per evitare i rischi d'incompatibilità, e di

conseguenza i doppioni, tra le statistiche del commercio intracomunitario e quelle del commercio estero della Comunità. Tuttavia, non si può fare a meno di deplorare, nell'emettere un parere sul nuovo sistema Intrastat e sulla sua adeguatezza funzionale alle esigenze del futuro mercato unico, l'incertezza che sussiste su un numero troppo elevato di disposizioni essenziali che dovranno essere prese in base agli articoli 29 e 30 essendo soprattutto l'articolo 29 un vero e proprio tappabuchi. In effetti si fa riferimento in non meno di 24 punti diversi della proposta di regolamento alle misure di esecuzione che la Commissione è abilitata ad adottare in virtù del suddetto articolo 29, fatto che testimonia, da una parte, una precipitazione nell'elaborazione di un testo molto lacunoso e, d'altra parte, una volontà mal dissimulata della Commissione di escludere il Consiglio dal processo di decisione sulle disposizioni necessarie e indispensabili all'applicazione del regolamento in esame; né è prova la funzione semplicemente consultiva attribuita al comitato delle statistiche.

Il Comitato raccomanda pertanto agli autori della proposta di rielaborare il testo in modo da ridurre al massimo i rinvii all'articolo 29, dopo aver messo a punto il più gran numero possibile di disposizioni d'applicazione ed averle o integrate al regolamento o allegate alla proposta debitamente emendata.

4. Conclusioni

4.1. La valutazione della proposta di regolamento in esame non può effettuarsi che alla luce dei pareri (v. punto 2.5 supra) precedentemente formulati dal Comitato economico e sociale sull'armonizzazione delle imposte indirette e delle soluzioni che saranno apportate in via definitiva ai problemi sollevati, in tale contesto, riguardo alle proposte e comunicazioni presentate dalla Commissione (v. punto 2.6 supra).

Pertanto, pur congratulandosi con gli autori della proposta per il lavoro svolto per presentare sin da ora una soluzione possibile al problema statistico dopo l'abolizione delle barriere fiscali, il Comitato ritiene superfluo sottolineare ciò che gli sembra evidente, cioè che occorrerà, prima di prendere qualsiasi decisione nel settore statistico, attendere di conoscere le modalità definitive dell'abolizione delle frontiere nel contesto dell'imposizione fiscale indiretta. A tale proposito, sembra opportuno rinviare a riflessioni sviluppatesi nel frattempo in certi paesi della Comunità e che comportano proposte diverse da quelle della Commissione.

4.2. Le modalità tecniche del nuovo sistema proposto non possono sollevare obiezioni fondamentali, *a priori* tendendo ad eliminare le frontiere all'interno del grande mercato unico; ciò non toglie che è difficile nella fattispecie esprimere un giudizio organico sul regolamento in esame, visto il suo carattere lacunoso, in assenza di

disposizioni sulle statistiche del transito e su quelle dei depositi e nell'ignoranza di un numero troppo elevato di misure d'applicazione che, inoltre, sono lasciate alla sola competenza della Commissione.

4.3. L'applicabilità del sistema e l'efficacia che esige la necessità di informazioni statistiche dopo la soppressione dei controlli alle frontiere restano soggette al beneficio d'inventario nell'attesa di una verifica. A tale proposito, sarebbe utile prevedere un periodo di test concomitanti con il sistema attuale, facendo appello alla collaborazione volontaria di un numero scelto di soggetti che hanno obblighi fiscali importanti. Già tale verifica richiede che tutte le disposizioni di applicazione indispensabili siano conosciute a breve termine.

4.4. S'impone un'ultima riserva in ordine alla reazione di talune categorie di soggetti sottoposti all'obbligo di informazione e quindi quanto all'affidabilità delle statistiche fornite da un nuovo sistema. Verranno a mancare infatti sia la motivazione d'ordine fiscale per coloro che sono tenuti a fornire le informazioni, sia i vincoli inerenti all'adempimento delle formalità e dei controlli attualmente collegati al passaggio delle frontiere, vincoli che assicurano per mezzo dei documenti doganali la raccolta dei dati statistici sugli scambi di beni. Gli autori della proposta intravedono la difficoltà di sensibilizzare i soggetti sottoposti all'obbligo di informazione, al loro «dovere statistico» (punto 5 della motivazione). L'assenza di motivazioni e vincoli fa dubitare dell'efficacia dei mezzi che essi propongono per risolvere tale problema.

4.5. Indipendentemente dalle soluzioni che verranno adottate in materia fiscale e statistica, sarà necessario per fare fronte alla necessità di informazione dopo il completamento del mercato interno, sia conservare, se del caso, il sistema esistente di raccolta di dati sia instaurare, a seconda di quanto sia estesa l'armonizzazione del sistema impositivo indiretto, un sistema nuovo che, dopo il completamento e la correzione del progetto Intrastat all'esame, risponda nel modo più adeguato alla necessità di disporre di statistiche attendibili sul commercio intracomunitario. Si può dunque ragionevolmente dubitare dell'ampiezza dello snellimento delle procedure amministrative — principale argomento avanzato per sostenere il progetto di armonizzazione del sistema impositivo indiretto che la soppressione dei controlli alle frontiere è suscettibile di apportare agli operatori economici.

Comunque, poiché la proposta in esame è strettamente legata all'armonizzazione dell'imposizione indiretta e poiché essa dipende in larga misura dall'applicazione preliminare delle misure proposte in tale contesto dalla Commissione, è evidente che nell'ipotesi di modifiche significative di tali proposte che restano controverse, la proposta relativa alle statistiche del commercio intracomunitario dovrà essere rivista e modificata a sua volta, nel qual caso il Comitato intende essere consultato sul nuovo testo.

4.6. Si farà ancora osservare, a titolo complementare data la complessità del sistema proposto, che l'affidabilità delle informazioni statistiche rischia di essere minata dalle insufficienti capacità tecniche e dallo scarso livello d'informazione del personale incaricato della colletta e del trattamento delle statistiche e ciò soprattutto nei paesi periferici. Un problema tecnico si porrà altresì per un paese piccolo come il Lussemburgo per

quanto si riferisce all'indispensabile potenziamento dei servizi interessati che nel quadro dell'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) usufruiscono attualmente della collaborazione dell'amministrazione belga. Sarebbe opportuno che, di pari passo con l'eventuale attuazione del nuovo sistema, la Commissione preveda adeguati mezzi d'assistenza tecnica, educativa ed anche finanziaria.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la patente di guida ⁽¹⁾

(89/C 159/08)

Il Consiglio, in data 21 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Tukker in data 12 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a grande maggioranza (4 astensioni), in data 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. A mente della Direttiva 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 ⁽²⁾:

- a) Qualora il titolare di una patente di guida rilasciata in uno Stato membro trasferisca la sua normale residenza in un altro Stato membro, la patente medesima resta valida per un periodo massimo di un anno e deve essere sostituita, prima dello scadere di tale termine, con una patente rilasciata dal secondo Stato.
- b) È istituito un modello comunitario di patente a decorrere dal 1° gennaio 1986.

1.2. È difficile stabilire le equivalenze tra le patenti dei vari Stati membri. Ci sono disparità per quanto concerne:

- a) le categorie dei veicoli,
- b) la durata di validità delle patenti,
- c) le norme relative alle prove che i conducenti devono superare.

1.3. Il programma di lavoro della Commissione per il 1985 ha precisato che quest'ultima si impegnava a presentare una proposta volta a garantire il riconoscimento della patente di guida in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato di residenza del titolare della patente.

Dovrà essere prevista anche una normativa più favorevole per gli handicappati e gli invalidi.

1.4. Per rispondere a questi impegni la Commissione propone ora di sostituire la Direttiva 80/1263/CEE con una nuova direttiva.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. A giudizio del Comitato l'armonizzazione delle patenti di guida nella Comunità è un fatto positivo, non solo per motivi tecnici, ma anche per ragioni di ordine psicologico.

2.1.1. Sotto il profilo tecnico è naturalmente auspicabile che tutti gli Stati membri prevedano le stesse condizioni in modo che le patenti possano essere considerate equipollenti.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

2.1.2. Dal punto di vista psicologico quest'armonizzazione è importante per l'Europa dei cittadini: quasi ogni cittadino trova ora una direttiva che può interessarlo da vicino. In questo modo il pubblico comincia a rendersi conto che s'inizia a lavorare per l'unificazione dell'Europa.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. *Articolo 4, paragrafo 1*

Il disposto del paragrafo 1 è già attuato nella maggior parte degli Stati membri. Le categorie sono già indicate sulle patenti di guida della Comunità europea.

3.2. *Articolo 4, paragrafo 3*

Un'unica modifica che interessa tre Stati membri.

3.3. *Articolo 4, paragrafo 4*

Aggiunta dei motori a 400 cm³. Questa disposizione esiste già in alcuni Stati membri.

Ovi sia approvata occorrerà consentire tempo sufficiente per l'adeguamento.

3.4. *Articolo 4, paragrafo 5*

Il Comitato appoggia l'introduzione di patenti specifiche per queste categorie, e in particolare le proposte relative alle categorie C e D.

3.4.1. *Categoria C*

Oltre i 3 500 kg i veicoli sono considerati come autocarri, con caratteristiche completamente diverse dalle autovetture: dimensioni maggiori, difficoltà di manovra, ad esempio nella retromarcia.

3.4.2. *Categoria D*

Fra i veicoli fino a otto posti a sedere (escluso il conducente) rientrano le giardinette, e ad esempio le auto per il trasporto di operai, però con le dimensioni delle normali autovetture.

I veicoli con più di 8 posti a sedere (escluso il conducente) rientrano nella categoria dei pulmini (o «minibus»). In questo caso ci sono differenze quanto alla responsabilità e alla tenuta di strada, le manovre sono più difficili, per cui è auspicabile una formazione più rigorosa con una patente che la attesti.

3.4.3. *Categoria C + E*

Vedere C.

3.4.4. *Categoria D + E*

Vedere D.

3.4.5. A giudizio del Comitato, per le categorie di veicoli indicate all'articolo 4, paragrafo 5, è opportuno prevedere esigenze più rigorose circa l'abilità di guida, ma le esigenze mediche previste per il gruppo 1 saranno sufficienti.

3.4.6. L'articolo 4, paragrafo 5, costituisce un punto controverso in quanto il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda hanno disposizioni diverse, e anche perché i pulmini («minibus») hanno un ruolo di rilievo in tali Stati membri. Va peraltro tenuto presente che al riguardo i punti di vista divergono nel Regno Unito e in Irlanda e che nemmeno i rappresentanti di questi due paesi sono concordi in materia.

3.5. *Articolo 8*

Vedere anche l'osservazione al punto 3.4.5 per quanto concerne le esigenze previste per le categorie di veicoli menzionate all'articolo 4, paragrafo 5, come pure le esigenze mediche relative al gruppo 1.

3.6. *Articolo 9*

Quando nella Comunità verrà introdotta un'unica patente di guida uniforme sarà necessario prevedere un'uguale durata di validità in tutti gli Stati membri.

3.7. *Articolo 10, paragrafo 2*

La persona residente in uno Stato membro che si trasferisca in un altro Stato membro può chiedere che questo le rilasci una patente, ma in tal caso deve rendere la patente ottenuta nel proprio Stato membro di origine. L'interessato non è tenuto a chiedere una nuova patente in quanto la patente rilasciata dal suo Stato membro d'origine è, e rimane, valida anche in altri Stati membri, a prescindere dal luogo di residenza del titolare.

3.8. *Articolo 10, paragrafo 3*

È impensabile che uno Stato membro che rilascia una patente a un cittadino di un paese terzo non membro della Comunità ritiri la patente emessa da quest'ultimo. Nella maggior parte degli Stati membri le patenti rimangono di proprietà dello Stato, alla stessa stregua dei passaporti, e non possono quindi essere ritirate da uno Stato diverso.

3.9. *Allegati*

È difficile dare un giudizio sugli allegati.

3.9.1. Nei commenti relativi all'Allegato I, al punto 6 (pag. 19) è detto che:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di:

- sopprimere la foto,
- sostituire il domicilio con l'indirizzo postale.»

A questo proposito il Comitato non è d'accordo e ritiene che per evitare frodi siano appunto indispensabili la foto e l'indirizzo esatto.

3.9.2. L'Allegato II è molto esteso: ci si può chiedere se tutte le condizioni indicate siano necessarie.

3.9.3. Nell'Allegato III, al punto 1.1, aggiungere le sottocategorie C + E e D + E al gruppo 1.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità⁽¹⁾

(89/C 159/09)

Il Consiglio, in data 26 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Cavazzuti, in data 12 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a grande maggioranza e 1 voto contrario, il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato condivide l'obiettivo della Commissione di procedere alla regolamentazione uniforme della circolazione stradale a livello comunitario.
2. Il Comitato constata che la proposta di direttiva si limita solo ad alcuni aspetti (introduzione di limiti differenziati a seconda delle caratteristiche del veicolo e delle strade), approva tale approccio pragmatico della Commissione e, fatte salve le osservazioni e considerazioni che seguono, condivide sostanzialmente la proposta della Commissione.
3. Il Comitato invita tuttavia la Commissione a completare tempestivamente il quadro, elaborando anche le proposte per la regolamentazione complessiva del traffico sulle strade della Comunità ed a predisporre contestualmente le ipotesi riguardanti le autovetture. In tal senso il Comitato auspica che le indicazioni formulate e le considerazioni generali e specifiche contenute nel parere del Comitato sui limiti di velocità emesso il 21 ottobre 1987⁽²⁾ siano tenute nella giusta considerazione.
4. Il Comitato, constatando che nel documento in esame la Commissione non cita detto parere, sottolinea peraltro come il contenuto della presente proposta non si discosti sostanzialmente da quanto in esso indicato, per gli aspetti pertinenti.
5. Per quanto riguarda la «relazione esplicativa» che accompagna la proposta, il Comitato osserva innanzitutto che le argomentazioni sono svolte in modo alquanto sommario, prendendo in considerazione globalmente tutto il traffico (i veicoli adibiti al trasporto delle merci, al trasporto collettivo di persone e le autovetture). La genericità e la sommarietà di questa esposizione, oltre a risultare poco convincente, conduce la Commissione a frequenti affermazioni inesatte (punti 5 e 6) ad esempio sul rapporto tra incidenti e diversi tipi di strada ed anche sulle componenti che determinano la forza di impatto dei veicoli in caso di incidente.
6. Il Comitato ritiene che un'efficace politica della sicurezza richieda interventi coordinati e finalizzati: l'obiettivo è quello di ridurre la probabilità di incidenti. Accorte e razionali misure di regolamentazione della circolazione stradale possono contribuire al conseguimento di questo obiettivo.
7. In tal senso il Comitato auspica che il dispositivo della direttiva (nei «considerando») indichi preminen-

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 9. 2. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 347 del 22. 12. 1987.

temente questo obiettivo, riconducendo le diverse argomentazioni in esso contenute ad un approccio unitario e maggiormente integrato.

8. Il Comitato inoltre sottolinea come nella proposta della Commissione non siano indicati alcuni aspetti specifici che pur necessitano di essere considerati in materia di regolamentazione dei limiti di velocità: necessità di procedere in alcune situazioni alla regolamentazione della velocità minima; necessità che le autorità competenti individuino i cosiddetti «punti neri» della rete stradale e provvedano a limitazioni specifiche della velocità.

9. Infine il Comitato, ribadendo che l'ipotesi di regolamentazione differenziata per tipo di strada e categoria di veicoli è sostanzialmente condivisibile, pur presentando specifiche incongruenze, auspica una diversa disposizione dei limiti per le «superstrade» che nel documento della Commissione sono assimilate alle strade extraurbane, mentre in realtà presentano caratteristiche simili alle autostrade.

9.1. Il Comitato conferma che per le categorie di veicoli M2 e N1 siano adottate le misure di regolamen-

tazione che saranno stabilite per la categoria M1 (automobili).

9.2. Il Comitato insiste per una uniforme regolamentazione (70 km) dei limiti di velocità sulle strade extraurbane per le categorie N2 e N3, considerando che per questo tipo di strada non sia auspicabile una differenziazione tra i due tipi di veicoli.

10. Il Comitato insiste affinché la Commissione accompagni le proprie proposte riguardanti la regolamentazione del traffico sulle strade della Comunità con adeguati riferimenti scientifici e tecnici ed analisi statistiche approfondite, in particolare riguardanti la densità del traffico per i vari settori della viabilità, il tasso di «incidentalità», le cause più frequenti degli incidenti, il tipo di incidenti e dei mezzi coinvolti e/o responsabili degli incidenti.

11. In tal senso il Comitato ribadisce la necessità, proprio per le caratteristiche complesse del problema e per le scarse disponibilità di dati uniformi e di studi, di disporre di una banca dati a livello europeo sugli incidenti stradali che raccolga, in modo uniforme, i dati relativi alle indagini effettuate nonché tutta la documentazione informativa e più generale di sicurezza nel settore dei trasporti e della viabilità. Ciò al fine anche di stimolare adeguatamente le politiche comunitarie in questo ambito.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO

Velocità autobus ed autocarri (km/h)								
Tipo di strada Categoria	Proposte Commissione				Parere CES 10/87			
	autost.	superst.	strade extra- urbane	centri abitati	autost.	superst.	strade extra- urbane	centri abitati
M ₂ = Bus + 9 posti compreso quello del conducente, - 5 ton.	100	80	80	50	100	come le autovetture		
M ₃ = Bus + 9 posti compreso quello del conducente, + 5 ton.	100	80	80	50	100	90	80	50
N ₁ = Camion, - 3,5 ton.	100	80	80	50	come le autovetture			
N ₂ = Camion da 3,5 a 12 ton.	100	80	80	50	90	80	70	40
N ₃ = Camion, + 12 ton. veic. rim., semi-rim. e roulotte	80	80	70	50	90	80	70	40

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo delle biotecnologie (1990-1994) — BRIDGE — ricerca biotecnologica per l'innovazione, lo sviluppo e la crescita in Europa⁽¹⁾

(89/C 159/10)

Il Consiglio, in data 24 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130Q, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto del relatore De Tavernier, in data 7 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, all'unanimità, il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva gli obiettivi del programma BRIDGE e la relativa proposta, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. Il programma BRIDGE ha lo scopo di proseguire ed estendere le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie, avviate nel 1982 con il programma BEP (1982-1986)⁽²⁾, e successivamente ampliate e completate con il programma BAP (1985-1989)⁽³⁾.

1.2. Il Comitato ha già sottolineato ripetutamente l'importanza della ricerca biotecnologica rispetto agli obiettivi economici e sociali della Comunità e degli Stati membri e, da ultimo, nel parere del 27 gennaio 1988 relativo alla revisione del programma BAP⁽⁴⁾.

1.3. Il programma BRIDGE, come il programma BAP, si articolerà in due azioni distinte ma collegate: da un lato, un'azione di ricerca e di formazione e, dall'altro, un'azione di concertazione.

1.4. Le attività svolte nell'ambito delle attività del primo tipo — ricerca e formazione — sono raggruppate in quattro settori:

- infrastrutture informative,
- tecnologie abilitanti,
- biologia cellulare,
- ricerca prenormativa.

1.5. Le attività del secondo tipo — concertazione — risponderanno ad una serie di finalità di controllo, informazione e collaborazione nell'intento di porre in atto e agevolare l'efficace applicazione delle biotecnologie agli obiettivi economici e sociali della Comunità e degli Stati membri.

1.6. La Commissione propone di destinare a questo nuovo programma un bilancio di 100 milioni di ECU, che corrisponde al volume degli stanziamenti previsto per la linea di azione di ricerca 4.1 — Biotecnologia — del programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991)⁽⁵⁾. Si dovrebbero assegnare 90 milioni di ECU alle attività del primo tipo e 10 milioni di ECU a quelle del secondo tipo.

1.7. L'importo di 100 milioni di ECU rappresenta un aumento di 25 milioni di ECU nei confronti del programma BAP e di 85 milioni di ECU rispetto al primo programma BEP.

1.8. Visto che le attività di ricerca devono essere realizzate in base a contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, si valuta il costo totale del programma a circa 171 milioni di ECU, di cui 71 milioni circa provengono da altri settori a livello nazionale.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato si compiace dell'attenzione particolare che la Commissione ha accordato alla valutazione dei risultati ottenuti dal 1982 in poi nel quadro dei due programmi BEP e BAP, e delle conclusioni concordanti, positive nel loro insieme, che si possono dedurre dall'insieme delle relazioni elaborate sinora. Nota tuttavia che la valutazione finale del programma BAP, tutt'ora in corso, dev'essere ancora effettuata.

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 20. 3. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Programma nel settore dell'ingegneria biomolecolare, GU n. L 375 del 20. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ Programma d'azione nel campo delle biotecnologie, GU n. L 83 del 23. 3. 1985, pag. 1, come modificato dalla GU n. L 306 del 30. 7. 1988, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. C 80 del 18. 3. 1988, pag. 7 (relatore: de Normann).

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

2.2. Questa valutazione si svolge a tre diversi livelli: dai contraenti stessi, dal comitato di gestione e di coordinamento (CGC) «Biotecnologia» e da un gruppo di esperti indipendenti. Il Comitato è del parere che questo tipo di valutazione dovrebbe essere esteso all'insieme dei programmi di ricerca.

2.3. Uno dei successi importanti ottenuti dai programmi BEP e BAP è di aver contribuito ad eliminare le frontiere nazionali tra laboratori, soprattutto grazie ad un'iniziativa innovatrice della Commissione nel quadro del programma BAP: il far collaborare in associazioni transnazionali aperte, dette «laboratori europei senza pareti» (European laboratories without walls — ELWW), dei gruppi di ricercatori, tutti impegnati in una ricerca pluridisciplinare con un obiettivo specifico.

2.4. Il Comitato è del parere che questa iniziativa della Commissione, che ha portato alla creazione di trenta ELWW, potrebbe essere estesa vantaggiosamente ad altri programmi di ricerca.

2.5. In generale, il Comitato approva gli obiettivi ed il contenuto del programma BRIDGE e in particolare l'accento messo sull'eliminazione delle strozzature che ostacolano lo sfruttamento della biologia moderna. A questo proposito la Commissione distingue tra le strozzature derivanti da lacune nelle cognizioni di base e quelle derivanti da limiti strutturali o dimensionali.

2.5.1. Nel primo caso, la Commissione prevede la creazione di laboratori europei senza pareti. I progetti scientifici di base realizzati nell'ambito di tali laboratori beneficerebbero di un contributo comunitario che va dai 200 000 ai 400 000 ECU annui per progetto. Tali progetti vengono chiamati progetti «N».

2.5.2. Nel secondo caso, la Commissione reputa che i limiti strutturali o dimensionali alla base della strozzatura potrebbero essere superati investendo, nel corso di un periodo determinato, capacità e risorse notevoli, che permettano di raggiungere la massa critica necessaria. Tali progetti di grandi dimensioni e dotati di un obiettivo preciso, tutt'ora chiamati progetti «T», beneficerebbero di un contributo comunitario che potrà variare da 1 a 3 milioni di ECU all'anno per ogni progetto.

2.6. Questo nuovo approccio della Commissione e le sue modalità di realizzazione dovrebbero contribuire a introdurre l'elasticità indispensabile a garantire una migliore corrispondenza tra i mezzi e le risorse disponibili, e le esigenze della ricerca biotecnologica in Europa.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Aspetti etici e morali della ricerca nel campo della biotecnologia*

3.1.1. Il Comitato ha già sottolineato in diverse occasioni gli aspetti morali ed etici connessi agli sviluppi della bio(tecno)logia e, da ultimo, nel parere del 14 dicembre 1988 in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca nel settore sanitario: medicina predittiva — analisi del genoma umano (1989-1991)»⁽¹⁾.

3.1.2. Il Comitato sottolineava che «malgrado la fiducia nella scienza e nella creatività della ricerca, non bisogna dimenticare che ci sono dei limiti anche in caso di solide basi etico-morali e di elevati livelli di progresso scientifico. La ricerca al servizio dell'uomo significa autolimitazione, al fine di poterne controllare i risultati e proteggerli dagli abusi».

3.1.3. Il Comitato è del parere che questa affermazione si applichi anche al settore generale delle biotecnologie moderne, settore per il quale è altresì necessario stabilire un equilibrio globale tra l'utilità a lungo termine delle ricerche sviluppate o previste e gli aspetti etici, al di là di qualsiasi considerazione commerciale, politica o economica.

3.1.4. Il Comitato prende atto e appoggia le iniziative già prese in tale contesto dalla Commissione, alcune in collegamento con altre autorità europee o internazionali, in particolare l'organizzazione nell'ottobre del 1989, insieme all'UNESCO, di una conferenza sul tema «Patrimonio genetico e diritti dell'umanità».

3.1.5. Il Comitato vede inoltre con favore la recente creazione di un gruppo di lavoro su «Gli aspetti etici, sociali e giuridici che regolano l'utilizzazione dei risultati di ricerca nel campo del genoma umano», composto di scienziati, filosofi, sociologi, teologi ed esperti giuridici.

3.1.6. Il Comitato ricorda tuttavia che, nel parere del 14 dicembre 1988, aveva sollecitato la creazione di una vera commissione per l'etica che comprendesse anche i rappresentanti degli ambienti sociali interessati. A questo proposito, si rammarica del fatto che un gruppo di lavoro creato dalla Commissione non comprenda questi rappresentanti e le chiede di porvi rimedio. Chiede inoltre che le riflessioni in corso vengano ugualmente estese al settore generale della biotecnologia.

3.1.7. Secondo il Comitato, i lavori del gruppo dovrebbero aver lo scopo di definire i criteri etici da

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 47 (relatrice: Tiemann).

osservare in qualsiasi lavoro di ricerca per giungere alla definizione di un codice di riferimento che precisi i limiti etici e morali da non superare nel quadro dei programmi in questione, come aveva già chiesto.

3.2. *Valutazione dei rischi*

3.2.1. Il Comitato appoggia senza riserve la Commissione nella sua volontà di aumentare considerevolmente le attività di ricerca prenormative, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dei rischi potenziali associati al rilascio volontario nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

3.2.2. Queste attività devono costituire una delle linee prioritarie del programma BRIDGE, vista l'esperienza limitata di cui si dispone attualmente per quanto concerne le conseguenze dell'emissione volontaria nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Infatti, la legislazione comunitaria può garantire una protezione adeguata dell'uomo e dell'ambiente contro tutti i rischi potenziali derivanti dall'ingegneria genetica solo se viene adattata all'evoluzione delle conoscenze.

3.2.3. A questo proposito, il Comitato rinvia alle osservazioni che ha formulato nel parere riguardante la «Proposta di direttiva del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», in data 24 novembre 1988⁽¹⁾.

3.3. *Partecipazione dell'industria*

3.3.1. Nel parere del 27 gennaio 1988 il Comitato aveva già avuto l'occasione di far notare che «l'efficace partecipazione sia ai programmi di ricerca sia alle parti successive dello sviluppo, rappresenta un fattore essenziale per valutare il beneficio che deriverà alla Comunità da questa spesa proposta».

3.3.2. Il Comitato aveva allora visto con favore i notevoli progressi compiuti al fine di associare sempre più l'industria al programma biotecnologia, e constataba parallelamente che la cooperazione instaurata con l'industria non risultava da una partecipazione finanziaria diretta ai progetti di ricerca, ma piuttosto dalle procedure applicate per consentire alle imprese industriali di seguire lo svolgimento dei lavori, in particolare organizzando seminari e tavole rotonde, e di esprimere interesse per l'utilizzazione dei risultati di ricerca.

3.3.3. A questo proposito, è opportuno notare che se l'industria è direttamente coinvolta nell'attività solo per il 15% dei gruppi di ricerca, quale partner finanziario, più dell'80% dei progetti di ricerca sono oggetto di manifestazione di interesse da parte dell'industria, lasciando sperare in una sua partecipazione attiva allo sviluppo dei risultati dei programmi ed al loro sfruttamento commerciale.

3.3.4. Il Comitato riconosce tuttavia la necessità di proseguire con impegno gli sforzi d'informazione dell'industria, visto che i risultati di uno studio effettuato da un gruppo di esperti indipendenti rivelano che circa i 2/3 delle imprese europee del settore delle biotecnologie e la maggior parte delle piccole e medie imprese (PMI), dichiarano di non aver affatto o di avere poche informazioni in merito ai programmi comunitari.

3.3.5. Il Comitato non può dunque approvare la decisione della Commissione di non prendere nessuna disposizione specifica nei confronti delle PMI; ritiene invece che esse dovrebbero beneficiare ampiamente dell'azione di ricerca realizzata nel quadro del programma proposto. Inutile ricordare le difficoltà a cui devono spesso far fronte le PMI per partecipare ai programmi comunitari di ricerca.

3.3.6. Il Comitato chiede inoltre che venga avviata un'azione particolare a favore dell'agricoltura che attualmente partecipa poco, per non dire affatto, alle attività comunitarie nel settore delle biotecnologie. A questo proposito esso rinvia al parere in merito al programma BAP⁽²⁾ che sottolineava l'importanza di assicurare l'appoggio e la partecipazione delle organizzazioni agricole europee allo sviluppo del potenziale della biotecnologia.

3.4. *Valutazione dell'impatto sociale della biotecnologia*

3.4.1. Il Comitato ribadisce la richiesta, formulata dal Comitato, nel parere del 25 gennaio 1988, che sia prevista, nel quadro del programma BRIDGE, una valutazione dell'impatto sociale dei risultati e si rammarica del fatto che tale richiesta non sia stata presa in considerazione dalla Commissione.

3.4.2. Il Comitato rammenta che, come già sottolineato in passato in numerosi pareri precedenti, il progresso tecnologico offre le migliori possibilità solo in un clima economico e sociale accettabile. È necessario istituire delle procedure di consultazione appropriate assieme a tutte le organizzazioni sociali e professionali ivi comprese le organizzazioni agricole, le associazioni di consumatori e di protezione dell'ambiente, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato della biotecnologia in Europa, dal punto di vista sociale.

3.5. *La proprietà intellettuale in materia di biotecnologia*

3.5.1. Le incertezze relative ai diritti di proprietà intellettuale in materia di biotecnologie costituiscono, come sottolinea il gruppo di esperti indipendenti, una seria strozzatura che impedisce lo sfruttamento del potenziale scientifico europeo e pone l'Europa in posizione di svantaggio rispetto agli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 45 (relatore: von der Decken).

⁽²⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985 (relatore: de Normann).

3.5.2. Nel novembre del 1988, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»⁽¹⁾ che ha già suscitato alcune critiche. A questo proposito, il Comitato fa riferimento ai lavori che effettua parallelamente in materia.

3.6. Infrastrutture dell'informazione

3.6.1. Le attività di ricerca e di formazione previste sotto questa voce costituiscono un prolungamento delle attività svolte nel quadro del programma BAP dal titolo « misure contestuali ». Hanno lo scopo, da un lato, di mettere a punto un sistema di comunicazione che permetta un accesso rapido alle collezioni di culture biologiche e, dall'altro, di applicare le tecnologie dell'informazione nel settore della ricerca biologica (bioinformatica).

3.6.2. Il Comitato approva il proseguimento e lo sviluppo di tali attività, il cui sostegno da parte della Comunità rappresenta la garanzia che l'infrastruttura d'informazione realizzata sarà accessibile all'insieme dei ricercatori di tutti gli Stati membri. L'intervento comunitario è altresì indispensabile per garantire il coordinamento e la complementarità di tali attività con quelle sviluppate, tra l'altro, nel quadro del programma ESPRIT.

3.6.3. Il Comitato è dell'avviso che, in tale contesto, la banca europea centralizzata di dati relativi ai microorganismi ed altri materiali biotici, di cui si è proposta la creazione, dovrebbe essere gestita dalla Commissione o almeno essere sotto la sua responsabilità, al fine di garantirne l'accesso a tutti secondo le condizioni e le modalità, soprattutto finanziarie, che converrà precisare al momento debito.

3.7. Attività di formazione

3.7.1. La Commissione propone di stanziare 10 milioni di ECU per le attività di formazione nei settori di ricerca contemplati dal programma. Tali attività comporteranno la conclusione di contratti di formazione per scienziati (in media, 160 persone all'anno) della durata di 6 mesi a 2 anni e l'organizzazione di corsi di formazione e sessioni estive.

3.7.2. Si dovrebbe continuare ad accordare un'attenzione particolare a queste attività, che hanno riscontrato un grande successo nel quadro del programma BAP, vista la necessità di:

— da un lato, garantire un adeguamento costante del personale di ricerca a tecniche complesse e all'evoluzione rapida delle conoscenze,

— dall'altro, permettere agli Stati membri meno dotati in infrastrutture di ricerca, o che non dispongono ancora di personale scientifico adeguato, di partecipare pienamente alle attività di ricerca previste nel quadro del programma.

3.7.3. Il Comitato reputa che tali attività di formazione possano contribuire in modo importante alla riduzione delle disparità di sviluppo tra gli Stati membri nonché al raggiungimento dell'obiettivo di coesione economica e sociale nel settore delle biotecnologie.

3.7.4. Il Comitato nota con soddisfazione, in tale contesto, l'intenzione della Commissione di agevolare la conclusione di contratti di formazione con scienziati provenienti da paesi quali Grecia, Spagna e Portogallo e di organizzare in questi tre paesi 20 sessioni estive nel periodo che precede la fine del programma BRIDGE.

3.8. Attività di concertazione

3.8.1. L'obiettivo delle attività di concertazione, che sono iniziate con il programma BAP, è « migliorare standard e capacità nel campo delle scienze biologiche e potenziare l'efficacia strategica di applicazione di queste discipline agli obiettivi sociali ed economici della Comunità ».

3.8.2. Pur prendendo atto dei successi registrati nel quadro del programma BAP, la relazione del gruppo di esperti indipendenti contiene numerose critiche importanti per quanto concerne l'attività di concertazione (soprattutto la scarsa conoscenza da parte dell'opinione pubblica dei vantaggi delle biotecnologie e la natura dei rischi collegati, l'assenza d'integrazione dei dati di altre direzioni generali della Commissione nella ricerca effettuata nel quadro del programma BAP), e constata che i compiti svolti sono stati soprattutto troppo numerosi, e il carico di lavoro dell'unità Cube⁽²⁾ troppo importante.

3.8.3. Il Comitato approva le attività di concertazione proposte nel quadro del programma BRIDGE, ma è del parere che queste ultime dovrebbero vertere soprattutto su:

- l'individuazione di condizioni per una migliore efficacia e coerenza dei programmi nazionali e comunitari nel campo delle biotecnologie e delle relative politiche associate, in particolare quelle sulla linea spartiacque ricerca-agricoltura-industria-ambiente,
- l'informazione del pubblico sulle potenzialità della biotecnologia, i suoi vantaggi e la natura dei rischi connessi; il Comitato considera che finora sia stato fatto molto poco in questo settore.

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 13. 1. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ *Concertation Unit for Biotechnology in Europe*. Unità di concertazione per la biotecnologia in Europa.

3.9. *Estensione del programma BRIDGE ai paesi terzi europei*

3.9.1. La Commissione propone di stanziare 3 milioni di ECU per il proseguimento delle azioni di ricerca svolte con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della scienza e della tecnologia, dette « Attività COST ».

3.9.2. Si propone inoltre di far partecipare al programma BRIDGE organizzazioni e imprese di paesi terzi europei con i quali sono stati conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica.

3.9.3. Il Comitato approva tale iniziativa che va incontro ad una richiesta da esso formulata nei pareri precedenti.

3.9.4. Il Comitato si chiede tuttavia se non sarebbe opportuno, in un'ottica di razionalizzazione, prevedere nel tempo di integrare le azioni COST nelle attività di ricerca del programma biotecnologie, visto che i paesi terzi europei che partecipano a tali azioni sono tutti dei paesi con i quali sono stati conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, cioè i paesi dell'Asso-

ciazione europea di libero scambio (EFTA). Si potrebbe, analogamente, prevedere una cooperazione europea più ampia e non limitata ai paesi EFTA.

3.10. *Trasmissione al Comitato economico e sociale del rapporto sui risultati e del rapporto di valutazione menzionati all'articolo 4 della proposta di decisione*

3.10.1. Il Comitato chiede che, come per altri programmi, l'articolo 4 della proposta di decisione sia modificato al fine di prevedere espressamente la trasmissione anche al Comitato economico e sociale del rapporto sui risultati del riesame del programma nonché del rapporto di valutazione dei risultati.

3.10.2. Si ricorda nuovamente che in conformità all'articolo 130Q, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato è consultato obbligatoriamente su tutte le proposte di modifica, prolungamento o rinnovo del programma. Tali relazioni costituiscono un elemento essenziale per la valutazione delle proposte formulate dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologici della Comunità europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992)⁽¹⁾

(89/C 159/11)

Il Consiglio, in data 10 febbraio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 150 Q, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in data 7 aprile 1989 sulla base del rapporto introduttivo del relatore Jaschick.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

Il Comitato approva, con alcune riserve, la «Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologici della Comunità europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992).»

1. Introduzione

1.1. Il programma proposto fa parte della linea d'azione di ricerca 3 — modernizzazione dei settori industriali — del programma quadro per azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1987-1991)⁽²⁾ e più precisamente del paragrafo 3.3 «Materie prime e riciclo» il cui obiettivo è contribuire alla competitività dei settori industriali tradizionali e nuovi della Comunità» soddisfacendo le loro esigenze in tema di materie prime sia rinnovabili (legno) che non rinnovabili».

1.2. Questo nuovo programma è la continuazione di una parte delle attività di ricerca condotte nel quadro del programma sui materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989)⁽³⁾.

1.3. Le nuove attività di ricerca proposte, per la cui realizzazione saranno stanziati 45 milioni di ECU, come previsto dal programma quadro, si suddividono in quattro sottoprogrammi:

- materie prime primarie: 21 milioni di ECU,
- riciclo dei metalli non ferrosi e dei metalli strategici: 6 milioni di ECU,
- materie prime rinnovabili, silvicoltura e prodotti del legno: 12 milioni di ECU,
- riciclo dei rifiuti: 6 milioni di ECU.

1.4. Queste attività saranno condotte essenzialmente per mezzo di contratti a compartecipazione finanziaria, e una parte degli stanziamenti dovrà essere destinata ad attività di coordinamento, soprattutto nel settore del riciclo dei rifiuti. Saranno stanziati anche somme per attività di formazione (soprattutto borse di studio).

2. Osservazioni generali

2.1. Valutazione globale del programma

2.1.1. In linea generale, il Comitato approva gli obiettivi e il contenuto del programma proposto; esso prende nota del fatto che l'elaborazione del programma è stata oggetto di un'ampia consultazione negli ambienti scientifici e industriali interessati. Prende altresì atto del parere favorevole del comitato di gestione e di coordinamento (CGC) «Materie prime e materiali».

2.1.2. Il Comitato ritiene che il programma privilegia in misura eccessiva le materie prime a detrimento di altri programmi parziali e, in particolare, di quello concernente il riciclo. A tale strumento va attribuita maggiore importanza e non soltanto dal punto di vista dell'approvvigionamento di materie prime, bensì anche per motivi ambientali.

2.1.3. Il Comitato si rammarica inoltre, come viene precisato del resto a varie riprese dalla stessa Commissione, che tale nuovo programma sia stato elaborato senza che spesso si disponesse di risultati scientifici sufficienti dei progetti condotti nel quadro del programma 1986-1989, sì da valutare il loro impatto sulle applicazioni industriali.

2.1.4. Benché non abbia potuto prendere conoscenza dettagliatamente della relazione interlocutoria compilata da un gruppo di esperti indipendenti, il Comitato ha tuttavia preso nota con soddisfazione delle sue prime conclusioni abbastanza positive per quanto riguarda i risultati finora ottenuti nel settore delle materie prime primarie e secondarie.

2.2. Definizione delle priorità e criteri di selezione dei progetti di ricerca

2.2.1. Il Comitato condivide il parere del CGC secondo il quale la portata del programma proposto sembra vasta, tenuto conto degli stanziamenti disponibili. Occorrerà quindi definire con precisione priorità e criteri di selezione dei progetti di ricerca, in modo da assicurare al programma il massimo impatto economico, evitando così al tempo stesso dispersione degli sforzi

⁽¹⁾ GU n. C 52 del 1. 3. 1989, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 36.

su un numero troppo elevato di progetti e una sovrapposizione con programmi nazionali o altri programmi comunitari.

2.2.2. Sarà opportuno altresì prestare grande attenzione al fatto che i progetti accettati siano diretti a soddisfare le esigenze a lungo termine della Comunità nel suo insieme e non, come spesso è già stato il caso, secondo, il gruppo di esperti, a rimediare a problemi che hanno un rilievo economico immediato e che sarebbero risolti meglio con altre fonti o con altri mezzi.

2.2.3. Il Comitato si compiace altresì di constatare che le attività di ricerca assumeranno sempre più un carattere sovranazionale.

2.2.4. Essa dà anche il suo pieno appoggio all'intenzione della Commissione di dare la preferenza, in caso di scelta tra progetti aventi vantaggi tecnici ed un eventuale impatto industriale analoghi, a quelli cui partecipano le piccole e medie imprese (PMI).

2.2.5. Il Comitato sottolinea che si dovrà inoltre tener conto in modo particolare dell'impatto sociale, soprattutto nel settore dell'occupazione, e regionale di tali progetti e del loro contributo alla riduzione dei divari di sviluppo tra Stati membri. Anche lo sviluppo dello sfruttamento delle piccole miniere riveste in tale contesto una grande importanza.

2.2.6. Esso chiede alla Commissione di prendere pienamente in considerazione tali osservazioni nel definire le priorità all'interno dei diversi sottoprogrammi e al momento di selezionare i progetti di ricerca.

2.2.7. Il Comitato esorta pertanto la Commissione a sentire il parere non solo del CGC ma anche quello degli ambienti socioeconomici interessati.

2.2.8. Esso suggerisce inoltre alla Commissione, come ha già fatto nel parere del 18 dicembre 1985 sul programma 1986-1989⁽¹⁾, di esaminare la possibilità di destinare una parte degli stanziamenti disponibili alla promozione di progetti pilota e dimostrativi, diretti a mostrare la fattibilità tecnologica e commerciale di progetti di ricerca i cui risultati si sono rivelati promettenti.

2.3. *Coordinamento dei programmi connessi in seno alla Commissione*

2.3.1. Le attività proposte presentano legami, spesso molto stretti, con molti altri programmi comunitari di ricerca, soprattutto con i programmi BRITE/EURAM/JOULE (energie non nucleari), STEP (ambiente), di ricerca agricola e nel settore della biotecnologia, cosa

che implica procedure e disposizioni appropriate al fine di evitare le eventuali sovrapposizioni. Il Comitato a tale proposito appoggia la raccomandazione formulata dal CGC.

2.3.2. Il Comitato ricorda inoltre la pressante domanda da esso formulata nel parere del 18 dicembre 1985 secondo la quale la Commissione deve fare in modo che la relazione fra tutti i programmi pertinenti di ricerca e sviluppo sia esaminata sin dalla formulazione del programma e verificata poi ad intervalli regolari, al fine di garantirne il rendimento attraverso l'utilizzazione ottimale delle risorse.

2.4. *Coordinamento con i programmi connessi degli Stati membri*

2.4.1. Secondo il Comitato è essenziale adoperarsi affinché non vengano a beneficiare di un contributo finanziario della Comunità progetti di ricerca che possono essere condotti spontaneamente e nel proprio interesse dalle imprese coinvolte o dagli Stati membri.

2.4.2. Esso non può quindi non trovare motivi di preoccupazione nelle osservazioni contenute nella relazione interlocutoria del gruppo di esperti, secondo la quale, nel settore delle materie prime e secondarie, un gran numero di progetti di ricerca esaminati avrebbe potuto essere realizzato nel quadro di programmi nazionali, anche se globalmente la pertinenza dei lavori effettuati, rispetto alle esigenze dell'industria e della Comunità, non è contestata.

2.4.3. Tale situazione conferma la legittimità dell'auspicio formulato precedentemente dal Comitato, secondo il quale sarebbe stato auspicabile consacrare un capitolo della comunicazione alla descrizione dei lavori eseguiti dagli Stati membri nei diversi settori interessati, indicando le spese impegnate e il contenuto dei programmi.

2.4.4. Il Comitato appoggia con convinzione la raccomandazione del gruppo di esperti indipendente, secondo la quale:

un obiettivo principale della Commissione dovrebbe essere quello di pubblicare un elenco esaustivo di tutte le attività di ricerca in corso nel settore delle materie prime che vengono portate avanti in tutta la Comunità e nei paesi associati con cui attualmente esistono collegamenti o possono essere stabiliti in futuro. Tale elenco dovrebbe essere continuamente aggiornato ed includerebbe tutti i progetti finanziati dalla CEE a partire dal primo programma materie prime (1978-81), nonché quelli svolti nel quadro di programmi successivi ed attuali: esso dovrebbe inoltre fornire le informazioni più complete possibile su tutti i lavori di ricerca e sviluppo svolti in tale campo nei settori privato, pubblico e parastatale. Dovrebbe essere anche considerata la possibilità di includervi agevolazioni ed attrezzature. Tale elenco, che dovrebbe formare la principale banca dati della Comunità sulle materie prime, dovrebbe avere

⁽¹⁾ GU n. C 354 del 31. 12. 1985, pag. 6 (relatore: de Normann).

una distribuzione universale ed essere accessibile attraverso una delle reti informatiche comunitarie.

2.4.5. Una raccomandazione del genere vale per l'intero programma proposto e potrebbe essere estesa con grande profitto a tutti i programmi comunitari di ricerca. Il Comitato invita con insistenza la Commissione a darvi seguito, fatto che soprattutto permetterebbe una migliore definizione delle priorità ed una migliore selezione dei progetti di ricerca. La sua realizzazione potrebbe esigere tuttavia personale supplementare.

2.5. Ripartizione indicativa degli stanziamenti tra i diversi sottoprogrammi

2.5.1. Il Comitato constata che il sottoprogramma «materie prime primarie» assorbe da solo circa la metà del bilancio previsto per l'insieme del programma, nonché del personale corrispondente. Esso nota anche che la maggior parte delle proposte di partecipazione relative al precedente programma si riferivano già a questo settore.

2.5.2. Il Comitato considera che tale ripartizione degli stanziamenti non rifletta l'ordine di priorità tra i vari sottoprogrammi e la loro rispettiva importanza, in riferimento alla gravità dei problemi di tutela dell'ambiente e all'urgenza di trovarvi delle soluzioni. Esso chiede quindi che siano ridotti gli stanziamenti destinati al sottoprogramma «materie prime primarie» e che i fondi che risultano così disponibili vengano riallocati assegnandoli allo svolgimento degli altri tre sottoprogrammi.

2.5.3. Il Comitato constata inoltre che la proposta della Commissione, contrariamente al programma precedente, non autorizza più alcuna flessibilità tra la dotazione di bilancio finale di ciascuno dei sottoprogrammi e la somma inizialmente prevista. La Commissione è esortata a prevedere questa flessibilità che permette di dar prova di duttilità nell'assegnazione degli stanziamenti, onde poter far fronte a sviluppi imprevisti nello svolgimento dei lavori di ricerca, cosa che viene raccomandata anche dal CGC.

3. Osservazioni particolari

3.1. Materie prime primarie

3.1.1. Il Comitato non è convinto che per ciascuna delle attività enumerate nell'allegato I della proposta di decisione sia veramente necessario fare ricorso a contributi finanziari a valere sul bilancio comunitario «per rafforzare la competitività dell'industria comunitaria su mercato mondiale». L'interesse manifestato da potenziali beneficiari non potrebbe in alcun caso giustificare di per sé che la Commissione vada oltre una semplice attività di coordinamento.

3.1.2. A tale proposito si dovrebbe, oltre a tener conto della struttura e del grado di sviluppo tecnico delle imprese del settore nella Comunità, prendere in considerazione il contributo prestato dal progetto allo sviluppo del potenziale minerario degli Stati membri e più in generale allo sviluppo economico e sociale delle regioni meno sviluppate della Comunità.

3.1.3. Il Comitato assegna così una grande importanza allo sviluppo di nuovi metodi di sfruttamento nonché di attrezzature specifiche per lo sfruttamento delle miniere di piccole dimensioni.

3.1.4. Secondo il Comitato, si dovrebbe inoltre dare la priorità anche a settori di ricerca che rivestono importanza particolare dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di lavoro e della riduzione delle conseguenze delle operazioni minerarie sull'ambiente.

3.2. Riciclo dei materiali non ferrosi e dei metalli strategici

3.2.1. Il Comitato approva questo sottoprogramma perché ritiene che risponda agli obiettivi comunitari nel settore della protezione dell'ambiente.

3.3. Materie prime rinnovabili, silvicoltura e prodotti del legno

3.3.1. Il Comitato appoggia tale sottoprogramma senza riserve. Esso si compiace dell'importanza che nella proposta la Commissione assegna all'aspetto ambientale e ne sostiene pertanto gli sforzi volti ad offrire ai consumatori validi prodotti di qualità, salvaguardando nel contempo le risorse naturali e l'ambiente. Tuttavia, il punto qualificante del programma dovrebbe consistere realmente nel «miglioramento della qualità a tutti i livelli», che si tratti della qualità del legno in quanto materia prima o materiale, ovvero del prodotto finale a base di legno.

3.4. Riciclo dei rifiuti (REWARD)

3.4.1. Il Comitato è convinto che il programma costituisca un investimento redditizio. Tuttavia, i vantaggi che un programma del genere produce per la tutela ambientale non dovrebbero essere considerati come un semplice corollario, ma essere integrati attivamente nei progetti di ricerca. Inoltre un programma di ricerca nel campo del riciclo dei rifiuti non può prescindere da un uso sensato e responsabile delle risorse, perché è sempre meglio evitare i rifiuti che riciclarli, cosa che non significa assolutamente che non occorra incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi e tecniche in tale settore.

3.4.2. Il Comitato reputa a tale proposito che parallelamente alla messa in opera di questo sottoprogramma dovrebbe essere avviata una grande campagna d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

3.4.3. Le attività di ricerca configurate in questo sottoprogramma sono strettamente collegate a quelle previste nel quadro del programma STEP⁽¹⁾ la voce « Tecnologie per la protezione dell'ambiente ». La Commissione è insistentemente invitata ad assicurare una complementarità tra i progetti di ricerca condotti nel quadro di questi due programmi, allo scopo soprattutto di assicurare un rendimento massimo delle modeste risorse che propone di stanziare per il sottoprogramma REWARD.

3.4.4. Tale richiesta vale anche per le attività previste sotto la voce « Produzione di energia a partire dai rifiuti » che sono strettamente complementari con quelle previste nel quadro del programma JOULE (energie non nucleari)⁽²⁾ con la voce « Energia derivata dalla biomassa ».

⁽¹⁾ Science Technology for Environmental Protection.

⁽²⁾ Joint opportunities for Long Term Energy Supply.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente la televisione ad alta definizione⁽¹⁾

(89/C 159/12)

Il Consiglio, in data 16 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Poëton, in data 5 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità con tre astensioni, il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato appoggia pienamente la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione che mira a coinvolgere la Comunità nel finanziamento e nell'assistenza allo sviluppo di servizi di televisione ad alta definizione in Europa.

1.2. Lo sviluppo della televisione ad alta definizione (HDTV) possiede un potenziale notevolissimo, potendo

offrire a domicilio e altrove un'esperienza visiva paragonabile a quella del cinema su grande schermo. È stato possibile conseguire tali risultati offrendo un'immagine dotata di maggiori dettagli che soddisfa il rapporto tecnico tra acutezza visiva e distanza d'osservazione.

1.3. La HDTV risulta assai più dettagliata, il che, assieme ad uno schermo più largo, permette un'esperienza visiva di tipo nuovo. Inoltre la stessa tecnologia può venir utilizzata in nuovi settori quali la stampa, l'istruzione, la medicina ed altro ancora.

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 14. 2. 1989, pag. 5.

1.4. Vent'anni fa venne introdotto il colore con un sistema che, pur consentendo la compatibilità verso il basso con gli apparecchi esistenti in bianco e nero, non rendeva possibile uno standard internazionale e neppure uno standard europeo. Il risultato fu che si svilupparono due sistemi diversi (PAL e SECAM), il che ostacolò per anni l'industria europea dell'elettronica di consumo.

1.5. Nel 1986 alla riunione di Dubrovnik del comitato consultivo internazionale per la radiotelevisione (CCIR), la Comunità europea è riuscita ad impedire l'adozione d'una proposta giapponese per uno standard mondiale HDTV ottenendo un periodo addizionale di studio di quattro anni sino all'estate del 1990, per raggiungere un accordo su scala mondiale. Lo standard giapponese era incompatibile con tutti gli apparecchi ed impianti TV esistenti e richiederebbe quindi un totale rinnovo delle apparecchiature.

1.6. L'industria europea è riuscita, nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo « EUREKA » per la HDTV (EU 95), a presentare un nuovo sistema che garantisce un servizio HDTV completo basato sulla norma MAC ed è allo stesso tempo pienamente compatibile con gli apparecchi e gli impianti TV esistenti. La presentazione è risultata conforme ai requisiti CCIR.

2. Compatibilità tramite norme

2.1. Esistono tuttavia ancora alcuni problemi tecnici da superare.

2.2. Il maggior numero di particolari contenuti nell'immagine della televisione ad alta definizione richiede fasce più ampie delle frequenze disponibili (larghezza di banda).

- Tali immagini non possono pertanto essere trasmesse sui canali televisivi UHF a terra già esistenti.
- Le larghezze di banda proposte per le trasmissioni via satellite sono anch'esse insufficienti, se non si adottano tecniche di compressione delle larghezze di banda. Per ottenere via satellite il numero necessario di canali debbono e possono essere contestualmente introdotte nuove tecniche di compressione della larghezza di banda (HD-MAC).

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Il Comitato si congratula con l'equipe del progetto EU 95 per i successi sinora conseguiti ma fa notare che non è lecito allentare in questa fase il fitto calendario sinora rispettato. Ciò non solo a causa della scadenza CCIR, ma anche per la forte concorrenza degli Stati Uniti, del Giappone, della Corea del Sud (e presto anche di altri paesi), dove i governi collaborano con l'industria per conquistare la fetta maggiore del mercato mondiale.

3.2. Per il Comitato i seguenti punti hanno particolare importanza:

- a) Va evitato a tutti i costi che i ricevitori TV esistenti divengano obsoleti, il che è reso possibile dall'impostazione europea.
- b) Il fatto che i giapponesi abbiano recentemente prodotto un convertitore dal proprio sistema MUSE allo standard NTSC (lo standard nippo-statunitense esistente), non deve creare incertezze a livello di mercato. Il « fattore implicito di compatibilità » conseguito da EUREKA, che andrebbe costantemente ribadito, rende del tutto inutile un convertitore del genere.
- c) Dev'esser fornito ogni incentivo al mantenimento ed all'espansione del settore dell'elettronica di consumo europea, tra l'altro anche per evitare perdite di posti di lavoro quali quelle avvenute vent'anni fa. A fronte di tale impegno di carattere pubblico deve essere assicurato ogni sforzo ed iniziativa volti ad evitare comunque il trasferimento ad aree non comunitarie o non-EFTA (Associazione europea di libero scambio) di aliquote significative di produzione.
- d) Il Comitato fa notare che da un punto di vista commerciale è già possibile alla « Impresa Giappone » produrre e immettere sul mercato il proprio sistema HDTV « MUSE » (video/compact-disc registratori e monitor) indipendentemente dalle decisioni CCIR, introducendo di conseguenza *de facto* le proprie norme a livello di mercato. Per contro nessuno può impedire che l'industria europea faccia la stessa cosa: essa va anzi incoraggiata in ogni modo a farlo.
- e) Il progresso nel campo del lavoro tecnico sulle apparecchiature deve essere accompagnato da un analogo sviluppo delle tecniche di produzione del software (materiale per i programmi, pellicole, ecc.) e da un aumento degli stanziamenti per la produzione dei programmi.
- f) Le proiezioni relative alla penetrazione del mercato sono del tutto aleatorie e possono essere oltremodo ottimistiche: stime diverse collocano il valore del mercato della tecnologia HDTV (produzione ed apparecchiature di trasmissione e ricezione), per i soli Stati Uniti, tra i 25 ed i 52 miliardi di dollari; includendovi anche i mercati giapponese ed europeo si potrebbero toccare i 150 miliardi di dollari nel decennio successivo al lancio di tali servizi.
- g) L'industria statunitense dell'elettronica di consumo, per quanto fossilizzata, sembra si stia mobilitando, con l'assistenza del governo federale, per sviluppare la tecnologia HDTV e passare allo stadio della produzione.
- h) È essenziale una meticolosa strategia di investimenti e di pianificazione finanziaria sul lungo periodo sostenuta sostanzialmente dagli strumenti finanziari della Comunità.

- i) Sul breve periodo, la Comunità dovrebbe continuare a contribuire al finanziamento di progetti pilota che comprendono apparecchiature di studio telecinescopia e di dimostrazione quali unità mobili esterne di trasmissione, schermi giganti ed altro ancora, che necessitano d'ogni possibile incoraggiamento e sostegno.

3.3. Sono stati stanziati dei fondi nell'ambito del programma RACE (Programma R&S sulle tecnologie di comunicazione avanzate in Europa). Il relativo costo, stimato a 45 milioni di ECU (15 dei quali proverrebbero da fondi comunitari), rappresenta il 4,1% dell'intero bilancio RACE (1 100 milioni di ECU). I 15 milioni di ECU rappresentano invece il 2,73% delle spese RACE coperte dalla Comunità (550 milioni di ECU).

4. Osservazioni di carattere specifico sugli obiettivi della strategia HDTV europea

4.1. Il Comitato appoggia i quattro obiettivi.

4.1.1. Articolo 1

Il successo europeo nel garantire una pausa di quattro anni a livello di CCIR (l'organismo che dirige la televisione mondiale) è stato coronato da un progresso tecnologico a livello di ricerca e sviluppo europea. Un'attività diplomatica vigorosa in tutto il resto del mondo è di estrema importanza per promuovere in questo settore l'industria e le norme europee. Per poter rispettare la scadenza dell'estate 1990 tutti gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e le relative parti in causa interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente: in particolare è fondamentale che le reti televisive pubbliche e private mostrino un forte impegno nell'aiutare gli sforzi dell'industria in tal senso, aumentando significativamente il numero dei programmi conformi all'obiettivo 2 dell'articolo 1.

4.1.2. Articolo 2

4.1.2.1. Data l'importanza della materia è necessaria la più ampia consultazione, che deve coinvolgere gli

interlocutori sociali, sia tramite le organizzazioni dei consumatori (ad esempio dei telespettatori), dei lavoratori e degli impiegati, sia tramite il Comitato economico e sociale.

4.1.2.2. La massima priorità va data al sostegno globale di tutti gli «utilizzatori» professionisti (emittenti, autori dei programmi, ecc.) delle nuove apparecchiature. I cambiamenti strutturali di maggior rilievo che vanno realizzandosi (ora, nella fase di introduzione della trasmissione diretta via satellite, collocano la HDTV più in basso sull'elenco delle priorità organizzative di tali emittenti. Ciò mette in pericolo lo sviluppo, e quindi l'occupazione, delle industrie del settore.

Il Comitato chiede che il piano d'azione previsto all'articolo 3 preveda un programma specifico d'addestramento professionale. Tale programma deve garantire che tutti gli occupati nell'industria a qualsiasi livello o settore (programmazione, trasmissione, ecc.) siano pronti ad accettare e preparati da un punto di vista tecnico a mettere a profitto le nuove tecnologie. Sarebbe parimenti assai utile connettere sin d'ora il mondo della produzione artistica audiovisiva con tale proposta, per esempio tramite un coordinamento con i programmi d'aiuto all'industria europea del cinema. Andrebbe prevista ufficialmente la consultazione del Comitato economico e sociale.

5. Conclusioni

Il Comitato ha già espresso il suo pieno appoggio allo sviluppo di norme europee HDTV⁽¹⁾. Il progetto EUREKA EU 95 offre la possibilità d'istituire l'unico standard pienamente compatibile in grado d'introdurre la HDTV senza rendere obsoleti gli apparecchi e gli impianti esistenti. È quindi necessaria con urgenza la decisione del Consiglio per offrire una cornice di sostegno alla fasi finali occorrenti per dimostrare che lo standard europeo è tecnicamente il più adatto ad essere adottato come standard mondiale.

In conclusione il Comitato desidera ribadire con la massima decisione l'importanza vitale della posta economica e sociale in gioco e chiama la Comunità a mobilitare incondizionatamente tutte le proprie forze con il massimo vigore per sostenere gli sforzi messi in atto in questo campo dall'industria europea.

⁽¹⁾ Parere del CES in merito alla «Comunicazione della Commissione sul rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea», punto 3.3.3 «Produzione di programmi in televisione ad alta definizione (Norme europee)» del 28 aprile 1988 (GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 40).

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta (ONP) (1)

(89/C 159/13)

Il Consiglio, in data 24 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Le sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Rouzier, in data 12 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, a larga maggioranza e con 2 voti contrari, il seguente parere.

1. Il Comitato fa notare in primo luogo che la proposta della Commissione si iscrive nel quadro delle misure d'applicazione del Libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazioni sul quale esso ha emesso il parere in data 27 aprile 1988 (2). In detto parere, il Comitato aveva dichiarato di condividere l'obiettivo essenziale della proposta della Commissione che consiste nello sviluppare le condizioni nelle quali il mercato offrirà agli utenti europei una più vasta gamma di servizi di telecomunicazioni di migliore qualità ed a minor costo, consentendo all'Europa di raccogliere, tanto all'interno quanto all'esterno, tutti i vantaggi di un potente settore di telecomunicazioni.

2. Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione, la quale afferma l'importanza essenziale del libero accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni per la realizzazione di un mercato comune dei servizi di telecomunicazioni.

3. La proposta stabilisce i principi guida e il quadro strutturale di riferimento per lo sviluppo di un libero accesso alla rete pubblica da offrire ai fornitori di servizi di telecomunicazione e ad altri utenti. L'obiettivo finale dell'iniziativa della Commissione è la realizzazione di una serie di condizioni di accesso armonizzate, compreso il reciproco riconoscimento delle procedure d'autorizzazione, in modo che un'autorizzazione ottenuta in uno Stato membro dia diritto a colui che presta i servizi non riservati a fornirli in tutta la Comunità, senza dover avviare altre procedure.

Il Comitato approva la proposta della Commissione e sottolinea l'importanza dei principi fondamentali relativi alle condizioni di fornitura della rete aperta, menzionata nell'articolo 3, paragrafo 1.

Il Comitato sottolinea inoltre che i requisiti fondamentali di natura non economica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, specialmente la tutela della riservatezza e della vita privata, devono essere rispettati per motivi d'interesse pubblico generale.

Il Comitato si attende che nella fissazione delle condizioni per l'ONP si vigili affinché alle amministrazioni delle telecomunicazioni vengano assicurate sufficienti risorse finanziarie, in modo che si possa garantire l'ampliamento qualitativo e quantitativo e l'ulteriore sviluppo della rete, nonché la parità delle condizioni concorrenziali.

4. Il Comitato sottolinea che la politica europea delle telecomunicazioni rappresenta un tutto coerente e difficilmente separabile; ora, la proposta di direttiva in esame fa seguito a proposte anteriori e ne annuncia altre. È con vivo rammarico che il Comitato constata che la Commissione non prevede per alcune delle proposte più importanti la sua consultazione. Il Comitato auspica dunque di essere informato delle decisioni prese dalla Commissione e che questa presenti uno « stato dei lavori » sul settore delle telecomunicazioni. Pur concordando con la necessità di realizzare rapidamente a livello comunitario una rete aperta delle telecomunicazioni, il Comitato sottoscrive il principio di una definizione per tappe delle condizioni relative alla fornitura della rete aperta nonché quello della consultazione, se necessario diretta, di tutte le parti interessate, in particolare le organizzazioni degli utenti, dell'industria, quelle sindacali e quelle che rappresentano gli interessi dei consumatori.

5. Per quanto riguarda le «reti pubbliche» cui si fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, il Comitato invita la Commissione a stilare una definizione che tenga conto dei suoi precedenti pareri in materia e che precisi anche i limiti della rete pubblica (dove finisce la rete? Dove comincia il terminale?).

(1) GU n. C 39 del 16. 2. 1989, pag. 8.

(2) GU n. C 175 del 4. 7. 1988.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità⁽¹⁾

(89/C 159/14)

Il Consiglio, in data 14 marzo 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» è stata incaricata di preparare i lavori in materia. L'assemblea plenaria ha nominato relatore generale Lustenhouwer.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, all'unanimità meno un'astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione rappresenta la logica conseguenza del forte aumento dell'interesse della Commissione per le piccole e medie imprese (PMI) nella Comunità registrato in seguito all'Accordo raggiunto nel 1985 in sede di Consiglio sulle PMI.

Dal 1983, anno europeo delle PMI e dell'artigianato, in numerosi settori è divenuta evidente l'importante funzione che svolgono le PMI nell'economia. Il CES ha richiamato l'attenzione a tale riguardo in numerose relazioni e, in particolare, nel parere sul programma d'azione per le PMI (relatore: Calvet-Chambon)⁽²⁾ ed ha sostenuto la Commissione nella politica in materia di PMI, incoraggiandola a tale riguardo.

Dopo il 1983 la politica delle PMI ha ottenuto in breve tempo una propria collocazione nella composizione della Commissione con la nomina, nel 1984, la prima volta nella storia della Comunità, di un commissario specificamente incaricato della politica a favore delle PMI.

1.2. Inoltre, all'interno della Commissione, è stato creato un servizio speciale denominato Task Force PMI.

Con la proposta in esame la nuova Commissione si prefigge di fornire un'adeguata base giuridica (articolo 235 del Trattato) alla propria politica e, poiché il relativo finanziamento è valido per un periodo di quattro anni, di porsi in condizione di attuare una politica a medio termine.

1.3. In linea di massima il Comitato approva questo intento della Commissione di cui la proposta in esame è il riflesso, ma afferma sin d'ora che, a causa del breve lasso di tempo concessogli, non gli è stato possibile formulare un'opinione precisa sulla portata del bilancio richiesto pur rilevando che, attualmente, tale bilancio privilegia la parte «informazione e assistenza», anche se altri settori non dovrebbero soffrire a causa di tale distribuzione.

1.4. Il Comitato desidera esaminare il documento in relazione con alcuni aspetti della politica che la Commissione ha attuato ed intende attuare a favore delle PMI. Il Comitato rileva che non gli è stato possibile formulare un'analisi approfondita della proposta in quanto la programmazione del Consiglio gli ha concesso soltanto alcune settimane per elaborare il parere in materia. Propone di esprimersi entro breve tempo in maniera più approfondita sulla politica presente e futura in un supplemento di parere.

2. L'integrazione

2.1. La Commissione entrata in carica il 4 gennaio 1989 conta pure un commissario che si occupa della politica a favore delle PMI. Il Comitato ritiene pertanto giunto il momento in cui, sotto la spinta di questo commissario, si operi attivamente per integrare «la dimensione PMI» in tutte le politiche. Ciò significa che non soltanto il commissario competente deve curare gli interessi delle PMI, ma che l'attenzione per tale comparto deve sussistere in tutti gli ambiti politici della Commissione. Il commissario incaricato deve svolgere un ruolo di sorveglianza e di coordinamento e deve poter fare appello a tale riguardo ai suoi colleghi. Soltanto in tal modo la politica delle PMI potrà venir integrata in tutte le componenti della politica comunitaria.

2.2. Il Comitato approva la decisione della Commissione di istituire una nuova DG XXIII, poiché così si potranno fornire migliori strumenti per formulare e preparare la politica a favore delle PMI a patto che la DG in questione sia dotata di mezzi adeguati per assolvere debitamente il proprio compito. Tuttavia il Comitato rileva, con una certa preoccupazione, che nella denominazione di questa DG il termine «PMI» è stato sostituito da «Politica industriale».

2.3. Si ciò dovesse portare a ridurre la particolare attenzione che va rivolta alle PMI, il Comitato deve opporsi a tale decisione. Tuttavia il Comitato reputa che fra grandi imprese e PMI non esista per definizione una contrapposizione. Anzi, in numerosissimi casi in

(1) GU n. C 79 del 30. 3. 1989, pag. 5.

(2) GU n. C 232 del 31. 8. 1987.

questo rapporto si può parlare di relazione di complementarità, che deve anche venir espressa nella politica comunitaria.

2.4. Il Comitato ritiene che all'interno della nuova DG XXIII dovrebbe almeno essere creata una direzione PMI e artigianato e che anche il settore del commercio dovrebbe ottenere una propria collocazione all'interno della nuova DG, vista la sua importanza economica nella Comunità.

3. La politica dopo il programma d'azione del 1986

3.1. Nel programma d'azione a favore delle PMI la strategia propugnata si articola su due poli principali, vale a dire:

- migliorare il contesto generale in cui operano le imprese,
- migliorare la capacità di adattamento e la flessibilità delle PMI.

3.2. In entrambi i campi la Commissione ha intrapreso azioni come risulta dai rapporti di valutazione annuali della Commissione stessa. In tale politica è anche opportuno rivolgere grande attenzione a problematiche di carattere sociale, che sono importanti per le PMI. L'esigenza di promuovere in particolare le PMI non deve significare che sia necessario rivolgere minore attenzione ad una politica sociale nelle imprese, che vada incontro agli interessi dei lavoratori operanti nelle aziende. La componente sociale della politica delle PMI si inserisce quindi nel completamento e nella realizzazione della dimensione sociale del mercato interno che, come già affermato in precedenza dal Comitato (febbraio 1989) devono andare di pari passo con la creazione del mercato interno sul piano economico, finanziario e fiscale.

3.3. Il Comitato ha tuttavia l'impressione che vengano messi a punto troppi progetti e modelli pilota costruiti su una base *ad hoc* e non frutto di una strategia consapevole. Pertanto, sarebbe più opportuno concentrarsi su un minor numero di attività piuttosto che avviare un gran numero di studi o progetti fra i quali non sempre si riesce ad individuare un nesso logico.

3.4. Il Comitato, inoltre, invita la Commissione a prevedere per il programma diretto a promuovere le imprese, e in particolare le PMI, uno scadenziario in modo che la relazione tra gli elementi che compongono tale politica possa meglio esprimersi anche a livello temporale e si presti meglio ad una effettiva valutazione.

4. Aspetti specifici

4.1. La valutazione dell'impatto: sebbene con le schede d'impatto vi sia stato un inizio positivo, il Comitato ritiene che la qualità delle risposte ai quesiti sia

suscettibile di miglioramento. Troppo spesso le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori mancano di occasioni per consultarsi circa le questioni e troppo spesso anche le risposte fornite dai servizi stessi della Commissione sono vaghe o estremamente succinte.

4.2. Concertazione con gli Stati membri: il Comitato ritiene che debba esistere un parallelismo tra la politica della Comunità e la politica degli Stati membri a favore delle imprese e in particolare delle PMI. Solo così è possibile pervenire ad un coordinamento dei diversi settori della politica. A giudizio del Comitato, è indispensabile una concertazione valida e continua tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni interessate. Di conseguenza i progetti varati dalla Commissione potranno essere bene integrati nelle corrispondenti strutture nazionali e si potranno evitare sovrapposizioni — o ancor peggio contrapposizioni — nelle linee politiche scelte.

5. Informazione ed assistenza

5.1. Quasi il 70% del bilancio proposto verrà assegnato a questo settore. A prescindere da altre forme di diffusione dell'informazione, quali pubblicazioni e seminari, è ovvio pensare in tale contesto al progetto Euro-Info-Centre. Sebbene il Comitato attribuisca un alto valore a tale progetto è opportuno usare una certa cautela per la sua realizzazione.

5.2. Con l'ampliamento del numero dei centri risulterà ancor più necessario attuare tale progetto tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali. Altrimenti si correrà il rischio di creare una serie di reti di informazione operanti parallelamente che renderanno difficile e confuso l'accesso a tali informazioni per i piccoli imprenditori. Inoltre, è necessario evitare che il prezzo richiesto dagli operatori dei centri per l'uso di questi sportelli sia talmente elevato da costituire a sua volta una barriera.

5.3. Fra gli Euro-Info-Centre e ad esempio la rete BC-Net esiste un chiaro collegamento che, a giudizio del Comitato, va potenziato. Ciò vale anche per nuove azioni annunciate nella relazione introduttiva della proposta, di cui il Comitato non può ancora prevedere appieno la portata. Si tratta della rete d'istituti che si occuperanno del sostegno delle capacità di gestione strategica delle PMI, un aspetto estremamente importante per lo sviluppo delle PMI e della creazione, da parte della Comunità, di un centro europeo per la subfornitura.

Il Comitato si attende di essere consultato a tale riguardo in una fase successiva dalla Commissione al fine di esaminare delle proposte più concrete in merito.

5.4. Anche il progetto Euro-Partenariat dovrebbe venir sviluppato nel quadro del capitolo «assistenza», sebbene si tratti di un progetto di cooperazione. Il Comitato nutre profondi dubbi circa il dispendio di energie investite in questo progetto, che sinora sembra aver prodotto scarsi risultati. Inoltre, invita la Commissione a rivedere l'impatto di tale progetto prima di mettere a punto nuove attività in tale ambito.

5.5. Il Comitato sottolinea che la politica di informazione ed assistenza dovrebbe accompagnarsi a iniziative tese a promuovere la formazione, sotto tutti i punti di vista, dei datori di lavoro e dei lavoratori occupati nelle PMI.

6. Conclusioni

6.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione che crea una base giuridica per la politica volta a migliorare la posizione delle imprese e in particolare quella delle PMI, pur rilevando che l'eliminazione dei vincoli ingiustificati di natura amministrativa, finanziaria e normativa che frenano la nascita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 2) dovrebbe rispettare i diritti acquisiti di tutte le parti interessate.

Il Comitato rileva altresì che non tutte le iniziative annunciate si prestano già ora ad una valutazione, dato che alcuni aspetti devono essere ulteriormente elaborati. Non appena ciò avrà luogo, il Comitato auspica di essere nuovamente consultato sul tema, pur intendendo pronunciarsi di propria iniziativa a breve termine in

maniera più approfondita sulla politica della Comunità a favore delle PMI.

6.2. Osservando il numero totale dei progetti annunciati e già attuati, il Comitato è davvero impressionato dall'ambizione della Commissione e desidera congratularsi con essa. Tuttavia sottolinea la necessità di elaborare per la politica a favore delle PMI un quadro preciso del compito, delle caratteristiche specifiche di tutte le sue componenti e della funzione delle PMI nella Comunità. In tale quadro deve venir anche espressa l'eterogeneità delle PMI nella Comunità. Molte delle attività attualmente note sembrano soprattutto rivolte a piccole imprese operanti nel settore dell'artigianato e dell'industria, trascurando l'esistenza di piccole imprese in comparti in forte crescita quali il settore commerciale e dei servizi. La Commissione dovrebbe rivolgere debita attenzione anche a questi importanti settori delle PMI, soprattutto anche all'interno della struttura della nuova DG XXIII. Per supportare questo appello, il Comitato richiama l'attenzione sulla relazione informativa della Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» in merito al settore dei servizi nella Comunità (relatore: G. Regaldo) (25 maggio 1986).

6.3. Infine, il Comitato rileva che l'articolo 4 della proposta della Commissione non prevede la partecipazione del CES alla valutazione annuale della politica attuata. Il Comitato ritiene il proprio coinvolgimento assolutamente necessario e si compiace dell'interesse dichiarato dalla Commissione per porre rimedio a tale situazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito

- alla proposta di direttiva del Consiglio sull'introduzione dell'etichettatura nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari destinati al consumatore finale e
- alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale⁽¹⁾

(89/C 159/15)

Il Consiglio, in data 24 ottobre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di direttive di cui sopra.

La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner (correlatrice: Williams), in data 4 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, a larga maggioranza e con un'astensione, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. L'etichettatura nutrizionale fornisce informazioni nutrizionali di base su un prodotto alimentare, sì da aiutare il consumatore ad adottare una dieta equilibrata, orientandolo ad una scelta saggia e corretta rispondente alle necessità personali.

1.2. Il Comitato approva la proposta della Commissione volta a creare un quadro di riferimento comunitario per l'etichettatura nutrizionale. Sono tuttavia necessarie talune modifiche, chiarimenti ed aggiunte.

1.3. Data l'importanza dell'etichettatura nutrizionale, è essenziale dotarsi di un sistema armonizzato che verrà utilizzato il più ampiamente possibile da produttori e venditori di generi alimentari (produttori agricoli, fabbricanti di prodotti alimentari, macellai, fruttivendoli); e il sistema deve essere abbastanza semplice e chiaro per essere compreso e utilizzato dai consumatori. In special modo è necessario trovare metodi che possano essere utilizzati immediatamente nel contesto plurilingue del mercato senza frontiere del 1992.

1.4. La proposta vale naturalmente anche per i generi alimentari non preconfezionati, i quali rappresentano una notevole parte dell'assunzione totale di alimenti. La Commissione dovrebbe mettere a punto metodi atti a facilitare la diffusione di informazioni nutrizionali su tali prodotti alimentari. Ciò è particolarmente importante per produttori agricoli, macellai, fruttivendoli, ecc.

2. Informazione ed educazione

2.1. L'etichettatura nutrizionale può fornire informazioni di valore cruciale che sono alla base di scelte e decisioni sagge. In altre parole se è accurata, aggiornata

e facile a leggersi, essa può far conoscere elementi essenziali. Ma si tratta solo di un punto di partenza che non può sostituire un'educazione più ampia e completa.

2.2. Il Comitato fa quindi rilevare sin dall'inizio che l'etichettatura nutrizionale può adempiere al suo scopo se sostenuta da un'educazione sistematica e continua del consumatore che si traduca in una maggior consapevolezza da parte del pubblico. L'educazione è infatti il processo che permette a chiunque di comprendere ed interpretare le informazioni per poi agire in base a queste secondo le proprie esigenze.

Il Comitato riconosce che tale processo educativo si compie essenzialmente nel lungo periodo, ricorda tuttavia la risoluzione del Consiglio, del giugno 1986, sull'educazione del consumatore nelle scuole primarie e secondarie, approvata da tutti gli Stati membri. Tale risoluzione cita specificatamente la nutrizione nel suo elenco dei diritti fondamentali, nel punto riguardante il diritto alla salute ed alla sicurezza.

2.3. Per tale motivo il Comitato esorta la Commissione a preparare, pubblicizzare ed aggiornare ogni tre anni un quadro dettagliato delle politiche e delle pratiche degli Stati membri pertinenti in tale contesto. Il Comitato ribadisce in particolare la necessità di promuovere con urgenza l'educazione nutrizionale e la consulenza dietetica nell'ambito più ampio dell'educazione del consumatore in tutti gli Stati membri, assieme agli strumenti all'uopo necessari. Il Comitato indica specialmente la necessità:

- di includere l'educazione nutrizionale nella formazione iniziale e permanente degli insegnanti e degli insegnanti in servizio, laddove il valore di tali corsi dipenderà dalla possibilità di poter fruire di istruttori competenti ed informati,
- di sviluppare materiali didattici diversi ed aggiornati, sottoposti a costante revisione,

⁽¹⁾ GU n. C 282 del 5. 11. 1988, pag. 8 e 10.

— che la Commissione organizzi una conferenza sulla questione specifica dell'etichettatura nutrizionale, per trattarne i problemi e le possibilità.

2.4. Il Comitato sottolinea inoltre il ruolo e la responsabilità tutta particolare dei mezzi di comunicazione di massa al fine di accrescere la coscienza da parte del pubblico dell'importanza dell'etichettatura nutrizionale, in quanto contributo alla salute ed al benessere di tutti.

2.5. È importante che l'etichettatura dei prodotti alimentari contribuisca alla campagna d'informazione in campo nutrizionale già avviata in taluni Stati membri.

3. L'esperienza attuale

3.1. A livello mondiale

3.1.1. Un organismo comune dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — CODEX — ha preparato, dedicandovi molti anni di lavoro, un codice mondiale di etichettatura nutrizionale. Tale compito è stato svolto con l'attiva collaborazione della Commissione della CEE e dei singoli Stati membri. Gli orientamenti CODEX⁽¹⁾ così elaborati, che si raccomandano, sono composti da:

— un quadro di riferimento per l'etichettatura nutrizionale volontaria che raccoglie le componenti nutrizionali essenziali: contenuto energetico, proteine, carboidrati, grassi (i cosiddetti «quattro grandi»), nonché un elenco di altri elementi nutritivi da dare solo in taluni casi particolari, ad esempio qualora vengano asserite particolari doti nutrizionali.

3.1.2. Il comitato consultivo della Comunità europea per l'alimentazione umana, consultato dalla Commissione nella fase di elaborazione di tale proposta, ha espresso soddisfazione per l'elaborazione della raccomandazione comunitaria e ha riconosciuto che gli orientamenti CODEX rappresentano un'ottima base.

3.2. Nella Comunità europea

3.2.1. Disposizioni nazionali

Solo in tre paesi della Comunità sono in vigore sistemi ufficiali di etichettatura nutrizionale⁽²⁾: Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Tutti e tre utilizzano i «quattro grandi» di base, indicando altri elementi solo in casi particolari. Tutti i sistemi

prevedono in linea di massima un'etichettatura nutrizionale facoltativa, che diviene obbligatoria qualora vengano asserite particolari qualità nutrizionali.

Il sistema britannico presenta un'aggiunta interessante: esso offre ai produttori la scelta tra tre opzioni di base: i «quattro grandi», «i quattro grandi» più i grassi saturi oppure «i quattro grandi» più i grassi saturi, gli zuccheri e le fibre.

3.2.2. Direttiva CEE sugli alimenti destinati a particolari usi nutrizionali

Il parere del CES sulla revisione di tale direttiva è stato adottato nel 1986⁽³⁾ ed il Consiglio ha adottato la propria posizione comune nel novembre 1988. Questa prevede l'etichettatura nutrizionale dei «quattro grandi», nonché l'elaborazione di direttive specifiche per nove gruppi di prodotti alimentari. Per questi, può essere richiesta un'informazione supplementare adeguata.

3.3. Fuori dalla Comunità europea

Gli Stati Uniti d'America hanno utilizzato sin dal 1973 — ben prima quindi della norma CODEX — un sistema volontario di etichettatura nutrizionale, che va oltre i «quattro grandi». Il motivo per il quale tale sistema non ha avuto successo è controverso.

4. Osservazioni di carattere particolare

Il documento della Commissione si suddivide di fatto in due proposte del tutto distinte; il Comitato esprime in proposito le seguenti osservazioni di carattere particolare.

5. Proposta sull'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari

5.1. La Commissione considera che in alcuni casi debba essere obbligatorio indicare taluni nutrienti, anche se «non è ancora possibile fissare in dettaglio le disposizioni».

5.2. La Commissione propone di applicare la procedura in esame solo dopo aver conseguito l'approvazione scientifica dallo Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF). Il Comitato è d'accordo con questa impostazione ma chiede che la priorità venga data alla revisione dell'etichettatura nutrizionale obbligatoria in

⁽¹⁾ CODEX Guidelines on Nutrition Labelling, Alinorm 85/22A.

⁽²⁾ Repubblica federale di Germania: Nährwert-Kennzeichnungsverordnung del 9 dicembre 1977 modificata; Paesi Bassi: Voedingswaardeaanduidingenbesluit del 2 marzo 1988; Regno Unito: Guidelines on Nutrition Labelling del gennaio 1988.

⁽³⁾ GU n. C 238 del 22. 12. 1986, pag. 9.

generale e in primo luogo per quanto riguarda grassi saturi, zuccheri, sodio e fibre alimentari, il tutto tenendo presenti le proposte di cui al punto 6 del presente parere.

5.3. Tuttavia la Commissione desidera introdurre tale etichettatura obbligatoria tramite la procedura del comitato consultivo asserendo che si tratta d'una questione di « natura tecnica ».

5.4. Il Comitato economico e sociale non ha obiezioni di sorta all'utilizzazione della procedura del comitato consultivo per le questioni realmente tecniche, ma tale proposta va ben al di là del piano puramente tecnico.

5.5. Il Comitato insiste quindi affinché tale etichettatura obbligatoria venga introdotta solamente tramite la procedura di cui all'articolo 100 A, che prevede la consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo.

5.6. Nella prospettiva del mercato del 1992 la Commissione dovrà altresì considerare come affrontare i problemi che riguardano solo uno o più Stati membri o regioni. Diversi Stati ritengono attualmente di essere confrontati a un problema del genere.

5.7. Tale forma di etichettatura dovrebbe naturalmente completare e non sostituire l'etichettatura prevista dalla proposta seguente.

6. Proposta sulle norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale

6.1. Coerentemente con le valutazioni espresse nel punto 5, il Comitato condivide l'impostazione della Commissione che considera obbligatoria l'etichettatura nutrizionale solo quando sull'etichetta o sulla pubblicità del prodotto viene data un'informazione supplementare (vedi articolo 2).

6.2. Il Comitato, peraltro, avendo presenti sia il desiderio dei consumatori di essere sempre meglio informati, sia le difficoltà tecniche dei produttori e dei venditori per corrispondere a tale desiderio, ritiene che debba essere favorito un dialogo tra tutte le parti interessate al fine di pervenire entro un periodo non superiore a cinque anni alla definizione di un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria.

Il Comitato ritiene inoltre necessario che la Commissione rediga una relazione informativa dopo un'esperienza di 3 anni e la sottoponga al Comitato economico e sociale.

6.3. È obiettivo del Comitato far sì che la massima quantità possibile di prodotti alimentari rechi un'etichettatura nutrizionale.

6.4. Per parecchi prodotti alimentari sussistono tuttavia notevoli problemi per applicare le regole proposte dalla Commissione.

6.4.1. Nella fattispecie, mentre risulta possibile etichettare la maggior parte dei prodotti alimentari con i « quattro grandi » — valore energetico, proteine, grassi e carboidrati — sussistono difficoltà per applicare le proposte della Commissione (sette nutrienti).

6.4.2. Vi sono anche alcuni interrogativi d'ordine nutrizionale circa la validità di talune delle proposte della Commissione. Il Comitato propone che vengano riviste dal comitato SCF (vedasi il punto 5.2).

6.5. Di fatto, i problemi suelencati faranno sì che parecchi prodotti alimentari non avranno alcuna etichettatura nutrizionale.

6.6. Di conseguenza, per introdurre il più ampiamente possibile l'etichettatura nutrizionale e raccogliere esperienze pratiche per la relazione informativa di cui al punto 6.2, il Comitato propone quanto segue:

6.7 Articolo 3

Modificare nel seguente modo l'articolo 3:

Al paragrafo 1 leggere:

« Laddove venga apposta un'etichettatura nutrizionale obbligatoria ... »

Inserire un nuovo paragrafo 2:

« Laddove venga utilizzata un'etichettatura nutrizionale facoltativa essa dovrà riportare nell'ordine:

a) il valore energetico, cui si aggiungono

b) o la categoria 1:

quantità di proteine, carboidrati e grassi

oppure la categoria II:

quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, fibre alimentari e sodio. »

6.8. Articolo 5, paragrafo 4

L'elenco proposto delle razioni giornaliere raccomandate (RDA) non riflette l'attuale situazione di consenso raggiunta dagli Stati membri. Al momento, ad esempio, per quanto riguarda la vitamina C, abbiamo: Francia 80 mg, Repubblica federale di Germania 75 mg, Paesi Bassi 60 mg, Italia e Spagna 45 mg, Regno Unito 30 mg. Differenze nazionali simili esistono anche per altre vitamine e per talune, quali la vitamina D, sussistono probabilmente differenze reali tra regioni settentrionali e regioni meridionali circa la quantità di vitamina che deve essere contenuta nel prodotto alimentare.

La Commissione ha fornito un elenco di riferimento di RDA a scopi d'etichettatura, ma dovrebbe instaurare un meccanismo per garantire una regolare revisione sulla base dei dati e delle novità scientifiche. Non si

dovrebbe tollerare che la presenza di diversi elenchi nazionali possa costituire un ostacolo tecnico al commercio.

6.9. *Articolo 5.7*

Sarebbe meglio utilizzare il termine «tipici» piuttosto che «medi». La stessa cosa vale per la definizione dell'articolo 1, lettera k.

6.10. *Articolo 5, paragrafo 8*

Anche se non è una soluzione ideale, la Commissione dovrebbe pensare alla possibilità di utilizzare grafici o pittogrammi come alternative consentite ad una formulazione linguistica. Tuttavia, un tale metodo alternativo

di presentazione dovrebbe necessariamente essere armonizzato, in modo da evitare che si creino ulteriori barriere al commercio.

6.11. *Articolo 7*

Il Comitato approva le scadenze proposte dalla Commissione, vale a dire entro x mesi dalla notifica e desidera incoraggiare la Commissione ad utilizzare questo metodo anche per proposte presentate in altre direttive.

6.12. *In generale*

Gli Stati membri devono concordare metodi standardizzati di analisi dei prodotti alimentari ed elenchi comuni dei valori nutritivi dei prodotti alimentari.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio relativo alla proibizione di fumare nei luoghi pubblici⁽¹⁾

(89/C 159/16)

Il Consiglio, in data 19 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di cui sopra.

Le sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ferraz da Silva, in data 4 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, con 71 voti favorevoli, 25 contrari e 19 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il progetto di raccomandazione del Consiglio sulla proibizione di fumare nei luoghi pubblici rientra nel «Programma europeo di lotta contro il cancro», programma appoggiato anche dal Comitato economico e sociale⁽²⁾, e più precisamente nel capitolo relativo alla lotta contro il tabagismo.

1.2. Il Comitato economico e sociale viene invitato per la quarta volta a pronunciarsi su una proposta in tale settore. In precedenza esso ha infatti formulato dei pareri in merito alle seguenti proposte:

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette e proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 32 dell'8. 2. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1988.

- Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati ⁽¹⁾,
- Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette ⁽²⁾.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione con la riserva delle osservazioni che seguono.

2.2. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione prosegua la propria azione di lotta al tabagismo, in quanto tale azione contribuisce efficacemente a ridurre il numero di decessi imputabili al cancro in Europa e ad attenuare l'incidenza di altre malattie (letali o meno) provocate dal contatto con il fumo proveniente dai tabacchi.

2.3. Pur riconoscendo che la lotta contro il tabagismo non potrà essere risolta a breve termine, e che s'impone uno sforzo particolare in materia di educazione e di assistenza medica a coloro che smettono di fumare, il Comitato ritiene che il ricorso ad una raccomandazione consente di affrontare il problema solo in modo limitato e inadeguato.

2.4. Nel parere sul tenore massimo di catrame delle sigarette ⁽³⁾, il Comitato ha sottolineato la necessità di «compiere ogni sforzo possibile, nell'interesse delle persone e della salute pubblica, per ridurre il tabagismo in generale».

2.5. Il Comitato è consapevole del fatto che il tabagismo è responsabile dell'aumento dei rischi di malattia e di decesso prematuro in quanto esso costituisce un elevato fattore di rischio cancerogeno ed un agente cancerogeno specifico.

2.6. Recenti studi, effettuati con il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità, hanno evidenziato come i non fumatori, in contatto con il fumo proveniente dai tabacchi in ambienti chiusi, corrano gli stessi gravi rischi. Sono particolarmente esposti a tali rischi le donne in stato di gravidanza ed il feto, i bambini, gli anziani, le persone affette da patologie respiratorie, bronchiti o cardiopatie.

2.7. La combustione del tabacco produce i seguenti elementi:

- Che avviano la carcinogenesi,
 - Benzopireno,
 - 5-Metilcriseno,
 - Dibenzantraceno,
- Che favoriscono la carcinogenesi,
 - Fenoli volatili,
 - Composti acidi.

2.8. È l'azione congiunta degli elementi carcinogeni del tabacco che vengono immessi nell'aria dal fumatore e dei carcinogeni ambientali, che accresce il rischio di affezioni oncologiche ai polmoni o in altre parti del corpo, quali la cavità orale, la faringe, la laringe, lo stomaco, ecc.

2.9. Il tabagismo attivo, ovvero il fumare sigarette, sigari, ecc., può essere anche causa di incendi ed incidenti. Giova ricordare che, nella maggior parte degli Stati membri, il divieto di fumare nei luoghi pubblici è stato inizialmente connesso alla prevenzione dei rischi di incendio.

2.10. Il tabagismo sotto qualsiasi forma, ma soprattutto quello dovuto al contatto con il fumo proveniente dalla combustione del tabacco, è responsabile dell'accresciuta mortalità prematura e morbilità tra i consumatori.

2.11. Il Comitato ricorda inoltre che i dati scientifici contenuti in numerosi studi e relazioni al riguardo mettono in luce come il tabacco sia una delle principali fonti di inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi.

Il Parlamento europeo ⁽⁴⁾ ha evidenziato la necessità di prestare la dovuta attenzione al problema della qualità dell'aria negli ambienti chiusi che sono, in ultima analisi, quelli in cui gli esseri umani passano la maggior parte della propria esistenza.

D'altro canto, il Comitato rammenta che nel «Quarto programma d'azione in materia di ambiente», la Commissione si è impegnata a «definire e attuare misure preventive contro l'inquinamento interno degli edifici».

2.12. Il Comitato invita quindi la Commissione a vagliare la possibilità di definire le misure volte a proibire il fumo nei luoghi pubblici alla luce della tutela della qualità dell'aria negli ambienti chiusi.

2.13. Pur consapevole degli eventuali risvolti economici e sociali delle misure intese a ridurre il consumo del tabacco, il Comitato auspica che nell'interesse della salute pubblica la Commissione prosegua l'applicazione delle azioni previste nel «Programma di lotta contro il tabagismo».

2.14. Risultato di una dipendenza psicosociale (stress, fenomeni di imitazione, automatismi, ecc.) e di una dipendenza farmacologica prodotta dalla nicotina, il tabagismo costituisce un flagello sociale.

Consapevole di tale realtà, il Comitato raccomanda che, congiuntamente alle disposizioni già adottate, la Commissione proponga altresì una serie di misure di maggiore incisività quali il sostegno a campagne di

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. C 290 del 14. 11. 1988.

informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani (pubblicità attiva), con la partecipazione di personalità europee di spicco e l'istituzione di centri integrati di assistenza ai fumatori che desiderino smettere di fumare.

2.15. Il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva volta a disciplinare la pubblicità delle marche di tabacco.

Considerata l'indiscutibile nocività del tabacco, il Comitato auspica che, a livello comunitario, gli Stati membri si orientino verso la proibizione della pubblicità diretta o indiretta (ivi compresa la sponsorizzazione nelle manifestazioni sportive).

2.16. È causa di crescente preoccupazione il fatto che i bambini vengano incoraggiati a fumare dalla facile disponibilità dei prodotti di imitazione (desiderio di imitare gli adulti). Si sollecita pertanto la Commissione a presentare una proposta, eventualmente nell'ambito dell'azione n. 8 (protezione dell'infanzia), volta a scoraggiare la fabbricazione e la vendita di tali prodotti.

Nel frattempo occorre compiere tutti gli sforzi per evidenziare gli effetti negativi che i prodotti di imitazione del tabacco potranno avere ed avranno sul programma volto a scoraggiare, adesso e in avvenire, l'uso dei prodotti a base di tabacco.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Considerando*

Il Comitato propone che nei considerando del progetto di raccomandazione vengano inoltre menzionati i rischi di incidenti ed incendi connessi al fumo delle sigarette.

3.2. *Punto 1, paragrafo 2*

Gli ambienti riservati ai fumatori dovrebbero essere dotati di apparecchiature per rinnovare l'aria.

Si propone di aggiungere dopo «spazi ben delimitati»:

«appositamente dotati di attrezzature per il rinnovamento dell'aria.»

3.3. *Punto 3*

Considerato che gli aspetti relativi alla sicurezza connessi al fumo nei mezzi di trasporto prevalgono su tutti gli altri fattori, il Comitato dubita dell'applicabilità di tale misura, valida per tutti i mezzi di trasporto, senza che sia stata prevista una durata nel tempo. A parere del Comitato sarebbe più proficuo differenziare i mezzi di trasporto in cui, senza mettere in questione la sicurezza, tale misura risulta immediatamente applicabile (ferrovie, navi), grazie all'esistenza di scompartimenti separati per fumatori e non fumatori, da quelli in cui essa è di più ardua applicazione (aerei, autobus). Nell'attesa che i progressi della tecnica consentano di conseguire una maggiore efficienza, per questi ultimi sarebbe opportuno fissare una durata temporale (ad esempio sino a tre ore), e permettere di fumare, nelle aree appositamente previste, una volta terminato il periodo di divieto.

3.4. *Allegato I*

Sarebbe opportuno modificare l'allegato di conseguenza.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi⁽¹⁾

(89/C 159/17)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», è stata incaricata dal Comitato di preparare i lavori in materia. Nel corso dei lavori il Comitato economico e sociale ha designato Proumens relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta in esame. Tuttavia formula qui di seguito alcune riserve e commenti specifici che non intendono rimettere fondamentalmente in causa la proposta stessa.

Occorre peraltro tener presente che la proposta non riguarda gli apparecchi o le protesi non attivi, i quali formeranno oggetto di un'altra proposta di direttiva.

1.2. La proposta di direttiva in esame ha due obiettivi ben precisi:

- a) armonizzare le procedure di valutazione della conformità e incoraggiare l'armonizzazione delle norme tecniche;
- b) garantire la sicurezza degli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi contemplati dalla proposta di direttiva.

1.3. La categoria di apparecchi in parola non comprende soltanto gli stimolatori cardiaci, anche se questo è l'esempio più noto, ma anche altri tipi di apparecchi:

- per la defibrillazione,
- per la biostimolazione,
- per l'apporto di una sostanza attiva (ad esempio: medicinali),
- organi attivi impiantabili,
- cuore artificiale impiantabile,
- apparecchi di controllo impiantabili.

1.4. Va osservato che tutti questi apparecchi conoscono attualmente un crescente utilizzo. Ciò è dovuto, da un lato, alle nuove tecnologie e, dall'altro, al fatto che la popolazione degli Stati membri raggiunge età sempre più avanzate.

1.5. Secondo stime provenienti dalle industrie e dagli ambienti interessati, si può infatti considerare che attualmente il mercato di tali apparecchi rappresenta un fatturato di 400 milioni di ECU.

Dal punto di vista quantitativo mancano statistiche precise, ma in base a stime piuttosto affidabili provenienti da questi stessi ambienti si può pensare che annualmente si utilizzano circa 200 000 pacemaker, ossia più di 500 al giorno per l'insieme degli Stati membri.

1.6. È evidente d'altro canto che, a prescindere dall'aspetto commerciale, questi apparecchi sono destinati ad assicurare una sopravvivenza a volte assai lunga ai pazienti (come avviene con i pacemaker). Essi offrono anche un maggior benessere ai malati, ad esempio grazie ai *drug pumps*, nel caso del diabete o di malattie dolorose come il cancro. D'altra parte, gli apparecchi di stimolazione muscolare sono utilizzati sempre di più per pazienti colpiti da paralisi parziali.

1.7. Si è visto che certi apparecchi, in particolare i pacemaker, potrebbero essere riutilizzati su altri pazienti. Si tratta di casi relativamente rari ma è ovvio che nella fattispecie gli apparecchi in causa devono formare oggetto di una nuova serie di controlli, in particolare per quanto riguarda la sterilità, l'efficacia e la compatibilità.

2. Armonizzazione tecnica ed esigenze di sicurezza degli apparecchi

2.1. Le disposizioni della direttiva si suddividono in quattro grandi capitoli:

- armonizzazione,
- sicurezza,
- valutazione della conformità,
- limiti e vincoli.

2.2. In materia d'armonizzazione la proposta ha tenuto conto delle varie legislazioni e regolamentazioni esistenti in un certo numero di Stati membri e i processi di valutazione, quali vengono definiti, devono assicurare la libera circolazione degli apparecchi senza per questo abbassare il livello di sicurezza richiesto e vigente negli Stati membri che hanno già legiferato in materia.

⁽¹⁾ GU n. C 14 del 18. 1. 1989, pag. 4.

2.3. I criteri, che rappresentano esigenze sostanziali di sicurezza, sono:

- la sterilità del prodotto,
- la sicurezza tecnica,
- la valutazione clinica.

2.4. Attualmente un certo numero di norme è stato determinato a livello del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), specie per i pacemaker, norme che possono essere estese abbastanza facilmente agli altri tipi di apparecchi.

Inoltre il sistema dei codici di buona prassi di fabbricazione (GMP) consente alle imprese di assicurare il rispetto dei criteri di cui sopra.

2.5. Per quanto concerne la valutazione della conformità le disposizioni previste nella proposta di direttiva poggiano sulle norme esistenti, ma offrono la possibilità di applicarle con flessibilità.

2.6. Attualmente l'evoluzione tecnologica di tutti questi apparecchi è infatti estremamente rapida: si può considerare che un apparecchio viene modificato, a volte anzi trasformato radicalmente, ogni tre o quattro anni.

2.7. Va osservato peraltro che, a causa della diversità dei tipi di apparecchi in causa e dei considerevoli sviluppi tecnologici, è necessario che le norme siano rigorose quanto agli obiettivi, ma duttili quanto al sistema di applicazione.

2.8. L'industria, che è ben consapevole di dover accettare norme esigenti e, in particolare, i costi che ciò implica, considera che le procedure previste consentono, da un lato, di assicurare tutti i requisiti voluti agli apparecchi, senza per questo ostacolarne la diffusione, stabilendo norme troppo specifiche la cui applicazione richiederebbe un periodo tale da costituire un freno notevole allo sviluppo dei nuovi apparecchi. I ritardi nella commercializzazione derivanti da disposizioni amministrative troppo complesse sarebbero stati in definitiva nocivi in primo luogo ai malati, per non parlare delle difficoltà di ogni tipo che le ditte innovatrici avrebbero incontrato.

3. Vantaggi dell'armonizzazione

3.1. La Commissione, dopo avere ascoltato gli ambienti interessati, ossia i medici specializzati e i rappresentanti delle industrie in causa, considera che, oltre alla libera circolazione degli apparecchi, l'armonizzazione dovrebbe consentire un risparmio del 4%. Tale percentuale rappresenta, tenuto conto dell'entità del mercato, un risparmio a livello dell'insieme degli Stati membri di 16 milioni di ECU all'anno, il che non è certo trascurabile.

3.2. Al riguardo va osservato che gli apparecchi in parola, in particolare i pacemaker, hanno un costo

relativamente elevato (tra 1 300 e 4 000 ECU), ma che l'intervento delle assicurazioni mediche ne assumono in genere il rimborso integrale. Le economie realizzate non possono avere che ripercussioni favorevoli su questi stessi organismi assicurativi.

4. Considerazioni particolari

4.1. Definizione dell'apparecchio medicale (Articolo 1 — paragrafo 2)

In tale definizione due termini dovrebbero essere modificati o sviluppati:

- sostanza,
- in combinazione.

Il termine « sostanza » può generare confusione e, per estensione, potrebbe assimilare gli apparecchi in causa a dei medicinali con tutte le conseguenze che ciò implica sul piano della distribuzione e della relativa pubblicità.

Il termine « in combinazione » dovrebbe essere sviluppato per spiegare che si tratta dell'apparecchio stesso e degli elementi periferici, quali gli elettrodi, ecc.

4.2. Prototipi

I prototipi destinati alla ricerca e/o alla sperimentazione sono venduti per lo più ad unità di ricerca medica senza essere stati già commercializzati su più vasta scala.

4.3. È lecito chiedersi se non sarebbe opportuno aggiungere un terzo trattino all'articolo 4, paragrafo 2: « apparecchi fabbricati su prescrizione medica ».

Tale richiesta, che è legittima, non dovrebbe tuttavia, qualora fosse accolta, diventare un mezzo per evitare il ricorso alle procedure nel loro insieme. Ciò dovrebbe avvenire solo in casi isolati e giustificati da disposizioni dovute ad affezioni particolari.

4.4. Marchio CE — Articolo 10, paragrafo 1

Tale marchio potrebbe figurare soltanto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento: ciò si spiega con il fatto che certi apparecchi sono assai piccoli, per cui il marchio CE non potrebbe essere apposto sull'apparecchio stesso (si tratta a volte di un semplice filo elettrico).

4.5. Sanzione — Articolo 11

Il Comitato considera che la sanzione prevista in caso di apposizione erronea del marchio CE sembra poco severa.

In realtà non è così, poiché il ritiro di un certificato di omologazione è anzi una sanzione assai grave per l'impresa: il suo prestigio ne soffrirebbe molto con le conseguenze che ne deriverebbero sul piano commerciale, visto che l'apparecchio viene ordinato da ambienti specializzati, ossia dai medici i quali riconoscerebbero subito le imprese inadempienti.

Sarebbe invece forse necessario che la Commissione presentasse una raccomandazione agli Stati membri affinché prevedano sanzioni penali, conformemente alla loro rispettiva giurisprudenza nazionale.

5. Osservazioni particolari

5.1. Il Comitato insiste affinché tutte le disposizioni previste nella proposta siano applicabili non solo agli apparecchi fabbricati nella Comunità ma anche a quelli provenienti da paesi terzi.

5.2. Il Comitato ha notato che gli Allegati, e in particolare l'Allegato I e l'Allegato V, potrebbero formare oggetto di modifiche solo mediante una proposta di direttiva al Consiglio, il che implica il ricorso alla normale procedura di consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

5.3. Il Comitato raccomanda alla Commissione di rivedere eventualmente un certo numero di titoli dell'Allegato I e di modificare eventualmente ai fini della sicurezza il testo dell'Allegato V per quanto concerne la valutazione clinica, in modo da conformare il testo alla proposta dell'*European Working Group on Cardiac Pacing*.

5.4. Il Comitato raccomanda alla Commissione di includere nell'Allegato II, in particolare al punto 2.7, delle disposizioni che consentano all'impresa a cui sarebbe stato rifiutato o ritirato il certificato di omologazione di avere una possibilità di ricorso le cui modalità andrebbero precisate.

5.5. Secondo il Comitato occorrerebbe prevedere una scadenza massima per la concessione di un certificato.

5.6. Il Comitato ritiene inoltre che il carattere confidenziale previsto dal punto 7 dell'Allegato IV dovrebbe essere precisato come avviene per i prodotti farmaceutici.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,
- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata,
- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1988/89, l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata ⁽¹⁾

(89/C 159/18)

Il Consiglio, in data 10 aprile 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al consigliere Strauss, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato appoggia le proposte della Commissione che prevedono di introdurre un aiuto alla produzione per un periodo di tre anni al fine di incoraggiare la coltivazione di granturco duro vitreo di qualità pregiata.
2. Quest'ultimo è necessario per la fabbricazione di taluni tipi di cereali da prima colazione. Non si frantumano se trasformato in fiocchi. Attualmente tutti i quantitativi usati vengono importati, principalmente dall'Argentina. Il Comitato ritiene che sarebbe interesse della Comunità non dover dipendere dalle importazioni (straniere) per il grosso delle forniture.
3. Il granturco duro vitreo ha una resa più bassa (solo due terzi circa) degli altri tipi di granturco coltivati nella CEE. Inoltre la sua produzione è più complessa; dev'essere lasciato nel campo per l'essiccazione fino ad un tenore di umidità non superiore al 15%. I costi assicurativi e finanziari sono pertanto più alti rispetto agli altri tipi di granturco.
4. Per convincere i produttori a coltivare il granturco duro vitreo è necessario uno speciale incentivo. Con tale incentivo, i coltivatori in Andalusia e forse anche in altre zone dell'Europa meridionale potrebbero sostituire il granturco indentato con il granturco duro vitreo.
5. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione, secondo la quale l'aiuto alla produzione contenuto nella proposta non deve né incoraggiare la produzione in eccesso rispetto alla domanda di mercato, né pesare oltremodo sul bilancio comunitario. Esso pertanto approva la disposizione in base alla quale la concessione dell'aiuto ai produttori è subordinata alla conclusione di un contratto con le industrie di trasformazione, le quali devono impegnarsi a trasformare il granturco in fiocchi di mais e prodotti analoghi. Il Comitato condivide l'idea che il premio debba essere determinato annualmente in modo da poterlo adeguare sulla base della reazione al programma. Il sistema di contratto dovrebbe inoltre mettere in grado la Commissione di assicurare che il prezzo pagato dalle industrie di trasformazione rifletta il prezzo c.f. del granturco Plata che normalmente è superiore al prezzo limite.
6. Il Comitato approva il concetto di incentivo alla ripresa. Come contenuto nella proposta, il Comitato ritiene che il programma debba valere per tre anni soltanto. Saranno poi le industrie di trasformazione a dare ai produttori l'incentivo necessario.
7. Il Comitato deplora il ritardo con cui la proposta è stata elaborata. Nonostante si proponga di pagare un aiuto di 155 ECU per ettaro alla produzione di granturco duro vitreo coltivato nella campagna 1988/89, tutto il granturco di quest'anno oramai sarà stato già piantato. Il Comitato perciò ritiene che il regime debba essere operativo per tre anni a partire dalla stagione 1989/90. È necessario che la proposta della Commissione venga approvata in tempo utile qualora occorra procurarsi un quantitativo di semi sufficiente per una buona semina nel 1989/90.
8. Occorrerà considerare attentamente l'introduzione del programma proposto nella prospettiva dell'accordo a medio termine sull'Uruguay Round dei negoziati commerciali. Va tuttavia notato che la Comunità è ora un esportatore di granturco. Il passaggio dal granturco indentato ad alta resa al granturco duro vitreo a resa bassa ridurrà pertanto la pressione sui mercati

⁽¹⁾ GU n. C 87 dell' 8. 4. 1989, pag. 8 e 9.

internazionali. Inoltre gli aiuti alla produzione proposti costeranno meno dei rimborsi alle esportazioni e dimi-

nuirà così il livello globale della spesa comunitaria di sostegno nel settore del granturco.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

(89/C 159/19)

Il Consiglio, in data 10 aprile 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al consigliere Della Croce, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989 nel corso della 265ª sessione plenaria, senza voti contrari ed 1 astensione, il seguente parere.

Il Comitato economico e sociale esprime parere favorevole alla proposta della Commissione.

1. Tale parere viene formulato per le considerazioni seguenti:

1.1. L'articolo 1, paragrafo 1, deve essere adeguato alla nuova classificazione del riso. Comunque la modifica proposta non cambia nei fatti la normativa precedente.

1.2. Le misure derogatorie al regime dei prelievi previste al testo dell'articolo 11 *bis* sono pienamente giustificate dalla situazione geografica dell'isola della Riunione (10 000 chilometri di distanza dall'Europa), dal considerevole consumo di riso che viene fatto dalla popola-

zione per la quale è uno dei prodotti essenziali e dalla necessità di non comprimere il livello di vita dei ceti più poveri.

1.3. La sovvenzione, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 *bis*, prevista per le consegne di riso provenienti dagli Stati membri, è pienamente giustificata dall'abolizione d'ogni prelievo per le importazioni di riso decorticato e dalla riduzione allo 0,30 del prelievo per le importazioni di riso imbianchito.

1.4. È altresì opportuno che l'importo della sovvenzione venga fissato periodicamente per tener conto delle esigenze del mercato comunitario e delle caratteristiche mutevoli del mercato nell'isola della Riunione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica

(89/C 159/20)

Il Consiglio, in data 17 aprile 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al consigliere Storie-Pugh, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato concorda con la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni:

Articolo 1: Il Comitato approva l'inserimento dei termini « balanopostite degli ovini » dopo i termini « trattamento terapeutico ».

Articolo 2: Il Comitato approva il testo della modifica dell'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

Il Comitato auspicherebbe che si effettuasse regolarmente uno studio sulle altre possibili applicazioni terapeutiche.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate⁽¹⁾

(89/C 159/21)

Il Consiglio, in data 16 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Tukker in data 7 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, con 78 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Esistono già numerose direttive del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative alle cinture di sicurezza e al loro ancoraggio in determinate categorie di veicoli a motore. Le disposizioni delle ultime direttive 81/575/CEE, 81/576/CEE e 82/318/CEE dovevano entrare in vigore negli Stati membri entro il 30 settembre 1982, come del resto è avvenuto.

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 23. 11. 1988, pag. 8.

1.2. Le succitate direttive prevedono però soltanto l'obbligo di installare le cinture di sicurezza per il conducente e il passeggero seduto sul sedile anteriore delle seguenti categorie di veicoli:

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 t,
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 t.

1.3. Poiché è risultato nella pratica che grazie all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza si è ridotto il numero di feriti gravi e di morti, è logico che la Commissione proponga di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche per i passeggeri che occupano il sedile posteriore dei veicoli.

1.4. Il Comitato può concordare a grandi linee con la proposta di direttiva fatte salve le osservazioni che seguono.

2. Osservazioni particolari.

2.1. *Articolo 2*

Il Consiglio deve tener conto del fatto che le cinture di sicurezza per i sedili posteriori devono poter essere fissate in maniera diversa rispetto alle cinture per i sedili anteriori. In alcuni veicoli sarà possibile utilizzare soltanto cinture fissate in due punti anziché cinture fissate in tre punti. Ciò vale per il passeggero seduto al

centro, ma potrebbe anche valere per i sedili posteriori il cui schienale può essere abbassato per ampliare il bagagliaio o per renderlo accessibile dall'interno.

2.2. *Articolo 3*

Il Comitato ritiene che per le categorie N1 e M2 citate nell'articolo — quando il peso massimo dei veicoli non superi le 3,5 tonnellate (cosiddetti minibus) — la direttiva deve applicarsi non già soltanto al guidatore e ai passeggeri seduti sui sedili anteriori, bensì a tutti i passeggeri.

2.3. *Articolo 7*

Il Comitato reputa che in commercio esista già un numero sufficiente di sistemi di sicurezza messi a punto specificatamente per bambini di età inferiore ai 12 anni, per giustificare l'elaborazione, entro breve tempo, di una direttiva anche su questa categoria di passeggeri.

2.4. *Articolo 9*

Il Comitato ritiene che si debba aggiungere che le deroghe previste in tale articolo valgono soltanto entro la cinta urbana e non su autostrade o superstrade.

2.5. *Articolo 10*

Il Comitato auspica che la Commissione dia grande risonanza all'utilità delle cinture di sicurezza installate sui sedili anteriori come pure su quelli posteriori e che tutte le scadenze fissate siano rispettate.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli⁽¹⁾

(89/C 159/22)

Il Consiglio, in data 22 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Morselli, in data 12 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, con 95 voti favorevoli, 12 contrari e 6 astensioni, il 27 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

I. INTRODUZIONE

1. Un tasso elevato di alcool nel sangue per i conducenti di autoveicoli si è dimostrato essere una delle principali cause di incidenti stradali.

1.1. La preoccupazione per una maggiore sicurezza stradale ha investito in passato il Consiglio delle Comunità europee che, con la Risoluzione del 19 dicembre 1984, ha accolto sostanzialmente il progetto della Commissione sull'attuazione di un programma comunitario in materia di sicurezza stradale. Fra le azioni in esso auspiccate si evidenziano le misure riguardanti il tasso massimo alcolemico e gli effetti di alcuni medicinali al volante.

1.2. Il Comitato economico e sociale, con il parere del 14 maggio 1984 sulla proposta della Commissione di cui sopra⁽²⁾, nell'approvare il progetto di risoluzione ha messo in risalto, fra l'altro, l'importanza della sicurezza stradale.

1.3. Il Comitato stesso, inoltre, nel parere sull'Anno europeo della sicurezza stradale (1986)⁽³⁾ ha chiesto l'uniformazione delle norme di sicurezza nei differenti paesi della Comunità ed ha auspicato qualsiasi azione comunitaria che possa contribuire a ridurre il numero degli incidenti stradali anche nella prospettiva di una maggiore integrazione europea.

II. OSSERVAZIONI DEL COMITATO

2.1. La Commissione, nella proposta di direttiva, fissa a 0,5 mg/ml, a partire dal 1º gennaio 1993, il tasso alcolemico massimo ammissibile che, attualmente, in 10 Stati membri su 12, è di 0,8 mg/ml di sangue. Il tasso massimo proposto di 0,5 mg/ml risulta quindi sostanzialmente inferiore a quanto ritenuto sufficiente,

attualmente, in 10 Stati membri su 12. Il Comitato si interroga quindi sui motivi che hanno indotto la Commissione a proporre un tasso di 0,5 mg/ml che al Comitato sembra non giustificato, in mancanza di dati probanti sui vantaggi, per la sicurezza, di un tale livello.

2.2. Il Comitato ritiene pertanto che il tasso massimo ammissibile debba essere fissato a 0,8 mg/ml, ciò che sembra sufficiente a contenere una delle principali cause di incidenti stradali.

2.3. Il Comitato invita la Commissione ad approfondire in maniera statisticamente datagliata, la correlazione esistente fra tasso alcolemico elevato e numero di incidenti. Deve essere attentamente valutata anche la correlazione tra tasso di alcool nel sangue e tasso di mortalità negli incidenti, nonché gli effetti dei medicinali e droghe sulla sicurezza stradale.

Bisognerà proporre, se del caso, dopo un adeguato periodo transitorio, una modifica del tasso massimo ammissibile. Un'ampia divulgazione dei risultati, come dei limiti vigenti, potrebbe permettere agli utilizzatori di valutare responsabilmente tempi e modi di ingestione nel rispetto delle norme.

2.4. Il Comitato ritiene inoltre che, qualunque sia il tasso massimo ammissibile, tale disposizione debba essere accompagnata da norme relative a controlli adeguati ed uniformi e soprattutto da idonee misure di sensibilizzazione e accompagnamento di natura preventiva, le sole che possano contribuire in maniera efficace a ridurre il numero degli incidenti causati da un eccesso di alcool al volante.

2.5. Si concorda infine con la Commissione su alcune azioni, espone nella «relazione» che precede la proposta di direttiva, a carattere preventivo e tendenti ad una

⁽¹⁾ GU n. C 25 del 31. 1. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 95 del 6. 4. 1984.

⁽³⁾ GU n. C 101 del 28. 4. 1986.

maggior e migliore informazione da attuare attraverso campagne pubblicitarie nazionali e comunitarie ed

attraverso una puntuale e qualificata formazione scolastica.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 80/778/CEE sull'acqua potabile, 76/160/CEE sulle acque di balneazione, 75/440/CEE sulle acque superficiali e 79/869/CEE sui metodi di misura e le frequenze di analisi delle acque superficiali⁽¹⁾

(89/C 159/23)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Saiu, in data 4 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva volta a migliorare ed accelerare l'applicazione pratica delle direttive 80/778/CEE, 76/160/CEE, 75/440/CEE e 76/869/CEE.
2. Il Comitato prende nota del fatto che i comitati di regolamentazione non formulerebbero pareri tali da modificare la portata delle direttive o da comportare conseguenze economiche rilevanti per gli Stati membri.
3. Il Comitato chiede comunque alla Commissione di garantire che le misure previste al paragrafo 3, lettera a, dell'articolo 5 siano, in ogni caso, conformi all'attuazio-

ne completa delle direttive summenzionate e che non possano mirare ad un eventuale ammorbidimento o alla loro riduzione a causa delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri per la loro effettiva applicazione.

4. Il Comitato è inoltre stupito del fatto che, trattandosi di un comitato tecnico d'applicazione, la Commissione preveda la possibilità di consultazione da parte di un rappresentante di uno Stato membro. È auspicabile che il Comitato sia consultato solo su iniziativa della Commissione.

5. Il Comitato ritiene inoltre opportuno che all'articolo 5 sia chiaramente indicato che i provvedimenti previsti riguardano solo misure a carattere tecnico, e non le misure di altro tipo. Il testo dell'articolo dovrebbe pertanto essere modificato in tal senso.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 17. 1. 1989, pag. 7.

6. A parere del Comitato, allo scadere del periodo iniziale di prova di tre anni, occorre comunicare al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale i risultati ottenuti grazie alla direttiva in esame ed

informare questi ultimi in merito ad un'eventuale proposta della Commissione volta a prorogare gli effetti della direttiva ovvero a modificarla alla luce dei risultati ottenuti.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito

- al progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità dei Dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM)
- alla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti d'oltremare⁽¹⁾

(89/C 159/24)

Il Consiglio, in data 15 dicembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto e alla proposta di decisione di cui sopra.

La sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Della Croce, in data 18 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, a grande maggioranza, 2 voti contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. PARERE IN MERITO AL PROGETTO DI DECISIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI OPZIONI SPECIFICAMENTE CONNESSE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULARITÀ DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE (POSEIDOM)

1. Introduzione

1.1. La proposta ha lo scopo di istituire un programma pluriennale d'azione che dovrebbe svolgersi fra il 1º luglio 1989 e il 31 dicembre 1992 al fine di permettere un'integrazione dei dipartimenti d'oltremare (DOM)

nella Comunità, contribuire al recupero del loro ritardo economico nella prospettiva del mercato interno e promuovere la cooperazione regionale.

1.2. Il programma dovrebbe prevedere:

- a) il mantenimento delle misure comunitarie già adottate;
- b) l'attenzione alla specificità dei DOM nelle direttive o misure da adottare in materia di mercato interno, di spazio sociale, di ricerca e sviluppo tecnologico e di protezione dell'ambiente;
- c) aiuti alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non coperti da misure comuni;

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 12.

- d) misure relative al mercato delle banane;
- e) interventi sul regime fiscale e sui contingenti del rhum;
- f) azioni destinate a compensare l'eccezionale situazione geografica (facilitazioni per l'approvvigionamento di derrate destinate all'allevamento del bestiame ed all'alimentazione umana, favoreggiamento di alcune produzioni agricole, promozione commerciale);
- g) permesso alla Repubblica francese di concedere aiuti nazionali alla canna da zucchero e allo zucchero di canna;
- h) interventi dei fondi a finalità strutturali, della Banca europea di investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari;
- i) cooperazione regionale consistente in consultazioni fra i diversi Stati, territori e dipartimenti delle due zone geografiche dove sono situati i DOM.

1.3. Le scelte fondamentali alla base della proposta sono effettuate con un approccio pragmatico equidistante dal criterio «ottica Europa» e da quello «ottica regione».

1.4. La base giuridica della proposta viene individuata nell'articolo 227, paragrafo 2.

1.5. Nella «relazione illustrativa» che precede la proposta si pone particolare attenzione alla complementarità, al partenariato e alla programmazione.

2. Osservazioni generali

2.1. Preliminarmente si deve riconoscere che un programma per agevolare lo sviluppo e la crescita economica dei DOM è opportuno per cui la proposta, in linea generale, deve essere approvata. Un programma specifico di aiuti per i DOM è tanto più necessario in quanto il completamento del mercato interno potrebbe avere effetti nefasti per l'economia di tali regioni, qualora non fossero prese delle precauzioni del tutto particolari.

D'altra parte è necessario altresì affrontare il problema nella sua complessità con un approccio adeguato e con grande attenzione a tutti gli aspetti specifici.

2.2. In proposito il gruppo di studio richiama l'attenzione sul parere emesso dal Comitato sui problemi delle isole in data 2 luglio 1987⁽¹⁾ (relatore il consigliere Vassilaras).

2.3. La «relazione illustrativa» del progetto, soprattutto la parte contenuta nei punti 1-29, è corretta, pregevole e sufficientemente argomentata.

2.4. La base giuridica, tutta incentrata sull'articolo 227, paragrafo 2, del Trattato, appare un po' forzata, ma del resto è l'unica utilizzabile.

2.5. La Commissione, al di là delle premesse, affronta il problema solo sotto l'aspetto del sottosviluppo dei DOM. Pertanto le misure proposte si limitano a prevedere interventi ed agevolazioni di carattere economico, molti dei quali rientrerebbero nella normale politica di sviluppo regionale.

2.6. L'approccio della Commissione è molto limitato appunto perché in esso è preponderante l'intenzione di intervenire su alcuni elementi relativi alle difficoltà economiche sottovalutando invece altri aspetti obiettivi molto importanti: da un punto di vista puramente economico i DOM sono certamente regioni sottosviluppate con un prodotto interno lordo molto al di sotto della media comunitaria ma non inferiore a quello delle altre regioni sfavorite. In un elenco di tali regioni compilato in ordine decrescente relativamente al PIL la Guadalupa si colloca al sedicesimo posto, Riunione al diciottesimo e la Martinica al ventottesimo. Una gran parte della Spagna, quasi tutta la Grecia e tutto il Portogallo hanno un PIL inferiore a quello della Guadalupa che è il dipartimento più arretrato (per la Guiana i dati statistici non consentono un raffronto).

Il confronto con i paesi indipendenti appartenenti alla stessa area geografica dimostra che la situazione dei DOM è nettamente migliore.

Dunque i problemi del sottosviluppo non sono i soli che possono giustificare l'adozione di un programma come POSEIDOM anche se per l'articolo 227, paragrafo 2, del Trattato di Roma, i DOM sono le sole parti integranti della Comunità ad essere state menzionate come oggetto di attenzione particolare.

2.7. Invece sono elementi importanti l'enorme lontananza, la situazione geografica in mezzo alle regioni del mondo in via di sviluppo e il clima tropicale fattore di rischi.

Ma anche la disoccupazione e il sottoimpiego, l'evoluzione demografica, l'estrema debolezza del settore secondario, l'assoluta assenza di risparmio, le condizioni storiche, la bassa istruzione, la dequalificazione professionale costituiscono un quadro estremamente negativo nel raffronto con la situazione della Comunità.

2.8. Per tutti questi motivi si rende necessaria un'operazione di vasta portata che trascenda un semplice atto di politica regionale per assumere un carattere più ampio che coinvolga le diverse politiche comunitarie. Perciò la Comunità dovrebbe scegliere l'utilizzazione di queste regioni per esercitare la sua influenza culturale sulle aree geografiche in cui esse si trovano e si proiettano.

2.9. Ogni intervento specifico, aggiuntivo a quelli previsti dalla politica comunitaria di sviluppo regionale,

⁽¹⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987.

dovrebbe indirizzarsi verso investimenti in settori agricoli, industriali, commerciali e in attività di servizio capaci di esercitare una funzione sollecitatrice e trainante sulle economie dei paesi vicini. Anche il turismo merita una particolare attenzione, sia per i suoi aspetti economici che per quelli concernenti rapporti culturali. I DOM costituirebbero vere regioni europee nelle aree tropicali, piattaforme della nostra tecnologia, della nostra capacità produttiva e legami fra la CEE e i paesi dei Caraibi, dell'America del Sud, e dell'Oceano Indiano.

2.10. L'attuazione del programma per i DOM non potrà prescindere dalla valutazione degli interventi che sono stati fatti finora sia dalla Comunità che dalla Repubblica francese. L'intervento dello Stato non può essere sottovalutato perché ha consentito risultati notevoli integrando meglio questi territori nell'unità nazionale.

Purtuttavia essi restano ancora molto assistiti.

In senso relativo la crescita del PIL è maggiore di quella della metropoli, ma ciò deriva in gran parte dai trasferimenti sociali. D'altra parte le differenze in valore assoluto si sono accresciute.

La carenze sono più evidenti per il settore produttivo anche (esempio Guiana) in riferimento alla scarsa valorizzazione delle risorse naturali.

2.11. La proposta prevede un inventario sistematico delle misure nazionali specifiche per decidere ciò che dovrà essere armonizzato prima del 31 dicembre 1992 e ciò che dovrà essere mantenuto o adeguato. L'esame delle misure nazionali avrebbe dovuto invece essere alla base del programma.

2.12. Non è facile valutare, in termini quantitativi, l'intervento dello Stato nei DOM, ma la spesa effettuata attraverso il FIDOM, che peraltro è contestato per i suoi aspetti accentratori, appare piuttosto modesta anche in rapporto all'intervento comunitario.

2.13. Un programma per i DOM deve essere costituito da misure integrate impiegando i contributi nazionali e quelli comunitari in maniera complementare osservando il principio dell'addizionalità. Se per gli interventi comunitari è prevista l'utilizzazione dei fondi strutturali, il cui importo verrà raddoppiato, è auspicabile che lo Stato francese, per parte sua, raddoppi l'importo del FIDOM e degli altri contributi che concede a queste regioni.

2.14. Il programma per i DOM richiede una concer-

tazione organica fra la Comunità, la Repubblica francese e le autorità regionali dei DOM.

2.15. Il progetto di decisione comune comprende una «relazione illustrativa» (punti 1-86) ampia e circostanziata, ma il tutto si riflette parzialmente e in modo inadeguato nel testo della decisione comune.

2.16. A questo proposito si deve osservare che il principio del partenariato, ben affermato al punto 45, non trova poi rispondenza nel dispositivo della decisione che invece dovrebbe precisare le materie da affidare alla concertazione, il ruolo delle parti sociali e le procedure della concertazione stessa. Comunque nel progetto di decisione comune è necessario sancire l'obbligo della concertazione per l'elaborazione e la gestione del programma.

2.17. Gli obiettivi del programma dovranno essere spostati verso l'addestramento professionale e verso gli investimenti produttivi nel settore secondario.

L'agricoltura merita certamente una specifica attenzione ed è anche utile che il settore terziario venga razionalizzato col rafforzamento di alcuni comparti e con alcune diversificazioni.

È necessario comunque riconoscere che l'economia dei DOM può essere modernizzata solo con un settore produttivo industriale efficiente e tecnologicamente molto avanzato.

Peraltro la modernizzazione dell'economia dei DOM dovrà essere perseguita tenendo in conto particolare le conseguenze sociali e le necessità di ridurre considerevolmente l'elevato tasso di disoccupazione.

Si devono altresì valutare le possibili ripercussioni sulle economie dei paesi vicini.

2.18. Per l'agricoltura ed il turismo si potranno, e forse si dovranno, prevedere alcune misure di aiuto, ma ciò non sarà sufficiente a superare la concorrenza dei paesi vicini a basso costo di mano d'opera.

La creazione di servizi moderni e di attività industriali ad alto valore aggiunto, utilizzando il vasto materiale umano endogeno può costituire una strategia vincente. È certo però che essa richiede investimenti notevoli, capacità manageriali, qualificazioni professionali adeguate.

2.19. Lo sviluppo delle attività secondarie deve essere sorretto anche da infrastrutture moderne ed efficienti nel settore dei trasporti, della ricerca, delle telecomunicazioni e nei settori sociali. A questo proposito si deve aggiungere che è necessario aprire alla concorrenza il settore dei trasporti con lo scopo di ridurre per quanto possibile l'incidenza del costo dei trasporti sui prezzi di offerta dei beni prodotti in loco e sugli approvvigiona-

menti per quelli importati. La conservazione delle deroghe alle regole europee che riguardano il trasporto aereo risulterebbe contraria ad una strategia di sviluppo dei DOM.

2.20. Tutto il regime fiscale dei DOM deve essere attentamente analizzato in vista di una riforma basata sui seguenti principi:

- renderlo, nei limiti dell'utilità economica, compatibile con le regole comunitarie,
- orientarlo di più verso lo sviluppo economico, sia per l'utilizzazione del gettito, sia per i suoi effetti,
- adottare disposizioni favorevoli ad operazioni di investimento per gli operatori economici di tutta la Comunità.

2.21. L'imposizione fiscale non dovrà in alcun modo comprimere il livello di vita nei DOM soprattutto per le classi meno abbienti.

2.22. Nessuno può negare la specificità dei problemi relativi ai DOM, ma, nel quadro di una politica regionale corretta, si devono riconoscere anche le analogie con le realtà di altre isole lontane dai paesi di appartenenza. Per questo la Commissione dovrebbe contestualmente istituire altri programmi (es. Canarie, Ceuta, Melilla, Madera, Azzorre, Pantelleria, Creta, ecc.).

3. Osservazioni specifiche

3.1. Le osservazioni di carattere generale sopra svolte costituiscono la parte più rilevante del parere che la sezione deve predisporre. Esse peraltro possono essere completate dall'esame particolare del testo della proposta.

3.2. I «considerando» che precedono l'articolato dovrebbero essere riformulati in conformità di quanto contenuto nelle osservazioni generali di cui sopra.

3.3. All'articolo 1 si prevede l'istituzione del programma indicando i fini generali dello stesso e i principi su cui si basa, ma non precisando i contenuti.

3.4. L'articolo 2 fissa la durata del programma in tre anni e sei mesi iniziando lo stesso il 1° luglio 1989 e terminando (a parte alcune azioni non precisate) il 31 dicembre 1992.

Poiché allo stato il programma non è determinato nelle sue caratteristiche, ancorché la decisione della Commissione e del Consiglio fosse assunta in termini brevi, appare incredibile che il suo inizio possa avvenire alla data prevista. In ogni modo il periodo di durata del programma è troppo breve per avviare a soluzione i gravi problemi che affliggono i DOM.

3.5. Gli obiettivi particolari cui deve tendere il programma (articolo 3) sono pienamente condivisibili, ma dobbiamo lamentare la carenza di indicazioni sugli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi.

Il coordinamento e la concentrazione degli interventi previsti dalla lettera b) dell'articolo 3 devono avvenire secondo procedure chiare da precisarsi.

I tre obiettivi di cui all'articolo 3 devono essere perseguiti tenendo conto del contesto particolare di ogni dipartimento.

È necessario infine fissare le priorità in materia di sviluppo economico adeguandovi l'intervento finanziario.

3.6. L'articolo 6 prevede aiuti alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non soggetti a misure comuni con provvedimenti che il Consiglio o la Commissione assumeranno entro un anno. L'estrema genericità della norma non consente di formulare alcun giudizio se non in senso negativo. È necessario invece indicare chiaramente che cosa si vuol fare in concreto per ogni prodotto e dare una risposta concreta all'esigenza di organizzare il mercato dei prodotti locali.

Per il mercato della banana non è sufficiente l'impegno indicato al paragrafo 2 dell'articolo 6 mentre suscita qualche preoccupazione quanto viene espresso nel punto 55 della «relazione illustrativa». Poiché la banana è un prodotto di grande importanza economica e sociale nei DOM, per esso si devono studiare e porre in atto misure comunitarie di organizzazione del mercato che tengano conto della produzione bananiera di tutte le regioni produttrici della Comunità. Deve affermarsi anche l'opportunità che il CES venga consultato quando la Commissione elaborerà le proposte sul mercato della banana.

Per quanto attiene al rum occorre indicare in modo specifico quali misure si intendono assumere in considerazione anche che lo stesso riveste molta importanza per alcuni DOM e che la sua produzione registra notevoli flessioni. Anche per la necessaria proposta della Commissione su queste misure si richiede la consultazione del CES.

3.7. Le misure previste per l'approvvigionamento dei cereali destinati all'allevamento del bestiame e all'alimentazione umana, nonché quelle per favorire alcune produzioni agricole dei DOM (articolo 7) sembrano meritevoli di approvazione.

In relazione alla lettera c), paragrafo 3, dell'articolo 7, non appare chiara la possibilità di intervento dei fondi strutturali per la promozione commerciale.

L'articolo 7, nel suo complesso, si limita a misure tese a facilitare le produzioni agricole ed alimentari, ma la situazione geografica dei DOM richiede anche interven-

ti nei settori industriali, in quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni ai quali invece non si fa alcun riferimento.

È necessario anche porre l'accento sulla necessità di agevolare l'attività delle PMI locali soprattutto per le possibilità di occupazione e la capacità competitiva nei confronti degli importatori di prodotti interamente finiti.

3.8. L'inventario delle misure nazionali (articolo 8) è quanto mai opportuno, ma esso deve essere accompagnato da un esame attento dei risultati pratici che le stesse misure hanno ottenuto in modo da utilizzare adeguatamente le esperienze fatte.

3.9. La concessione di aiuti nazionali alla canna da zucchero e allo zucchero di canna può essere ammessa, ma si dovrà tener conto delle prevedibili evoluzioni del mercato mondiale dello zucchero.

Ogni misura che influisca sull'agricoltura deve essere vista nel quadro complessivo di una politica agricola per ogni DOM, in modo da evitare ogni dipendenza da monoculture e incrementi di produzioni non redditizie, ma assicurando un reddito equo ai produttori e condizioni sociali adeguate per i lavoratori dipendenti.

3.10. Il sistema fiscale dei DOM merita una particolare analisi per poter essere adeguato a quello vigente nel resto della Comunità e indirizzato alla prima integrazione dei DOM nel mercato unico.

Peraltro anche in materia fiscale non si potranno dimenticare né le specificità di ogni dipartimento né la necessità di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale.

3.11. È lodevole prevedere che le azioni di sostegno vengano svolte prevalentemente mediante l'attuazione di programmi operativi. Tali programmi peraltro, che potrebbero anche assumere il carattere di «operazioni integrate» dovranno essere basati sul consenso e la partecipazione di tutte le parti sociali e sulla qualificazione professionale e culturale dei cittadini.

Ad essi è necessario assicurare, a tal fine, anche una grande diffusione informativa in modo da farli ben conoscere a tutte le popolazioni interessate. Le azioni dovranno assicurare un reale progresso dello sviluppo finanziario attribuito ai DOM e una reale trasparenza degli interventi per evitare che i contributi comunitari non si sostituiscano a quelli nazionali o regionali.

Dovranno altresì effettuare scelte strategiche fra i progetti per privilegiare le infrastrutture d'interesse economico, la promozione dei prodotti locali, lo sviluppo dei servizi utili alle imprese, una formazione professionale

rispondente alle esigenze previste, la cooperazione regionale.

È altresì opportuno ampliare i tipi d'azione ammessi a beneficiare dei fondi strutturali includendovi progetti d'animazione economica tra i quali sono comprese le agevolazioni agli scambi tra imprese e CEE (BC-Net), ed agli scambi tra persone (COMET, ERASMUS, YES), la creazione di Centri d'informazione europea, la partecipazione a fiere e saloni in Europa, nonché le telecomunicazioni e gli altri moderni mezzi di comunicazione, in modo da ridurre i sovraccosti da lontananza nell'apertura sugli altri paesi europei.

Infine ogni azione deve tener sempre conto dei problemi occupazionali e delle condizioni sociali.

3.12. La cooperazione regionale è un elemento essenziale dello sviluppo e merita di essere precisata molto meglio di quello che si rileva dal disposto dell'articolo 11. In particolare sarà necessario predisporre precise procedure e metodologie e creare una struttura appropriata di concertazione regionale.

Il rapporto con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) deve essere particolarmente curato tenendo conto della Convenzione di Lomé e a questo proposito la sezione richiama quanto contenuto nel parere approvato dal CES il 3 giugno 1988 sulla base del rapporto introduttivo del relatore Delhomenie.

3.13. Il principio della concertazione e della partecipazione prevista ai punti 45 e 46 della «relazione illustrativa» non trova riconoscimento nel testo della decisione: è una lacuna non accettabile, che deve essere colmata nella decisione.

3.14. Alla proposta della Commissione è allegata una scheda finanziaria del tutto inadeguata a dare un'idea sugli aspetti quantitativi del programma.

Poiché è molto difficile precisare l'ammontare dei mezzi finanziari che potranno essere disponibili per il programma, è meglio non redigerla per non offrire possibilità di interpretazioni ambigue o negative.

II. PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL REGIME DEI DAZI DI MARE NEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

1. Introduzione

1.1. La natura e i caratteri del dazio di mare sono descritti al punto 6.1 della «relazione illustrativa».

1.2. In sintesi si può dire che il dazio è applicato a tutte le merci introdotte nei DOM, indipendentemente dalla loro origine. Tale dazio ha tassi variamente modulati secondo i prodotti. Prodotti e aliquote vengono stabiliti da ciascuno dei consigli regionali dei DOM.

L'imposta è simile ad un dazio doganale (ma riguarda anche i prodotti provenienti dal territorio metropolitano) e la sua istituzione è molto antica. Il gettito va a favore degli enti regionali.

1.3. La proposta della Commissione ha lo scopo di trasformare radicalmente l'imposta, ma prevede che essa possa permanere nella forma attuale fino al 31 dicembre 1992.

1.4. Entro la stessa data il dazio di mare dovrà essere sostituito da una tassa speciale da applicarsi alle merci introdotte o prodotte nei DOM il cui gettito dovrebbe essere destinato allo sviluppo economico e sociale dei DOM.

1.5. I tassi della nuova imposta potranno essere diversi a seconda delle categorie dei prodotti mentre possono essere previsti anche degli esoneri per i prodotti locali (per un periodo non superiore ai dieci anni).

1.6. Le tasse che sostituiranno il dazio di mare e l'IVA nell'attuale imposizione dovranno essere prese in considerazione congiuntamente in riferimento al processo di convergenza dei tassi IVA.

2. Osservazioni generali

2.1. È il caso di osservare che la proposta di decisione, tesa a riformare questo dazio e a trasformarlo in un'imposta di diversa natura, non incontra attualmente il favore delle amministrazioni locali.

2.2. Si può riconoscere che la situazione geografica e le condizioni di mercato dei DOM sono del tutto particolari per cui regimi fiscali, relativi alle imposte indirette, diversi da quelli vigenti nel resto della Comunità, non influiscono in modo rilevante sulle condizioni di concorrenza con le altre regioni.

2.3. Purtuttavia, il fatto che i DOM costituiscano parte integrante della Comunità, consiglia l'adozione di un sistema fiscale il più vicino possibile a quello degli altri paesi comunitari e che pertanto è opportuno adeguare a questo scopo la trasformazione del dazio di mare.

2.4. Nell'attuale forma esso ha il vantaggio di fornire

un gettito importante per gli enti regionali e di dare una certa protezione ai prodotti locali.

Peraltro ha lo svantaggio di non sollecitare gli enti locali a ridurre le importazioni o gli acquisti dal resto della CEE perché ciò significherebbe una diminuzione delle entrate.

D'altra parte non fornisce alle imprese locali alcun incentivo alla concorrenza, alla diversificazione e all'ammodernamento tecnologico. Influisce anche negativamente sul livello dei consumi.

2.5. È necessario anche osservare che in questa sede, cioè in occasione di un esame di politica regionale, è molto difficile dare giudizi validi in un'imposta di questo genere.

Infatti per poterne valutare pienamente le conseguenze sul piano dello sviluppo economico e sociale si dovrebbe esaminarla nel contesto del sistema fiscale complessivo.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Il secondo «considerando» collega la proposta relativa al dazio di mare all'istituzione del programma POSEIDOM. Questo collegamento non appare puntuale a meno che non si ritenga che i proventi dell'imposta vengano utilizzati per i fini previsti dal programma.

3.2. La natura e i caratteri dell'imposta speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, avrebbero dovuto essere maggiormente specificati.

3.3. Sulla destinazione dei proventi è necessario essere più precisi così come deve essere assicurata una piena trasparenza a tutta la materia.

3.4. Il sistema di esoneri previsto dal progetto dovrà essere definito e seguito con molta attenzione, per non rendere i prodotti fabbricati o semplicemente trasformati a livello locale meno competitivi di ora rispetto alla concorrenza.

4. Conclusioni

4.1. Fatte salve le osservazioni espresse nei punti precedenti, la proposta della Commissione può essere approvata.

4.2. Si può esprimere peraltro il rammarico che la Commissione non abbia consultato preventivamente le istanze regionali interessate in modo tale da poterne raccogliere più congiuntamente i desideri ed acquisire il consenso sugli scopi perseguiti.

4.3. Si deve ribadire inoltre l'esigenza che la nuova imposta che sostituirà il dazio di mare sia finalizzata unicamente allo sviluppo economico e sociale dei DOM

con strumenti chiari, facilmente controllabili dalle parti sociali e dalle popolazioni interessate.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991) ⁽¹⁾

(89/C 159/25)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 170 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Saïu in data 6 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato appoggia il proseguimento delle attività di ricerca e di formazione nel settore della radioprotezione e approva, con talune riserve, gli obiettivi e il contenuto del programma proposto. Considera tuttavia l'importo degli stanziamenti previsti inadeguato alle esigenze a lungo termine della Comunità in materia di radioprotezione, e chiede che, in occasione della revisione del programma quadro, si proceda ad un aumento sostanziale del bilancio stanziato per le attività di ricerca e di formazione in questo settore.

1. Introduzione

1.1. La proposta di decisione prevede il proseguimento delle attività di ricerca e di formazione nel campo della radioprotezione avviate nel 1961 e svolte da ultimo nel quadro del programma 1985-1989, tuttora in corso, deciso dal Consiglio nel marzo del 1985 ⁽²⁾ e modificato nel dicembre 1987 ⁽³⁾.

1.2. In base al programma quadro per delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-

1991) ⁽⁴⁾, il programma radioprotezione ha per obiettivo «raccolgere i dati e mettere a punto i metodi necessari per prevenire e neutralizzare gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti e della radioattività, nonché valutare le conseguenze di incidenti di irradiazione».

1.3. Nel quadro di questo nuovo programma, la Commissione propone di affrontare i seguenti argomenti:

- a) Esposizione dell'uomo alle radiazioni e alla radioattività:
 - Dosimetria delle radiazioni e sua interpretazione,
 - Trasferimento e comportamento dei radionuclidi nell'ambiente.
- b) Conseguenze dell'esposizione alle radiazioni per l'uomo: valutazione, prevenzione e trattamento:
 - Effetti stocastici delle radiazioni,
 - Effetti non stocastici delle radiazioni,
 - Effetti delle radiazioni sullo sviluppo degli organismi.

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 20. 1. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 21. 1. 1988, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

c) Rischi e gestione dell'esposizione alle radiazioni:

- Valutazione dell'esposizione alle radiazioni,
- Ottimizzazione e gestione della radioprotezione.

1.4. Le attività di ricerca e di formazione proposte devono inserirsi nel programma quinquennale 1990-1994, e gli stanziamenti stimati necessari per la sua realizzazione ammontano, secondo la Commissione, a 90 000 000 di ECU.

1.5. Per ragioni di bilancio, la proposta di decisione presentata dalla Commissione è tuttavia limitata ad un periodo di due anni 1990-1991, visto che il programma quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico 1987-1991 permette attualmente di stanziare per la ricerca nel settore della radioprotezione solo un bilancio di 21,2 milioni di ECU.

2. Osservazioni generali

2.1. Nel parere del 18 novembre 1987⁽¹⁾, il Comitato aveva sottolineato che «la sciagura nucleare di Cernobyl ha posto in evidenza la necessità di stanziare maggiori fondi per la ricerca nel campo della radioprotezione» e aggiungeva inoltre che «è necessario stanziare fin d'ora fondi sufficienti affinché nella Comunità sia assicurata una ricerca valida nel campo della radioprotezione. In caso contrario non si potrà disporre delle competenze necessarie in materia».

2.2. A questo proposito, il Comitato è molto preoccupato per le conclusioni concordanti del Comitato di gestione e di coordinamento (CGC) «Radioprotezione» e del gruppo di esperti indipendenti, per quanto concerne la valutazione del programma 1985-1989 e le conseguenze della riduzione dei fondi stanziati per tale programma dal Consiglio rispetto alla proposta iniziale della Commissione, riduzione che, secondo il gruppo di esperti, ha avuto notevoli ripercussioni a livello degli sforzi di radioprotezione della Comunità.

2.3. Il Comitato nota inoltre che tale riduzione ha avuto come conseguenze:

- la riduzione o perfino l'abbandono di taluni settori di ricerca, che porta ad una perdita di conoscenze scientifiche,
- l'arresto dei lavori da parte di numerosi gruppi di ricerca,
- una penuria di giovani ricercatori esperti in radioprotezione, soprattutto a causa della carenza di risorse stanziata per la formazione,
- una mancanza di flessibilità che impedisce alla Commissione di rispondere all'incidente nucleare di Cernobyl con l'ampliamento o un riorientamento adeguato delle attività di ricerca.

2.4. In base a tali osservazioni e alle esigenze a lungo termine della Comunità in materia di radioprotezione, il Comitato si sarebbe aspettato che il nuovo programma radioprotezione ricevesse un'attenzione prioritaria e soprattutto fosse dotato di mezzi finanziari adeguati.

2.5. Un aumento dei mezzi finanziari stanziati per le attività di radioprotezione è quanto mai necessario visto che:

- da un lato, l'incidente nucleare di Cernobyl ha imposto in materia di radioprotezione nuove esigenze che hanno potuto essere coperte solo in parte, e tramite una notevole riduzione degli stanziamenti, già in sé limitati, assegnati alla realizzazione delle attività di ricerca e di formazione nel quadro del programma 1985-1989,
- dall'altro, e al fine di evitare che in futuro si riproduca la situazione sopra descritta, con le stesse ripercussioni, sarebbe opportuno prevedere dei mezzi finanziari che permettano alla Comunità di far fronte alle eventuali conseguenze di incidenti nucleari come quello di Cernobyl senza dover rimettere in causa gli obiettivi ed il contenuto di programmi inizialmente decisi.

In tale contesto, il Comitato sottolinea la necessità di creare un fondo di riserva che permetta alla Comunità di affrontare queste situazioni di emergenza.

2.6. Il Comitato si rammarica che ciò non sia avvenuto e che, al contrario, la Commissione stessa abbia ammesso che le attività di ricerca e di formazione nel settore della radioprotezione per i due anni 1990-1991 dovranno subire ulteriori drastiche riduzioni. Questo orientamento negativo è confermato dal gruppo di esperti indipendenti, il quale constata che i 21,2 milioni di ECU proposti non permetteranno di coprire più del 50% delle attività di ricerche sviluppate nel quadro del programma 1985-1989.

2.7. Questa situazione è del tutto inaccettabile, soprattutto tenuto conto dell'attesa e delle preoccupazioni dell'opinione pubblica che, particolarmente sensibilizzata dall'incidente di Cernobyl, avrebbe appoggiato uno sforzo supplementare particolare da parte sia della Commissione sia degli Stati membri.

2.8. Il Comitato è del parere che, date le circostanze, la proposta di decisione non permetta di mantenere un programma di ricerca equilibrato e, quindi, di garantire per l'avvenire un ampio campo di conoscenze in materia di radioprotezione, settore in cui è invece essenziale che la Comunità mantenga e aumenti le sue conoscenze

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 4.

al fine di garantire una protezione sempre maggiore dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2.9. Il Comitato è particolarmente cosciente del fatto che questa situazione, del tutto inammissibile e a cui è doveroso porre rimedio con urgenza, è una delle conseguenze della riduzione dei fondi stanziati dal Consiglio per il programma quadro 1987-1991, conseguenze sulle quali esso ha già richiamato l'attenzione; si rende inoltre conto che non è però possibile ottenere in tale contesto un aumento degli stanziamenti destinati alle attività di ricerca e di formazione in materia di radioprotezione.

2.10. Considerate le suddette conseguenze, il Comitato non può più avallare una tale situazione e chiede con particolare fermezza che in sede di revisione del programma quadro, le attività di ricerca e di formazione in materia di radioprotezione abbiano carattere prioritario e aspetta con impazienza, almeno, che l'intenzione espressa dalla Commissione di stanziare 90 milioni di ECU per la realizzazione del programma quadro 1990-1994, si concretizzi. Nel frattempo, ha stimato ciononostante opportuno esaminare gli obiettivi ed il contenuto del programma proposto.

2.11. Il Comitato approva in generale gli obiettivi e il contenuto del programma che riprende numerosi suggerimenti formulati tra l'altro nel parere del 23 novembre 1983 sul programma 1985-1989⁽¹⁾ e nel succitato parere del 18 novembre 1987.

2.12. A questo proposito, il Comitato considera essenziali:

- il proseguimento delle attività di ricerca che permettono alla Commissione di svolgere la funzione di controllo assegnatale dal Trattato Euratom e soprattutto di aggiornare le norme di base relative alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli risultanti dalle radiazioni ionizzanti,
- la valutazione dei rischi cancerogeni e genetici dell'esposizione a deboli dosi e a bassi tassi di dose di irradiazioni provenienti da radiazioni naturali, dalla radiodiagnostica medica e dall'industria nucleare,
- l'informazione necessaria per sviluppare i concetti e le pratiche nel settore della radioprotezione in seguito all'impiego delle radiazioni in medicina e nell'industria,
- l'attiva pubblicazione di informazioni per il pubblico in un linguaggio semplice in merito ai risultati della ricerca ed ai progressi compiuti riguardo alla comprensione della natura e degli effetti delle radia-

zioni ed alle misure che vengono prese per la sicurezza pubblica e la protezione dell'ambiente.

2.13. Il Comitato considera che, in tale contesto, occorra svolgere prioritariamente le attività di ricerca che vertono sui seguenti aspetti:

- la valutazione delle conseguenze derivanti dalle sostanze radioattive integrate nella catena alimentare, in modo da permettere l'aggiornamento dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile e degli alimenti per il bestiame,
 - l'esposizione al radon che potrebbe essere la causa di circa 15 000 decessi annuali dovuti al cancro al polmone in Europa,
 - l'irradiazione dell'embrione, causa probabile del ritardo mentale, secondo numerosi esperti,
 - l'irradiazione dovuta alle radiografie mediche e dentarie, alle quali si attribuisce fino al 40% dell'esposizione totale alle radiazioni della popolazione nella Comunità.
- A questo proposito, il Comitato sottolinea che sarebbe opportuno migliorare l'affidabilità del materiale radiologico utilizzato per le radiografie nonché i mezzi di controllo del livello della conseguente irradiazione della popolazione, attualmente considerati poco sicuri,
- gli effetti dell'utilizzazione di radiazioni ionizzanti per le cure mediche.

2.14. Il Comitato ricorda inoltre l'importanza che esso annette alla soluzione dei problemi legati all'esposizione alle radiazioni sul luogo di lavoro, e alla raccomandazione che ha formulato nel parere del 23 novembre 1983, che il programma radioprotezione possa contribuire ulteriormente alla soluzione dei problemi sollevati in sede di comitati di sicurezza e di igiene.

2.15. Il Comitato si rammarica quindi del fatto che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di decisione presentata dalla Commissione nel 1987 e riguardante l'estensione della competenza del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro alla protezione sanitaria contro i rischi risultanti dalle radiazioni ionizzanti, estensione che ha approvato il 30 novembre 1987⁽²⁾.

2.16. Il Comitato appoggia con vigore le richieste del gruppo di esperti che sottolinea l'assoluta necessità di preservare le conoscenze in materia di radioprotezione e di svilupparle. Il gruppo di esperti constata che le richieste di formazione non sono state prese in considerazione nel passato e che le nuove richieste devono essere formulate con la massima urgenza prima che sia troppo tardi.

2.17. Il Comitato dubita quindi che lo sforzo proposto dalla Commissione possa permettere di raggiungere

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987.

tale obiettivo, se non c'è un impegno particolare in materia di formazione nel settore della radioprotezione nel quadro delle decisioni di cui al punto 2.10.

2.18. Il Comitato è inoltre dell'avviso che occorrerebbe accordare un'attenzione particolare alla formazione di scienziati spagnoli e portoghesi affinché questi due paesi possano essere associati pienamente e senza ritardi alle attività comunitarie nel settore della radioprotezione.

2.19. Il Comitato sottolinea la necessità che lo svolgimento delle attività comunitarie di ricerca e di formazione nel settore della radioprotezione sia accompagnato, parallelamente, da un importante sforzo di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sui problemi legati alle radiazioni e alla loro soluzione, sforzo al quale devono associarsi le parti sociali, come pure le organizzazioni e le associazioni di consumatori e di protezione dell'ambiente.

2.20. Si ricorda inoltre la richiesta formulata dal Comitato nei pareri precedenti, che esse partecipino inoltre il più ampiamente possibile alle consultazioni che portano all'elaborazione del programma radioprotezione. Il Comitato constata che nel quadro del presente programma, ciò non è accaduto.

2.21. Ribadisce infine la richiesta che venga modificato l'articolo 4 della proposta di decisione, per prevedere espressamente la trasmissione dei risultati del programma anche al Comitato economico e sociale, visto che l'articolo 7 del Trattato Euratom, base giuridica di tale proposta, prevede che «la Commissione tenga informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerca e di insegnamento della Comunità».

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito

- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

(89/C 159/26)

Il Consiglio, in data 23 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di regolamento e di direttiva di cui sopra.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 13 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, meno un'astensione, il 27 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Considerati le sfide e i problemi inerenti alla libera circolazione ed al soggiorno dei lavoratori in altri Stati membri, il Comitato riconosce la legittimità dell'iniziativa della Commissione volta ad aggiornare la normativa in materia, nello spirito di progresso verso

l'Europa dei cittadini, ed in conformità del parere del Comitato sugli « Orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni » ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 29. 7. 1985.

1.2. Il Comitato riconosce le difficoltà della Commissione nell'attuazione del suo desiderio di aggiornare le situazioni cui dà adito l'applicazione del regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori e la direttiva riguardante il diritto di soggiorno dei lavoratori. Benché i due argomenti siano praticamente interconnessi, le rispettive modifiche formano oggetto di documenti separati ciò nonostante il Comitato formula un unico parere.

1.3. Il Comitato ritiene necessario procedere ad un aggiornamento delle disposizioni originarie ed accoglie con favore le proposte di modifica formulate in entrambi i documenti per i motivi qui di seguito enunciati:

- l'esperienza acquisita nei vent'anni della loro applicazione ha messo in luce delle lacune,
- è preferibile porvi rimedio attraverso gli appositi canali decisionali consultivi e politici, anziché continuare a fare affidamento sulla giurisprudenza *ad hoc* della Corte di giustizia europea,
- in questi vent'anni, il numero degli Stati membri della Comunità è raddoppiato; è, di conseguenza, necessario dare una nuova dimensione alle disposizioni originarie,
- il mercato del lavoro ha parimenti subito palesi cambiamenti dal 1968 in poi,
- l'adozione dell'Atto unico europeo e l'importanza che esso attribuisce alla libera circolazione delle merci ed al diritto alla libera circolazione dei lavoratori giustificano questa nuova impostazione.

1.4. Il Comitato ribadisce un'osservazione già formulata in varie occasioni. L'espressione «lavoratori migranti» dovrebbe riferirsi esclusivamente a persone di nazionalità diversa da quella di uno degli Stati membri della Comunità. I testi che modificano il regolamento e la direttiva sono entrambi redatti in conformità di tale principio, tuttavia, in taluni casi, il memorandum esplicativo fa riferimento a «lavoratori migranti». Tale espressione può indurre il lettore in confusione e andrebbe quindi modificata, dato che le disposizioni in parola riguardano cittadini degli Stati membri.

2. Il regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori

2.1. Il Comitato prende atto della volontà di ampliare le categorie tutelate dalla normativa comunitaria in modo da includere l'intero nucleo familiare. Esso si compiace della proposta volta a rafforzare la parità di trattamento tra cittadini dello Stato membro ospitante e cittadini di altri Stati comunitari.

2.2. Il Comitato ritiene inoltre equo ed opportuno colmare quelle lacune, rilevate in varie occasioni, che pregiudicano cittadini comunitari che risiedono e lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine. In particolare, esso si compiace di osservare che i diritti

del «coniuge non comunitario» saranno adeguati in modo tale che, in caso di decesso del lavoratore comunitario o di scioglimento del matrimonio, il coniuge potrà mantenere il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività lavorativa, senza più essere fortemente pregiudicato. Nello stesso spirito, il Comitato sostiene inoltre fermamente le modifiche apportate agli articoli 10 e 12 che estendono le disposizioni ai membri della famiglia, intendendo con ciò l'immediata riunificazione delle famiglie.

2.3. Il Comitato si compiace del fatto che i principi che sottendono l'applicazione pratica dei regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei cittadini comunitari che lavorano in un altro Stato membro devono essere rispettati anche in materia di sgravi fiscali, contributi per la previdenza sociale e premi di assicurazione sulla vita (art. 7, par. 5). La riluttanza mostrata da istituti di credito o dalle autorità locali nel concedere prestiti e sussidi in materia di alloggio, dovrebbe essere eliminata in genere dalla proposta ed in particolare dalla nuova redazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

2.4. Il Comitato approva la revisione dell'articolo 5 volta ad assicurare la parità di trattamento alle persone alla ricerca di un posto di lavoro. Sembra inoltre ragionevole far sì che i cittadini comunitari comandati in un altro Stato membro o in un paese terzo, e che prestano servizio per conto di datori di lavoro ubicati nella Comunità siano parimenti tutelati. Il Comitato accoglie quindi con favore la proposta volta ad includere l'aiuto e l'assistenza per la promozione della mobilità di detti lavoratori.

3. La direttiva sul diritto di soggiorno

3.1. In sintonia con lo spirito che informa «l'Europa dei cittadini» il Comitato ammette che, laddove si voglia assicurare la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri nell'ambito della Comunità, occorre una procedura meno complessa e di più facile applicazione, per definire i diritti di trasferimento e di soggiorno di coloro che per motivi professionali/occupazionali si spostano in un altro Stato membro.

3.2. Il Comitato approva la proposta volta ad introdurre una «Carta di soggiorno delle Comunità europee» (in sostituzione dell'attuale «permesso di soggiorno delle Comunità europee») in quanto le relative disposizioni dovrebbero consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di programmare il proprio futuro in modo più realistico. L'attuale sistema dei titoli di soggiorno temporanei, in particolare per periodi inferiori ad un anno, ha portato ad abusi in materia di occupazione ed ha dato adito a grandi difficoltà per quanto riguarda la ricerca di un alloggio fisso. Appare ragionevole l'istituzione di una carta di soggiorno di validità quinquennale laddove la durata dei contratti a breve termine superi complessivamente un anno ed il lavoratore risieda nel paese da almeno diciotto mesi. Risulta inoltre giusto ed equo il riconoscimento del diritto al versamen-

to delle prestazioni della previdenza sociale per l'intero periodo previsto dalla normativa dello Stato membro.

3.3. Il Comitato ritiene che, in pratica, i cittadini comunitari che desiderano assumere, o cercare, un lavoro in un altro Stato membro, possano incontrare difficoltà nell'individuare l'organismo presso il quale introdurre la domanda volta ad ottenere la necessaria carta di soggiorno. Al fine di snellire le procedure ed eliminare le difficoltà terminologiche, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni dettagliate in appositi uffici quali l'ufficio passaporti, la previdenza sociale e l'ufficio del lavoro, e dovrebbero disporre di personale competente che possa fornire consulenza. I formulari per la presentazione delle domande potrebbero essere compilati tanto nel paese ospite, quanto in quello di origine.

3.4. Il Comitato deplora il fatto che i cittadini che si spostano all'interno della Comunità debbano far fronte a lungaggini amministrative allorché reclamano le pre-

stazioni di sicurezza sociale cui hanno diritto. Pertanto sollecita vivamente la Commissione a vigilare affinché gli Stati membri rispettino il proprio impegno formale a procedere senza indugio alla totalizzazione del calcolo e del versamento delle pensioni proporzionali, delle indennità di disoccupazione, di malattia e di invalidità.

4. A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1612/68, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, per informazione, il testo degli accordi, convenzioni o intese fra loro conclusi nel settore delle forze lavorative. Allo scopo di poter disporre di una visione completa della situazione attuale e di poter adottare ulteriori iniziative finalizzate all'applicazione del diritto dei cittadini europei a muoversi liberamente all'interno della Comunità, il Comitato invita la Commissione a fargli pervenire quanto prima una relazione aggiornata ed esaustiva al riguardo.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive⁽¹⁾

(89/C 159/27)

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale, in data 22 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, terzo comma, del suo regolamento interno, di elaborare un supplemento di parere in merito alla proposta di cui sopra per aggiornare il parere adottato dal Comitato il 1° luglio 1987⁽²⁾.

In data 13 aprile 1989⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Nella riunione del 25 aprile 1989, l'Ufficio di presidenza del Comitato ha nominato relatore generale il consigliere Ramaekers.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 1989, nel corso della 265ª sessione plenaria, a maggioranza, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato constata che il Consiglio delle

Comunità europee ha potuto, con tale posizione comune, fare quanto in suo potere per rafforzare la capacità audiovisiva in Europa, che si tratti sia della libera circolazione dei programmi, sia di una politica d'incoraggiamento della creatività, della produzione e della diffusione conformemente alla convenzione elaborata in seno al Consiglio d'Europa.

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 29.

⁽³⁾ Doc. n. 5858/89 del 10 aprile 1989 e doc. n. 5858/89 COR del 13 aprile 1989.

Infatti è soprattutto per tali aspetti culturali che una cooperazione europea al di là delle frontiere comunitarie è auspicabile e necessaria.

1.2. In tale contesto, il Comitato richiama l'attenzione anche sulla connessione tra, da un lato, un panorama culturale europeo ampliato nel settore della produzione cinematografica e televisiva e, dall'altro, una standardizzazione a livello mondiale per la televisione ad alta definizione in base al progetto EUREKA 95 ⁽¹⁾.

2. Osservazioni generali riguardanti le disposizioni della posizione comune

2.1. Il Comitato constata che la direttiva copre solo le trasmissioni televisive, escludendo le attività radiotelevisive sonore.

2.1.1. Pur ammettendo questa nuova impostazione, il Comitato desidera tuttavia sottolineare che non bisognerebbe tralasciare di pensare a norme identiche o analoghe per la radiotelevisione sonora soprattutto in materia di pubblicità e di criteri che garantiscano il pluralismo e la qualità dell'informazione, pur tenendo conto della particolarità di tale mezzo di comunicazione.

2.2. La libera prestazione dei servizi sotto forma di ritrasmissione di trasmissioni televisive è oramai garantita, con riserva di una clausola di salvaguardia che permette la sospensione provvisoria della ritrasmissione delle trasmissioni che non rispettassero le disposizioni comunitarie.

2.3. Nella prospettiva del funzionamento del mercato interno, la libera circolazione dei programmi rappresenta l'espressione di una delle libertà fondamentali del Trattato, ossia la libera prestazione dei servizi.

2.3.1. Il Comitato nota a tale riguardo la preoccupazione della Commissione che atti pregiudizievoli non ostacolino questa libertà, né favoriscano la formazione di una posizione dominante che limiti il pluralismo e la libertà d'informazione. La Commissione dovrà pertanto rafforzare il suo controllo nel settore applicando le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato.

2.3.2. In tale prospettiva, esso auspica che le relazioni biennali previste all'articolo 26 della direttiva facciano anche il punto della situazione sull'evoluzione della diversità e del pluralismo culturali.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato constata che la posizione comune segue ampiamente la linea del precedente parere, in

⁽¹⁾ Cfr. parere in merito alla « proposta di decisione del Consiglio concernente la televisione ad alta definizione » (vedi questo GU, pag. 34).

quanto la promozione di programmi europei non assume più la forma d'imposizione uniforme di quote, ma rispetta le situazioni particolari degli Stati membri e lascia spazio ad un sistema flessibile e adattabile.

Lo scopo di tale regolamento, promuovere la produzione di programmi televisivi, può comunque essere realizzato solo se tutti gli enti faranno in modo di riservare la maggior parte del tempo di trasmissione ad opere europee. Il Comitato dubita che il proposto sistema di relazioni possa realmente dare questa certezza.

3.2. Le nuove disposizioni consentono a taluni Stati membri, come il parere del Comitato aveva richiesto, di tener conto dei rapporti linguistici e culturali che li legano a determinati paesi terzi.

3.3. Il Comitato nota con soddisfazione che la posizione comune del Consiglio contiene ora un capitolo riguardante il diritto di rettifica a favore di qualsiasi persona fisica o giuridica i cui interessi legittimi siano stati lesi a seguito di un'asserzione non conforme al vero contenuta in un programma televisivo. Esso fa osservare di aver caldeggiato in precedenti pareri l'introduzione di questo diritto, non prevista inizialmente nella proposta di direttiva della Commissione.

3.4. Il Comitato sottolinea inoltre che la posizione comune non contiene più disposizioni relative ai diritti d'autore. Esso rammenta che nel precedente parere aveva respinto in quanto insoddisfacente una soluzione parziale e limitata e aveva raccomandato una regolamentazione completa dei diritti d'autore nell'ambito di un meccanismo comunitario specifico di applicazione generale. Una tale direttiva, che dovrebbe disciplinare anche la radiodiffusione via satellite e confermare il principio dei negoziati collettivi volontari, andrebbe adottata il più presto possibile.

Una tale direttiva dovrà inoltre escludere ogni ricorso a un sistema di licenza giuridica, e la sua entrata in vigore dovrebbe essere coordinata con la direttiva « Radiodiffusione televisiva ».

3.5. Il problema va comunque risolto d'urgenza. Qualsiasi ritardo nuoce ai diritti legittimi degli autori, soprattutto mediante il ricorso alla riproduzione mediante videocassette ⁽²⁾.

4. Osservazioni specifiche riguardanti la pubblicità

4.1. Il Comitato rileva con soddisfazione l'introdu-

⁽²⁾ A tale proposito vedere il parere del Comitato in merito al Libro Verde « Diritti d'autore » (GU n. C 71 del 20. 3. 1989, pag. 9).

zione della nozione di pubblicità clandestina e della definizione di sponsorizzazione.

4.1.2. Esso tuttavia si pone degli interrogativi sulle conseguenze dell'esclusione, nella definizione di pubblicità televisiva, delle offerte dirette al pubblico.

4.1.3. Il Comitato si chiede se non convenga applicare ad esse gli articoli 12 e 16 della direttiva in esame e auspica che, per motivi di sicurezza giuridica, queste nuove tecniche commerciali vengano prossimamente disciplinate.

4.2. Il Comitato prende atto che gli Stati membri dispongono della facoltà di prevedere regole più rigorose o più dettagliate nei settori coperti dalla direttiva in esame.

4.2.1. Tuttavia si chiede quale sarà la portata reale di detta possibilità, fronte al gioco della concorrenza che rischia di appiattare il livello delle norme verso il basso.

4.3. Per quanto riguarda la tutela dei bambini e dei minori, la posizione comune del Consiglio riprende nella sostanza il suggerimento del Comitato di non autorizzare l'interruzione pubblicitaria delle trasmissioni per ragazzi. Come peraltro aveva chiesto il Comitato, la posizione comune vieta anche una pubblicità suscettibile d'incitare direttamente i minori all'acquisto di un prodotto o di un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità.

4.3.1. Il Comitato rileva con soddisfazione che la direttiva vieta espressamente le tecniche subliminali.

4.4. Esso constata che la posizione comune tiene conto del suo parere, in quanto proibisce la pubblicità dei prodotti del tabacco, dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta.

4.4.1. Per quanto riguarda i medicinali disponibili senza ricetta, è lecito chiedersi se non sia opportuno

incitare gli annunciatori ad invitare i telespettatori a consultare il medico o il farmacista in caso di uso prolungato.

4.4.2. Il Comitato esprime soddisfazione sul fatto che, secondo la posizione comune, la pubblicità televisiva non deve comportare discriminazioni di nazionalità e deve tener conto della protezione dell'ambiente.

4.5. Per quanto concerne i tempi di trasmissione fissati dalla posizione comune per la pubblicità, il Comitato deplora che il Consiglio abbia superato il limite del 10% raccomandato nel precedente parere.

4.5.1. Il Comitato auspica inoltre che le trasmissioni filosofiche e politiche siano trattate alla stessa maniera di quelle religiose e che non debbano dunque essere interrotte dalla pubblicità.

5. Conclusioni

5.1. Il Comitato ribadisce l'importanza di un'azione comunitaria volta a sostenere la produzione di programmi originali all'interno della Comunità.

5.2. Pur rammaricandosi che la Commissione non abbia accettato l'idea che esso aveva enunciato precedentemente⁽¹⁾ di istituire un comitato transnazionale indipendente di protesta chiamato ad esaminare eventuali abusi soprattutto in fatto di pubblicità, il Comitato si riserva la possibilità di intervenire di nuovo quando il dispositivo di controllo posto sotto la responsabilità della Commissione permetterà di valutare gli effetti della direttiva sulla produzione audiovisiva europea e la competitività dell'industria europea di programmi.

⁽¹⁾ Parere del Comitato, GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 31.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Uno spazio d'intervento per la formazione professionale

L'Atto unico europeo, e la sfida che comporta il mercato unico interno, rappresenta per l'economia europea uno sforzo di coordinazione e di concertazione sociale, che renda possibile una risposta efficace all'innovazione tecnologica, in un contesto internazionale caratterizzato dalla competizione. Le PMI dovranno svolgere un ruolo chiave. Dato il loro particolare significato, la formazione e la qualificazione di direttori, quadri tecnici e lavoratori di PMI va vista — in questo contesto — come un elemento strategico, che renda possibile un'economia dinamica ed innovatrice, sia nei processi di produzione che nei nuovi prodotti.

64 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: HX-AA-87-003-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3 LIT 4 400 BFR 130



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

QUALIFICAZIONE PER TUTTI

Guida alla pianificazione di nuovi tipi di progetti per la formazione e per l'occupazione di giovani disoccupati nella Comunità

La realizzazione dell'obiettivo della «qualificazione per tutti» richiede iniziative politiche di tipo molteplice a tutti i livelli decisionali, onde aprire opportunità d'inserimento nella vita professionale e sociale degli adulti soprattutto a favore dei giovani svantaggiati.

La presente guida rappresenta il più importante risultato del progetto del CEDEFOP «Formazione dei giovani a nuove forme occupazionali», svolto dal 1983 al 1986. L'obiettivo del detto progetto consisteva nel verificare se giovani svantaggiati potessero essere particolarmente aiutati da nuovi tipi di iniziative per la formazione e l'occupazione, e quali esperienze (derivate da tali iniziative) potessero essere trasferite nel sistema regolare della formazione professionale.

La guida è concepita come un sussidio alla pianificazione, alla programmazione ed all'attuazione per responsabili di decisioni a livello politico ed organizzatori.

Nella sezione A della guida vengono offerti suggerimenti pratici a livello generale per l'ideazione di tali progetti.

La sezione B è invece concentrata sull'esposizione e sull'analisi delle sperimentazioni innovative attualmente in corso a favore della formazione e dell'occupazione dei giovani.

Nella sezione C vengono operate proposte per la guida alla pianificazione ed alla realizzazione di progetti formativi ed occupazionali.

L'appendice offre un panorama di singoli progetti paradigmatici a livello di Comunità europea e si conclude con informazioni su istituzioni, progetti ed indirizzi utili.

152 pagine

Lingue: DE, ES, EN, FR
DA, IT, NL (senza l'appendice)

Numero di catalogo: HX-47-86-010-IT-C ISBN: 92-825-7762-7

Prezzi d'acquisto a Lussemburgo IVA esclusa:

ECU 4 LIT 6 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ — RELAZIONE 1987

Il presente documento costituisce la tredicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

486 pagine, 24 grafici

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-49-87-761-IT-C ISBN: 92-825-7686-8

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 25,5 BFR 1 100 LIT 38 200



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo